



COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna



REGOLAMENTO

COMUNALE

DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

DELLA CITTA' DI CERVIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 2 APRILE 2009
ESECUTIVA DAL 30 APRILE 2009



SOMMARIO

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2	Norme sovraordinate esistenti	pag. 1
Art. 3	Salvaguardia degli arbusti e degli alberi – Casi di esclusione	pag. 1

CAPITOLO 2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL VERDE PRIVATO

Art. 4	Dotazione di verde	pag. 3
Art. 5	Scelta della specie	pag. 3
Art. 6	Dimensioni all'impianto	pag. 3
Art. 7	Distanze d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni	pag. 4
Art. 8	Zona di pertinenza dell'albero	pag. 4
Art. 9	Distanze degli alberi dalle reti tecnologiche	pag. 5

CAPITOLO 3 ISTRUTTORIA RILASCIO PARERI SU PROGETTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE PRIVATO AI FINI DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 10	Casi di presentazione o esclusione	pag. 7
Art. 11	Casi previsti di abbattimenti di alberi	pag. 7
Art. 12	Compensazione ambientale	pag. 7
Art. 13	Documentazione progettuale da presentare	pag. 7
Art. 14	Rilascio prescrizioni tecniche – Autorizzazioni all'abbattimento	
	Tempi di esecuzione opere a verde	pag. 9
Art. 15	Deposito cauzionale e verifica piantagione alberi	pag. 9
Art. 16	Controlli a campione	pag. 9

CAPITOLO 4 ABBATTIMENTI ALBERI PRIVATI

Art. 17	Casi ammessi – Dotazione minima	pag. 10
Art. 18	Divieti – Casi particolari – Sanzioni	pag. 10
Art. 19	Iter per l'autorizzazione all'abbattimento di alberi privati	pag. 11
Art. 20	Iter per la comunicazione di abbattimento DIA	pag. 12
Art. 21	Comunicazione di caduta accidentale albero	pag. 12
Art. 22	Rilascio autorizzazione abbattimento per immediata pericolosità di alberi privati	pag. 12

CAPITOLO 5 NORME PER LA DIFESA DEGLI ALBERI

Art. 23	Obblighi e divieti nelle aree di cantiere pubbliche e private	pag. 13
Art. 24	Lavori di scavo in presenza di alberature pubbliche e su aree verdi pubbliche	pag. 13
Art. 25	Protezione degli alberi pubblici e privati	pag. 15
Art. 26	Deposito di materiali su aree pubbliche	pag. 15
Art. 27	Transito di mezzi su aree pubbliche e private	pag. 15
Art. 28	Accessi pedonali, recinzioni e passi carrabili	pag. 16

CAPITOLO 6 SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE E INTERVENTI FITOSANITARI SULLE AREE VERDI E SUGLI ALBERI PRIVATI

Art. 29	Manutenzione delle aree verdi private	pag. 17
Art. 30	Potature e taglio radici alberi privati	pag. 17
Art. 31	Regolamentazione della vegetazione spontanea e delle aree incolte	pag. 17
Art. 32	Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	pag. 18
Art. 33	Prevenzione fitosanitaria	pag. 19
Art. 34	Salvaguardia fitosanitaria	pag. 19
Art. 35	Misure di lotta obbligatoria	pag. 20
Art. 35.1	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano	pag. 20
Art. 35.2	Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico	pag. 20
Art. 35.3	Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino	pag. 20
Art.36	Lotta alla Cameraria ohridella	pag. 20
Art. 37	Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi	pag. 21
Art. 38	Impiego di prodotti fitosanitari	pag. 21

CAPITOLO 7 REGOLAMENTAZIONE DELLA FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI

Art. 39	Finalità e ambito di applicazione	pag. 23
Art. 40	Manifestazioni - Installazioni precarie	pag. 23
Art. 41	Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi	pag. 24
Art. 42	Affissione di striscioni pubblicitari e luminarie natalizie	pag. 26
Art. 43	Modalità di accesso e di transito	pag. 27
Art. 44	Modalità di raccolta della legna e delle pigne, dei funghi, dei tartufi, dei prodotti del sottobosco	pag. 28
Art. 45	Giochi e attività sportive	pag. 28
Art. 46	Modalità di conduzione dei cani	pag. 29

CAPITOLO 8 MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI E DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

Art. 47	Lavori di manutenzione al verde pubblico	pag. 31
Art. 48	Aree verdi in concessione	pag. 31
Art. 49	Tutela degli alberi pubblici	pag. 32
Art. 50	Sanzioni accessorie per danneggiamenti al patrimonio verde pubblico	pag. 32

CAPITOLO 9 TUTELA ALBERI MONUMENTALI

Art. 51	Alberi tutelati	pag. 34
Art. 52	Oggetto della tutela	pag. 34

CAPITOLO 10 VIGILANZA, SISTEMA SANZIONATORIO, NORME FINANZIARIE E MODIFICHE

Art. 53	Definizione delle sanzioni	pag. 35
Art. 54	Norme sulla vigilanza	pag. 35
Art. 55	Norme finanziarie	pag. 35
Art. 56	Modifiche all'appendice	pag. 35

ALLEGATI

<u>ALLEGATO 1</u>	ELENCO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE VIGENTI SOVRAORDINATE AL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	pag. 36
<u>ALLEGATO 2</u>	VEGETAZIONE OGGETTO DI TUTELA	pag. 37
<u>ALLEGATO 3</u>	SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DA UTILIZZARE	pag. 40
<u>ALLEGATO 4</u>	METODOLOGIA ESTIMATIVA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DI DANNEGGIAMENTO DI ALBERI IN AMBITO URBANO	pag. 48
<u>ALLEGATO 5</u>	SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE	pag. 53
<u>ALLEGATO 6</u>	TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	pag. 58
<u>ALLEGATO 7</u>	DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA PER GLI ALBERI ORNAMENTALI E NORMATIVA NAZIONALE ATTUALMENTE ESISTENTE	pag. 60
<u>ALLEGATO 8</u>	REGOLAMENTO D'USO DELLA PINETA DI CERVIA	pag. 74
<u>ALLEGATO 9</u>	ALBERI MONUMENTALI PRESENTI NEL COMUNE	

APPENDICE**APPENDICE 1** PROGETTAZIONE DEL VERDE NEGLI AMBITI DI INTERVENTO SOGGETTI A STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI**PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO**

Art. 1	Procedure e criteri generali	pag. 79
Art. 1.1	Il progetto di sistemazione a verde: Iter autorizzativo	pag. 80
Art. 1.2	Elaborati progettuali	pag. 81
Art. 1.3	Realizzazione dei lavori	pag. 83
Art. 1.4	Collaudo e assunzione in carico	pag. 83

CRITERI DI PROGETTAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO

Art. 2	Linee guida progettuali	pag. 85
Art. 2.1	Scelta delle specie	pag. 85
Art. 2.2	Scelta degli alberi in vivaio	pag. 85
Art. 2.3	Caratteristiche degli alberi all'impianto	pag. 86
Art. 2.4	Epoca, modalità d'impianto e distanze	pag. 86
Art. 2.5	Verde pensile	pag. 87
Art. 2.6	Il verde per parcheggi	pag. 88
Art. 2.7	Viali alberati	pag. 89
Art. 2.8	Criteri per la progettazione e l'allestimento di aree verdi, aree gioco e aree cani	pag. 90
Art. 2.9	Impianto di irrigazione	pag. 92
Art. 2.10	Identità visiva dei parchi e arredi	pag. 93

APPENDICE 2 MODULISTICA

AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO DI ALBERO PRIVATO

(art. 19 Regolamento)	pag. 95
-----------------------	---------

COMUNICAZIONE (DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' ABBATTIMENTO DI ALBERO PRIVATO

(art. 20 Regolamento)	pag. 98
-----------------------	---------

COMUNICAZIONE CADUTA ACCIDENTALE DI ALBERO PRIVATO

(art. 21 Regolamento)	pag. 101
-----------------------	----------

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo importante per l'ambiente.

Il presente Regolamento detta disposizioni per la difesa degli alberi dei parchi e stradali, dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale (aree boschive, siepi,...), nonché delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni ed ha la finalità di tutelare e sviluppare, secondo corretti criteri agronomici ed ambientali, il verde pubblico e privato nel territorio cervese.

Con il presente Regolamento verranno anche illustrate le procedure amministrative da mettere in atto da parte del Comune di Cervia per le finalità sopracitate (abbattimento alberi, manomissioni aree verdi, progetti privati in aree verdi).

Le norme del presente regolamento sostituiscono le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione che riguardano il verde privato, che diventano pertanto inefficaci.

ART. 2 NORME SOVRAORDINATE ESISTENTI

Le leggi nazionali, regionali sovraordinate di cui è configurabile l'applicazione in ambito urbano sono riportate nell' **Allegato n. 1** e prevalgono sui regolamenti locali.

ART. 3 SALVAGUARDIA DEGLI ARBUSTI E DEGLI ALBERI – CASI DI ESCLUSIONE

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:

- a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio previsti nell' **Allegato 2 Tabella 1** e che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5 mc.
- b) gli alberi con le caratteristiche dimensionali previsti nell' **Allegato 2 Tabella 1**, oltre agli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate.
- c) gli alberi posti in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.

Gli esemplari di cui alle lettere a), b) e c) sono sottoposti ai vincoli previsti ai capitoli 3 e 4.

Gli alberi di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme specifiche di dette leggi.

Gli alberi privati di pregio che presentino le caratteristiche all' **Allegato 2 – Tabella 3** sono soggette ad una particolare tutela, in caso di richiesta di abbattimento, come specificato ai sensi dell'art. 12.

Restano escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività vivaistiche.

Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Restano inoltre escluse dall'applicazione dei capitoli 3 e 4 del presente Regolamento:

- le aree verdi di pertinenza dei camping e le aree verdi di pertinenza degli stabilimenti balneari, fatta eccezione per le situazioni che interessano piante comprese nell'Allegato 2 Tab. 3, oggetto di maggiore tutela.
- gli abbattimenti di alberi previsti da norme sovraordinate di carattere regionale o nazionale volte alla salvaguardia e all'incolumità pubbliche (es. applicazione del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980).

CAPITOLO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DEL VERDE PRIVATO

ART. 4 DOTAZIONE DI VERDE

Ogni lotto di terreno edificato o messo in edificazione deve essere dotato di:

- 1 albero di **altezza minima di 3 ml. e circonferenza minima di cm 20 misurata a 1,30 ml. da terra.**
- 4 arbusti (**solo in caso di nuova edificazione**) di **altezza minima di 1 ml.**

per ogni 100 mq di area non copribile da costruzioni secondo l'indice RC* (Rapporto di copertura del soprassuolo) o RO* (Rapporto di copertura del sottosuolo), quando $RO > RC$.

Ogni singola unità immobiliare dotata di area verde e inclusa in un lotto edificato deve comunque avere la presenza minima di 1 albero.

Si sottolinea che nel territorio posto ad est della statale adriatica e nella frazione di Savio dovrà essere assicurata la presenza del **30% di pino domestico (si considera arrotondata a 1 unità il calcolo superiore a 0,50).**

ART. 5 SCELTA DELLA SPECIE

In caso debbano essere inseriti nuovi alberi o arbusti, è fatto obbligo di mettere a dimora vegetazione ben introdotta nel contesto ambientale ed urbanistico cervese, scegliendo le essenze negli elenchi allegati, distinti per localizzazione dei lotti, tra alberi di 1°, 2° e 3° grandezza, in funzione dello spazio disponibile, tra quelle elencate nell' **Allegato 3**, secondo la seguente distinzione:

- lotti compresi tra il litorale fino ad est della Statale Adriatica, compresa la frazione di Savio;
- lotti compresi nel territorio rimanente posto ad ovest della Statale Adriatica, ad esclusione della frazione di Savio.

CLASSI DI GRANDEZZA ALBERI

Per agevolare nella scelta della specie, gli alberi sono state distinti per **classe di grandezza**, intendendo l'altezza massima a maturità della specie secondo il seguente schema:

- alberi di 1° grandezza altezza > a 15 ml.
- alberi di 2° grandezza altezza compresa tra 8-10 e 15 ml.
- alberi di 3° grandezza altezza < a 8-10 ml.

**indici previsti nel Regolamento Edilizio Comunale*

ART. 6 DIMENSIONI ALL'IMPIANTO

Ogni nuovo impianto di alberi dovrà essere effettuato con materiale vivaistico avente le seguenti caratteristiche minime:

circonferenza minima cm 20* e altezza minima 3 ml.

*misurata a 1,30 ml. da terra.

Ogni nuovo impianto di arbusti dovrà essere effettuato con materiale vivaistico avente le seguenti caratteristiche minime:

altezza minima 1 ml.

Tutte le piante dovranno presentare una forma naturale priva di evidenti difetti morfologici.

ART. 7 DISTANZE D'IMPIANTO PER I NUOVI IMPIANTI E DISTANZE TRA ALBERI ESISTENTI E AGGETTI ESTERNI DEGLI EDIFICI

Nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate le seguenti distanze di impianto:

- Per quanto concerne le **distanze minime di impianto tra gli alberi**, per i nuovi impianti devono essere applicate le indicazioni riportate nell' **Allegato 3**.
- Per quanto concerne le **distanze minime dai confini di proprietà**, i nuovi impianti di alberi (ad esclusione degli alberi pubblici stradali), in deroga agli articoli 894, 895 e 896 del codice civile, possono essere piantati ad una distanza minima dal confine di 2 ml..

Per le distanze delle siepi dai confini di proprietà restano validi gli art.894, 895 e 896 del codice civile.

- Per quanto concerne le **distanze minime dagli edifici** devono essere applicate le indicazioni riportate nella seguente tabella:

ALBERI DI NUOVO IMPIANTO	Distanza minima dal fusto agli sbalzi esterni degli edifici (es. terrazzi)	Specie di 1° e 2° grandezza	Specie di 3° grandezza o di 2° grandezza, purchè con chioma di forma piramidale stretta o colonnare
		2,50 ml.	2,00 ml.
ALBERI PREESISTENTI	Distanza minima dal fusto agli sbalzi esterni degli edifici (es. terrazzi)	2,00 ml.	1,50 ml.

ART. 8 ZONA DI PERTINENZA DELL' ALBERO

La zona di pertinenza dell'albero (o ZPA), distinto in classe di grandezza in base all'Allegato 3, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dal raggio a terra a partire dal filo del tronco dell'albero secondo il seguente schema:

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN ML.
Alberi monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	3 ml.
Alberi 1° grandezza (altezza a sviluppo completo > 15 ml.)	2,5 ml.
Alberi 2° grandezza (altezza a sviluppo completo 8-10 - 15 ml.)	1,5 ml.
Alberi 3° grandezza (altezza a sviluppo completo < 8-10 ml.)	1 ml.

La zona di pertinenza degli alberi deve essere lasciata obbligatoriamente a terreno nudo (pacciamato, inerbato o impiantato con specie vegetali tappezzanti) o pavimentata con grigliato filtrante in cemento o materiale plastico o altri materiali permeabili su letto di materiali permeabili.

E' fatto divieto di rendere impermeabili con pavimentazioni continue o altre opere edilizie le zone di pertinenza degli alberi.

Nelle zone di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale imputrescibile o impermeabilizzante.

Per le altre norme relative alle zone di pertinenza degli alberi si rimanda al cap. 5.

ART. 9 DISTANZE DEGLI ALBERI DALLE RETI TECNOLOGICHE

Distanze dai pali della pubblica illuminazione

Per quanto riguarda la distanza degli alberi sia pubblici che privati, dai pali della pubblica illuminazione, si definisce che tale distanza è variabile a seconda delle dimensioni dell'albero adulto e a seconda del tipo di lampione previsto, in considerazione del fatto che la chioma non deve interferire con i lampioni stradali e con il cono luminoso, risultante dal calcolo illuminotecnico; comunque in linea generale, definita "a" la distanza fra due lampioni e "b" la distanza fra tronco e lampione, si potranno adottare:

- con lampioni piccoli (H. 3,5 - 5) $b = a/3$ con un sesto minimo di 5/6 mt
- con lampioni medio-grandi (H. > 5) $b = a/2$

Distanze dalle utenze sotterranee

Per gli alberi di nuovo impianto, devono essere rispettate le distanze minime per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA DALLE UTENZE
Alberi monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	3 ml.
Alberi 1° grandezza (altezza a sviluppo completo > 15 ml.)	2,5 ml.
Alberi 2° grandezza (altezza a sviluppo completo 8-10 - 15 ml.)	1,5 ml.
Alberi 3° grandezza (altezza a sviluppo completo < 8-10 ml.)	1 ml.

In caso di rifacimento di reti tecnologiche sotterranee le misure sopra riportate si intendono non prescrittive e in casi di comprovata impossibilità sarà accolta l'esigenza di operare anche a distanza inferiore, purchè vengano adottate misure tecnologiche di salvaguardia compensative, al fine di non danneggiare gli apparati radicali.

Distanze dalle linee ferroviarie

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202 del 12 novembre 1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella.

TIPO DI VEGETAZIONE	ALTEZZA	DISTANZA MINIMA
Alberi	> 4 ml.	Altezza massima dell'albero a maturità aumentata di 2 ml.
Arbusti e alberi	< 4 ml.	6 ml.

TIPO DI VEGETAZIONE	ALTEZZA	DISTANZA MINIMA
Siepi	> 1,50 ml.	6 ml.
Siepi	< 1,50 ml.	5 ml.

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 ml. dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

CAPITOLO 3

ISTRUTTORIA RILASCIO PARERI SU PROGETTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE PRIVATO AI FINI DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE

ART. 10 CASI DI PRESENTAZIONE

Nei casi relativi a **nuove costruzioni (anche per demolizione dell'esistente)** o **interventi edilizi che modificano la situazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti** i progetti degli interventi edilizi dovranno essere corredati da un **Progetto di sistemazione del verde** redatto e firmato da un **tecnico abilitato**, che sarà esaminato ai fini del rilascio del Permesso di costruire.

Per interventi di sistemazione urbanistica in cui l'area scoperta ai sensi dell'art. 4 è > a 1500 mq, il **Progetto di sistemazione del verde** dovrà essere redatto e firmato da un **tecnico competente abilitato alla progettazione del verde (Dott. agronomo o forestale, Architetto, Architetto paesaggista, Perito agrario, Agrotecnico)**.

ART. 11 CASI PREVISTI DI ABBATTIMENTI DI ALBERI

Nella redazione del Progetto di sistemazione del verde dovrà essere perseguito l'obiettivo di salvaguardare gli alberi esistenti.

Nell'ambito dei casi previsti all'art. 10 si potrà prevedere di abbattere esclusivamente:

- alberi interessati dall'intervento edilizio, per i quali non siano perseguibili soluzioni tecniche alternative per la salvaguardia (evidenziato nella perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato (**Dottore agronomo o forestale**), che deve essere **obbligatoriamente** allegata);
- alberi secchi o in pessimo stato vegetazionale;
- alberi che manifestino difetti strutturali e fitosanitari interni che ne possono pregiudicare la stabilità (evidenziato nella **perizia tecnico-statica con tecnica VTA o perizia fitosanitaria** a firma di tecnico abilitato (**Dottore agronomo o forestale**), che deve essere **obbligatoriamente** allegata);
- alberi colpiti da sentenza giudiziale.

ART. 12 COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Nel caso si debbono abbattere alberi di elevato valore ornamentale e di dimensioni rilevanti, le cui caratteristiche risultano comprese nell' **Allegato 2 – Tabella 3**, l'Amministrazione comunale potrà disporre, in casi di rilevante importanza, di non concedere l'abbattimento o di concedere l'abbattimento imponendo al richiedente il versamento, a titolo di risarcimento della perdita del bene ambientale per la collettività, di un contributo pari al valore ornamentale dell'albero, calcolato secondo la metodologia indicata nell'**Allegato 4**, da utilizzare per la riqualificazione di aree verdi comunali.

Il calcolo del valore ornamentale deve essere effettuato da un tecnico del Servizio competente per la gestione del verde pubblico.

ART. 13 DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DA PRESENTARE

Il Progetto di sistemazione a verde, deve essere presentato in n. 2 copie cartacee e supporto informatico (CD), in formato CAD (dwg) all'Ufficio competente, allegato al progetto dell'intervento edilizio e deve comprendere i seguenti elaborati minimi:

1. **Planimetria quotata dello stato di fatto in scala 1:100** indicando come elementi minimi:
 - le caratteristiche principali e la posizione degli alberi (essenze, altezza, diametro del fusto a 1,30 ml. di altezza, sviluppo diametrico delle chiome allo stato attuale) e la numerazione progressiva
 - la proiezione ortogonale dei manufatti esistenti
 - i confini di proprietà
 - l'organizzazione delle aree scoperte (passi carrabili, pedonali, sentieri..)
 - l'alberatura stradale fronteggiante il lotto (essenze, altezza, diametro del fusto a 1,30 ml. di altezza, sviluppo diametrico delle chiome allo stato attuale) ed il dimensionamento dell'area viabile compreso i marciapiedi
 - i lampioni della pubblica illuminazione fronteggiante il lotto.
2. **Relazione tecnica progettuale** con indicazione analitica di:
 - criteri progettuali e delle scelte tecniche relative alle opere a verde (impiantistica, piantagioni alberi e arbusti, sviluppo aree scoperte, soluzioni tecniche per salvaguardia verde arboreo esistente es. palizzate di contenimento degli apparati radicali, scopertura radici con tecnica AIRSPADE®, ecc), attestante il rispetto della dotazione minima di alberi ed arbusti;
 - documentazione relativa alla richiesta di abbattimento di alberi esistenti, con eventuali allegati previsti all'art. 11.
3. **Planimetria quotata di progetto in scala 1:100**, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera, indicando come elementi minimi:
 - la disposizione dei singoli alberi, arbusti e siepi, evidenziando in verde le piante conservate, in giallo quelle da abbattere ed in rosso quelle da piantumare, il loro ingombro a maturità, indicando le distanze tra le piante ed i manufatti a intervento completato
 - indicazione e dettagli costruttivi di soluzioni tecniche per salvaguardia verde esistente, es. palizzate di contenimento
 - la proiezione dei manufatti a intervento completato (compresi aggetti, fondazioni..)
 - i confini di proprietà
 - l'organizzazione delle aree scoperte (piste ciclabili, percorsi pedonali, passi carrai, piscine), specificando caratteristiche dimensionali, tecniche...
 - la disposizione delle utenze aeree e sotterranee
 - l'alberatura stradale fronteggiante il lotto (essenze, altezza, diametro del fusto a 1,30 ml. di altezza, sviluppo diametrico delle chiome allo stato attuale) ed il dimensionamento dell'area viabile compreso i marciapiedi
 - i lampioni della pubblica illuminazione fronteggiante il lotto.
4. In caso l'intervento preveda anche la realizzazione o modifiche di piani interrati la planimetria prevista al punto 3 dovrà essere integrata con:
 - **Planimetria quotata di progetto del piano interrato in scala 1:100**
 - **Sezione quotata di progetto in scala 1:100**
 - **Relazione tecnica** con redazione di un piano tecnico di conservazione degli alberi, ivi compresa l'installazione di irrigazione automatica delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno (in caso di necessità di installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda).

5. **Documentazione fotografica del lotto prima dell'intervento**, con particolare riferimento alla presenza di situazioni da evidenziare.
6. **Foto della sagoma intera degli alberi da abbattere**, ed eventualmente foto di dettaglio che evidenziano situazioni particolari da segnalare.

ART. 14 RILASCIO PRESCRIZIONI TECNICHE – AUTORIZZAZIONI ALL'ABBATTIMENTO - TEMPI DI ESECUZIONE OPERE A VERDE

Sulla base della documentazione potranno essere rilasciate prescrizioni tecniche, che saranno recepite nell'atto finale e il cui rispetto sarà verificato d'ufficio successivamente alla data di fine lavori o alla data di scadenza dell'atto concessorio e/o autorizzativo per decorrenza dei termini di fine lavori.

L'autorizzazione all'abbattimento di eventuali alberi in abbattimento è recepita nell'atto finale.

ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE E VERIFICA PIANTAGIONE ALBERI

In caso siano previste piantagioni di alberi, il Permesso di costruire sarà rilasciato solo previo versamento alla Tesoreria Comunale di **€. 2.000,00 in liquidi o in titoli per ogni albero da mettere a sedime**, a garanzia della loro piantagione.

L'effettiva piantagione e il conseguente attecchimento degli alberi di nuova piantagione saranno verificati successivamente alla data di fine lavori o alla data di scadenza dell'atto concessorio e/o autorizzativo per decorrenza dei termini di fine lavori.

In caso di verifica di inottemperanza alle condizioni previste per le nuove piantagioni di sostituzione l'Amministrazione procederà ad introitare il deposito cauzionale corrispondente, che verrà utilizzato per la riqualificazione di aree verdi comunali.

ART. 16 CONTROLLI A CAMPIONE

Saranno effettuati controlli a campione sia in fase di istruttoria per il rilascio del Permesso di costruire, che a conclusione dei lavori relativi alle opere a verde.

CAPITOLO 4

ABBATTIMENTI ALBERI PRIVATI

ART. 17 CASI AMMESSI – DOTAZIONE MINIMA

L'abbattimento di alberi privati sottoposti a tutela ai sensi dell'**Allegato 2 – Tabella 1** del presente Regolamento è ammesso di norma solo nei casi di stretta necessità quali:

1. alberi secchi o in pessimo stato vegetazionale
2. alberi di buono o elevato valore ornamentale, che provochino danni strutturali a edifici e per i quali non siano perseguibili soluzioni tecniche alternative per la salvaguardia (evidenziato nella **Perizia tecnica** a firma di tecnico abilitato che abbia competenze nella verifica delle problematiche strutturali su edifici, che deve essere **obbligatoriamente** allegata);
3. alberi che manifestino difetti strutturali e fitosanitari interni che ne possono pregiudicare la stabilità (evidenziato nella **perizia tecnico-statica con tecnica VTA o perizia fitosanitaria** a firma di tecnico abilitato (**Dottore agronomo o forestale**), che deve essere **obbligatoriamente** allegata);
4. alberi colpiti da sentenze giudiziarie
5. casi di pubblica utilità ed incolumità pubblica (decisi dalle Autorità Pubbliche competenti)

L'abbattimento di alberi privati sottoposti a tutela ai sensi dell' **Allegato 2 – Tabella 1** deve comunque preservare le dotazioni minime di verde previste all'art. 4 e le eventuali piantagioni previste dovranno essere conformi a quanto previsto agli art. 5 e 6 .

ART. 18 DIVIETI – CASI PARTICOLARI – SANZIONI

È fatto divieto a chiunque di abbattere su tutto il territorio comunale senza il rilascio della preventiva Autorizzazione/Dia gli alberi privati sottoposti a tutela ai sensi dell' **Allegato 2 – Tabella 1 e 2**.

Inoltre, in caso di accertamento di abbattimenti non autorizzati di alberi di elevato valore ornamentali e di dimensioni rilevanti, le cui caratteristiche risultano comprese nell' **Allegato 2 – Tabella 3**:

- può essere prevista una sanzione accessoria pari al danno ambientale provocato;
- l'Amministrazione comunale procederà anche alla denuncia presso l'Autorità giudiziaria per procurato danno ambientale, ai sensi della Legge n. 349/86, nei casi in cui si ravvisino gli estremi, per avvenuta compromissione dell'ambiente, degli equilibri ecologici che garantiscono la vita di determinate specie di animali e vegetali e dell'armonia estetica dei luoghi.

A seguito di accertamento di abbattimenti non autorizzati verranno sanzionati il proprietario dell'albero e l'eventuale soggetto terzo che ha effettuato l'intervento, in caso di accertamento durante l'esecuzione dello stesso.

Gravi danneggiamenti all'apparato aereo e radicale che abbiano compromesso la vita e/o la stabilità degli alberi sottoposti a tutela, fino a provocarne anche la morte (es. trivellazioni del fusto, scortecciature totali del cambio del fusto, gravi ed estese recisioni totali di radici portanti), oltre a disseccamenti rapidi ed improvvisi degli alberi stessi, verranno considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

Sui lotti di terreno su cui erano presenti gli alberi abbattuti senza Autorizzazione/Dia verrà imposta la piantagione sostitutiva, la cui esecuzione dovrà essere comunicata per consentire il controllo dell'attecchimento, che avverrà 18 mesi dopo il ricevimento della comunicazione.

Entro i 18 mesi dalla comunicazione di avvenuta piantagione sostitutiva sarà vietato presentare pratiche edilizie. Eventuali pratiche presentate in contrasto a tale comma verranno pertanto archiviate.

Nel caso di richiesta di abbattimento di alberi di elevato valore ornamentale, le cui caratteristiche risultano comprese nell' **Allegato 2 – Tabella 3**, l'Amministrazione comunale potrà disporre, in casi di riscontrata rilevante importanza, di non concedere l'autorizzazione all'abbattimento, in quanto lo stesso si configurerebbe come una riduzione di valore paesaggistico per la collettività e per la zona in cui insiste l'albero, sempreché non sussistano gravi condizioni di pericolosità verificabili.

ART. 19 ITER PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO DI PIANTE PRIVATE (ALLEGATO 2 TABELLA 1)

Il privato che a seguito di una delle motivazioni riportate all'articolo 17 intende abbattere un albero di sua proprietà, le cui caratteristiche ricadano nell' **Allegato 2 – Tabella 1**, deve compilare apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali competenti e su Internet in bollo vigente da presentare completo della seguente documentazione:

- **n. 1 copia planimetria del lotto**, ridotta alle scale opportune 1:100 in cui siano riportate la disposizione dei singoli alberi, evidenziando gli alberi ad alto fusto (in verde le piante conservate, in giallo quelle da abbattere ed in rosso quelle da piantumare) e lo schema riassuntivo del rispetto della dotazione minima di verde
- **superficie definitivamente non coperta a norma di P.R.G. vigente**
- **documentazione fotografica** costituita da fotografia dell'intera sagoma degli alberi da abbattere e da foto di dettaglio con evidenziati i difetti che ne pregiudichino la stabilità
- **perizia tecnica** a firma di tecnico abilitato (*in caso di gravi danni a parti strutturali dell'edificio*)
- **perizia statica-fitosanitaria** a firma di tecnico abilitato (*in caso di gravi difetti strutturali dell'albero*)
- eventuale **sentenza giudiziale**
- **verbale di assemblea** relativo alla richiesta di abbattimento alberi privati (*in caso di domande presentate da Amministratori condominiali*)

Il procedimento amministrativo si conclude in 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di abbattimento.

In assenza di prescrizioni, **il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda**, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di 30 giorni il provvedimento di diniego o di autorizzazione con prescrizioni, ovvero non procede alla richiesta di integrazioni o ulteriori comunicazioni.

E' consentito procedere con l'abbattimento **entro 12 mesi** dal termine dei 30 giorni dalla presentazione della domanda in assenza di comunicazioni o dalla data di notifica della autorizzazione e, in presenza di permesso di costruire, prorogabile fino alla validità dello stesso.

L'istanza di presentazione della domanda (in caso di silenzio assenso) o l'autorizzazione dovranno essere disponibili in cantiere all'atto dell'intervento ed esibite in caso di richiesta.

L'eventuale piantagione di piante in sostituzione delle piante da abbattere, è evidenziata, rispettivamente per essenze, nell'autorizzazione rilasciata, e dovrà essere effettuata entro lo stesso termine di validità dell'autorizzazione secondo le indicazioni contenute nel cap. 2.

In caso siano previste piantagioni in sostituzione, l'autorizzazione all'abbattimento potrà essere rilasciata solo previo versamento alla Tesoreria Comunale **di €.** **500,00 in liquidi o in titoli per ogni albero da mettere a sedime, a garanzia della loro piantagione.**

L'effettiva piantagione di sostituzione ed il relativo attecchimento saranno verificati d'ufficio successivamente al termine di validità dell'autorizzazione.

In caso di verifica di inottemperanza alle condizioni previste per le nuove piantagioni di sostituzione l'Amministrazione procederà ad introitare il deposito cauzionale corrispondente, che verrà utilizzato per la riqualificazione di aree verdi comunali.

ART. 20 ITER PER LA COMUNICAZIONE (DIA) DI ABBATTIMENTO DI ALBERI PRIVATI (ALLEGATO 2 TABELLA 2)

Il privato che a seguito di una delle motivazioni riportate all'articolo 17 intende abbattere un albero di sua proprietà, le cui caratteristiche ricadano nell' **Allegato 2 –Tabella 2** , può seguire una procedura semplificata, compilando apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali competenti e su Internet in bollo vigente da presentare completo della seguente documentazione:

- **documentazione fotografica** costituita da fotografia dell'intera sagoma degli alberi da abbattere e da foto di dettaglio con evidenziati i difetti che ne pregiudichino la stabilità

Si procederà al controllo della documentazione presentata e, nel caso che nel termine di 30 giorni dalla presentazione non siano stati comunicati rilievi, il privato potrà procedere all'abbattimento.

E' consentito procedere con l'abbattimento **entro 12 mesi** dal termine dei 30 giorni dalla presentazione della domanda in assenza di comunicazioni.

L'istanza di presentazione della domanda dovrà essere disponibile in cantiere all'atto dell'intervento ed esibita in caso di richiesta.

In fase di istruttoria potranno essere effettuati controlli a campione sulle pratiche presentate.

ART. 21 COMUNICAZIONE DI CADUTA ACCIDENTALE ALBERO

Nel caso la caduta di un albero sia dovuta a sinistri o calamità naturali il proprietario ne dovrà dare comunicazione, entro 7 giorni dall'evento, compilando apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali competenti e su Internet da presentare completo della seguente documentazione:

- **documentazione fotografica** costituita da fotografia dell'intera sagoma dell'albero caduto

Si procederà al controllo della documentazione e verrà comunicata entro 30 giorni la presa d'atto di quanto accaduto.

ART. 22 RILASCIO AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO PER IMMEDIATA PERICOLOSITÀ ALBERO PRIVATO

In caso di repentino ribaltamento con sollevamento del terreno o stroncamento del fusto di un albero privato, che ne pregiudichi la sussistenza in loco, con evidente pericolo per la pubblica e privata incolumità, su segnalazione del proprietario, gli agenti del Settore Polizia Municipale – Ufficio Vigilanza Pinetale, provvederanno all'accertamento e al rilascio di autorizzazione all'abbattimento d'urgenza.

CAPITOLO 5

NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE

ART. 23 OBBLIGHI E DIVIETI NELLE AREE DI CANTIERE PUBBLICHE E PRIVATE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento, ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante, **sia pubbliche che private**.

Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come **Zona di pertinenza dell'albero o ZPA** (vedi articolo 8) o sulle piante stesse:

- a. il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici o il versamento dell'acqua di lavaggio delle betoniere;
- b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c. l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura, il costipamento e la vibratura;
- d. causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte dell'albero;
- e. l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e similari salvo quanto riportato;
- f. il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- g. il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;
- h. il posizionamento di sorgenti di calore (es. stufe, funghi riscaldanti, ecc);
- i. i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;

Per il solo punto i. Il Servizio competente alla gestione del verde pubblico potrà concedere eventuali deroghe per lavori su suolo pubblico in condizioni particolari, la cui esecuzione non pregiudichi la stabilità generale degli alberi.

In **Allegato n. 5** sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.

ART. 24 - LAVORI DI SCAVO IN PRESENZA DI ALBERATURE PUBBLICHE E SU AREE VERDI PUBBLICHE

La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore a quanto stabilito nella tabella sottoriportata:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA
Alberi monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	3 ml.
Alberi 1° grandezza (altezza a sviluppo completo > 15 ml.)	2,5 ml.
Alberi 2° grandezza (altezza a sviluppo completo 8-10 - 15 ml.)	1,5 ml.
Alberi 3° grandezza (altezza a sviluppo completo < 8-10 ml.)	1 ml.

Il Servizio competente alla gestione del verde pubblico potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico o concedere eventuali deroghe alle distanze minime per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

1. per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);
2. per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
3. per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati:

- **a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione (AIRSPADE®) allo scopo di consentirne la corretta individuazione delle radici, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.**
- **in caso sia concesso effettuare recisioni di radici, devono essere asportate con taglio netto manuale e rifinite immediatamente in modo da avere una ferita a superficie liscia e ben nitida.**
- **procedendo, immediatamente, ad una disinfezione della ferita e ad una protezione della stessa mediante la sua ricopertura con apposite paste cicatrizzanti fungicida.**

Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingi tubo, senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.

Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.

Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante.

I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

Qualora vi sia il dubbio che uno scavo e successivo riempimento abbiano prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del Servizio competente alla gestione del verde pubblico possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.

Le manomissioni in corrispondenza di singoli alberi o alberate di Platano dovranno essere

sottoposte ad esame e relativo parere tecnico vincolante oltre che del Servizio Verde e Pinete, anche del Settore Fitosanitario della Regione Emilia Romagna, ai sensi del D.M. 17/04/1998 e della Circolare Ministeriale n. 33686 del 18 giugno 1998 "*Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano, Ceratocystis fimbriata*". È compito del Servizio Verde e Pinete quale custode del patrimonio arboreo cittadino, inoltrare le richieste alla Regione Emilia Romagna.

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'atto autorizzatorio comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

La procedura per la regolamentazione dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni delle aree verdi e alberate pubbliche sarà oggetto di uno specifico Regolamento comunale sulle manomissioni e pertanto il presente articolo rimane in vigore fino all'approvazione dal parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento.

ART. 25 PROTEZIONE DEGLI ALBERI PUBBLICI E PRIVATI

E' fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento, ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità degli alberi, **sia pubblici che privati**, come di seguito indicato.

Gli alberi presenti nell'area di cantiere devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.

Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).

In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.

I rami e le branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o ripiegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto che dovranno essere rimossi a fine lavori.

I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Possono essere concesse deroghe per lavori pubblici su richieste debitamente motivate.

In **Allegato n. 5** sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.

ART. 26 DEPOSITO DI MATERIALI SU AREE PUBBLICHE

E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le zone di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale.

In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, debitamente circostanziati, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione suolo pubblico agli Uffici competenti in materia che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere del Servizio competente alla gestione del verde pubblico.

ART. 27 TRANSITO DI MEZZI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE

In corrispondenza della zona di pertinenza degli alberi è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata grigliata in prossimità dell'apparato radicale stesso.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della zona di pertinenza in area pubblica, su prescrizione del Servizio competente alla gestione del verde pubblico, la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.

ART. 28 ACCESSI PEDONALI, RECINZIONI E PASSI CARRABILI

Per la realizzazione di accessi pedonali, recinzioni e passi carrabili occorrà rispettare quanto stabilito dall'art. 68 del Regolamento Edilizio Comunale.

E' vietata l'apertura di accessi pedonali su aree verdi pubbliche attrezzate (parchi, giardini..), salvo situazioni funzionalmente migliorative alla fruizione dell'area, per le quali possono essere concesse deroghe.

L'eliminazione o modifica di un'eventuale aiuola per la realizzazione del passo carrabile dovrà essere preventivamente accordata dal Servizio competente alla gestione del verde pubblico che provvederà ad impartire le necessarie indicazioni.

CAPITOLO 6

SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE E INTERVENTI FITOSANITARI SULLE AREE VERDI E SUGLI ALBERI PRIVATI

ART. 29 MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRIVATE

I proprietari o gli utilizzatori di aree verdi o di aree con presenza di alberi sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture e infrastrutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica o per preservare idonee condizioni estetiche di decoro e sanitarie.

I proprietari di aree incolte o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce, messa in sicurezza delle alberature e asportazione dei rifiuti, eliminazione di pozze di acqua stagnante, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica.

ART. 30 POTATURE E TAGLIO RADICI ALBERI PRIVATI

Sono vietati:

- Gli interventi di capitozzatura (asportazione totale di tutte le branche primarie);
- Gli interventi di asportazione o raccorciamento di singole branche primarie vive superiori a 30 cm di diametro per le conifere e 15 cm per le latifoglie.

Sono eventualmente ammessi casi particolari (tutori vivi delle piantate, gelsi da capitozza, salici da capitozza, interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità, casi previsti da Codice della Strada), debitamente documentati.

Gli interventi di potatura alle conifere devono essere eseguiti evitando raccorciamenti di branche, (pratica negativa della potatura a bonsai), che in caso risultassero eseguiti, agli effetti del presente regolamento, verranno conseguentemente sanzionati.

Le potature devono essere eseguite sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, eseguendo tagli di ritorno su latifoglie e diradamento di rami soprannumerari o in fase di disseccamento su conifere e latifoglie, interessando rami di diametro inferiore a cm 10; i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte vegetativa senza lasciare monconi.

Nel caso di alberi di platano occorrerà seguire la normativa vigente (vedi **Allegato 7**).

E' fatto divieto al proprietario del terreno di recidere radici di alberi posti su proprietà private altrui, che si addentrino nel suo fondo, in deroga all'art. 896 del codice civile.

E' fatto divieto al proprietario del terreno di recidere rami di alberi posti su proprietà private altrui, che si addentrino nel suo fondo.

ART.31 REGOLAMENTAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA E DELLE AREE INCOLTE

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

In particolare per parchi, giardini e verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

Soltanto per le alberature stradali e le piccole aiuole, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si potrà

intervenire con erbicidi a basso impatto ambientale registrati per l'uso in aree civili, parchi e ornamentali.

Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1469 del 07.09.98 chiunque per se o per conto terzi, distribuisce prodotti diserbanti su aree extragricole, deve dare preventiva comunicazione ai Servizi di Prevenzione della AUSL, alle sezioni territoriali dell'ARPA competenti per territorio ed al Comune di Cervia, almeno cinque giorni prima del trattamento.

Si sottolinea che per aree extragricole, si considera le aree non soggette a coltivazione quali le aree pertinenti a piazzali e tratte ferroviarie, autostazioni, porti, aree di distribuzione carburante, viali, bordi stradali, parchi, giardini, campi sportivi, golene e sponde di canali, bacini idrici, fossi e scoline non pertinenti ad aree agricole.

Durante la distribuzione dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni dettate dalla delibera sopracitata.

Per quanto riguarda il controllo della vegetazione negli alvei e nelle zone di espansione dei corsi d'acqua occorrerà fare riferimento a quanto previsto dalla "Direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia Romagna" approvata con D.G.R. n. 3939 del 06.09.94.

E' sempre vietato incendiare la vegetazione infestante nelle aree verdi pubbliche e private.

ART. 32 VEGETAZIONE SPORGENTE SU VIABILITÀ PUBBLICA

Il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.

In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a **quota superiore a ml. 5,10** rispetto al medesimo.

Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniquale volta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.

Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire l'Amministrazione comunale delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate.

L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.

Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

ART. 33 PREVENZIONE FITOSANITARIA

Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli alberi affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a. la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
- b. l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- c. la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
- d. l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- e. il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.

Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità dell'albero stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

ART. 34 SALVAGUARDIA FITOSANITARIA

In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Forestale, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente

eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

ART. 35 MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA

Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti. Esse si attuano con attività di:

- intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
- imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.

Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, attualmente riguardano le seguenti patologie:

- *Cancro colorato del platano (agente patogeno: Ceratocystis fimbriata);*
- *Colpo di fuoco batterico (agente patogeno: Erwinia amylovora);*
- *Processionaria del pino (agente patogeno: Thaumetopoea pityocampa).*

Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Art. 35.1 Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano, considerato che al momento risulta la malattia più grave presente sul territorio cittadino, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" (vedi **Allegato n. 7**) e s.m.i., dalla relativa circolare applicativa (vedi **Allegato n. 7**), nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.

Art. 35.2 Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico

La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica" (vedi **Allegato n. 7**) e s.m.i..

Art. 35.3 Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal D.M. del 30.10.2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa" (vedi **Allegato n. 7**).

ART. 36 LOTTA ALLA CAMERARIA OHRIDELLA

La Cameraria ohridella è un micro-lepidottero che aggredisce le piante di ippocastano provocando la caduta anticipata delle foglie in estate ed alterando l'equilibrio fisico-chimico delle piante.

Il danno provocato dall'insetto è ovvio in quanto la caduta delle foglie, oltre ad alterare l'equilibrio dell'albero, provoca problemi nutrizionali anche se parrebbe non portare la pianta alla morte.

Le tecniche utilizzate consistono in micro-iniezioni al fusto con prodotti insetticidi specifici che consentono un assorbimento rapido da parte dell'albero, eliminando completamente il rischio di una diffusione del prodotto nell'ambiente.

Per esemplari isolati posti all'interno di proprietà private o pubbliche recintate può valere il ricorso a interventi fitoiatrici tradizionali mediante irrorazione di prodotti quali Imidacloprid, Abamectina, Acephate sulla chioma. In tutti i casi l'intervento deve essere eseguito dopo la fioritura per evitare danni alla entomofauna protetta (Apis mellifera).

ART. 37 INTERVENTI CONTRO GLI INSETTI PERICOLOSI E FASTIDIOSI

Le specie di insetti più pericolose (quali, ad esempio: tingide, processionaria del pino e della quercia, limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono tutte in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), perciò, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato, oltre a seguire semplici accorgimenti di carattere generale, come evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccogliarli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini.

Occorre inoltre far riferimento alle indicazioni delle ASL.

ART. 38 IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

In caso di utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione degli alberi ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- scarso impatto ambientale. In particolare, deve essere valutata la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti in materia: D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255; D.M. 6 marzo 1978; D.M. 31 agosto 1979; D.M. 20 luglio 1980; D.P.R. n. 223/1988; D.Lgs. 194/1995; D.P.R. n. 290/2001 ed eventuali modifiche e successive integrazioni di ognuno di questi decreti.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidono di effettuare trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.

Per il controllo di alcuni parassiti in ambiente urbano si informa che è possibile l'utilizzo dell'endoterapia⁽¹⁾.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere evitate.

E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.

E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano (L.R. 28 dicembre 1989 n. 76).

- (1) Tale metodo si basa sul principio per cui, introducendo una sostanza caratterizzata da proprietà sistemiche direttamente nel tronco e/o nelle radici superficiali questa, attraverso il sistema vascolare della pianta, si ridistribuisce nella chioma.
- Questa metodologia di trattamento presenta alcuni vantaggi:
- una prolungata persistenza d'azione, che in molti casi permette di effettuare i trattamenti ad anni alterni;
 - una riduzione delle dosi di applicazione dei fitofarmaci;
 - una minore dispersione nell'ambiente, quindi un minore impatto ambientale.
- La metodologia endoterapica attualmente in vigore prevede in genere due categorie differenti di applicazione:
- iniezione ad assorbimento naturale tramite infusione (flebo);
 - iniezione a pressione, o micropressione, se il prodotto viene introdotto in maniera più o meno forzata all'interno del sistema vascolare dell'albero.

CAPITOLO 7

REGOLAMENTAZIONE DELLA FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI

ART. 39 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente Capitolo si applicano a tutte le aree a parco, giardino, bosco o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, a tutte le alberature stradali, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

Esse perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi e giardini, come è avvenuto per la **Pineta Comunale di Cervia** che non sono comunque sostitutivi ma integrativi del presente Regolamento.

La Pineta Comunale di Cervia è soggetta alle disposizioni previste nel Regolamento D'Uso (approvato con atto C.C. n. 16 del 18.04.2000), salvo specifici riferimenti previsti negli articoli seguenti, che integrino e non sostituiscano quanto già espressamente disposto nel Regolamento (Allegato 8).

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

ART. 40 MANIFESTAZIONI - INSTALLAZIONI PRECARIE

All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e l'installazione di strutture precarie adibite ad attività di spettacolo viaggiante, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.

La disponibilità delle aree per l'effettuazione delle iniziative, escluse quelle in concessione a terzi non soggette a tale comma, è concessa previo parere del Servizio competente alla gestione del verde pubblico, che dovrà ricevere entro 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza di richiesta di parere, inviata dall'Ufficio comunale competente, accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo.

ATTIVITÀ CONSENTITE

Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:

- l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali);
- l'accesso a veicoli a motore è consentito con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) come indicato dal Servizio competente alla gestione del verde pubblico nel parere vincolante;
- l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno) e utilizzati per il

trasporto collettivo;

- l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere purchè installate in conformità alle norme vigenti;
- l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa su strutture presenti, con esclusione dell'affissione ad alberature e arbusti

ATTIVITÀ NON CONSENTITE

Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di tappeti erbosi di aiuole ornamentali.

OBBLIGHI

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione ed entro il termine massimo delle 24 ore successive.

DEPOSITO CAUZIONALE

In caso di eventi di particolare entità, a garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area), potrà essere richiesta dal Servizio competente per la gestione del verde pubblico apposito deposito cauzionale di importo stabilito in funzione della tipologia e dimensione dell'iniziativa, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, che dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto del Servizio Verde e Pinete prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.

La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici del Servizio competente alla gestione del verde pubblico avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio.

Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione.

I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda cittadina preposta o che sono situati ai margini della strada, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.

Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere la disponibilità dell'area per iniziative per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.

Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere) devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

ART. 41 DIVIETI COMPORTAMENTALI E DIVIETI DI UTILIZZO IMPROPRIO DEGLI SPAZI VERDI

A) Divieti comportamentali

Negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- fumare all'interno delle pinete e nei sentieri di transito
- accendere fuochi per qualsiasi scopo ed uso e lasciare mozziconi di sigarette accesi nelle aree in cui è ammesso fumare. Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta.
- il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato
- l'accatastamento di materiale infiammabile
- l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- l'impermeabilizzazione del suolo
- gli scavi non autorizzati
- il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi di distribuzione di diserbanti, essicanti o qualsiasi altro prodotto che possa portare all'essiccazione o danneggiare la vitalità degli alberi e prati e gli interventi relativi al servizio sgombero neve
- l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi
- danneggiare e imbrattare la segnaletica
- danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno
- raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi e disturbare la nidificazione in atto
- qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico
- calpestare le aiuole fiorite
- calpestare i tappeti erbosi di tutte le aiuole ornamentali e dei siti erbosi ove sia espressamente vietato con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto
- passare sui bordi o all'interno delle fontane ornamentali a piedi o in altro modo
- tenere un comportamento contrario alla pubblica decenza e provocare rumori molesti
- scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite

B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti di materiale di qualsiasi genere (volantini, striscioni, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate, di cartellonistica illustrativa di attività di servizio, se non preventivamente autorizzati esclusivamente per eventi o manifestazioni di importanza rilevante per l'amministrazione e nel rispetto delle prescrizioni espresse nel successivo articolo
- mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici del Servizio competente alla gestione

del verde pubblico

- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole
- introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini
- permettere il pascolo non autorizzato di animali
- campeggiare e pernottare
- effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi
- sono inoltre vietate tutte le attività ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone
- sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro
- inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

ART. 42 AFFISSIONE DI STRISCIONI PUBBLICITARI E LUMINARIE

Come riportato nell'articolo precedente è consentita l'affissione sui tronchi degli alberi di materiale, se preventivamente autorizzati, solo nei casi e nel rispetto delle prescrizioni sottoesposti:

Striscioni pubblicitari

- Possono essere autorizzati esclusivamente striscioni con estremi collocati su alberi relativi ad eventi o manifestazioni di importanza rilevante per l'amministrazione e a tempo determinato
- Devono essere collocati ad una altezza tale che il bordo inferiore sia ad una altezza non inferiore a ml. 5,10 di altezza dal piano viabile
- Devono essere forniti di finestrature tali da permettere il passaggio di correnti d'aria ed evitare in tal modo l'effetto vela
- La localizzazione può avvenire nei seguenti tratti di vie alberati:
 - Viale Matteotti, fra la I e la III Traversa
 - Viale 2 Giugno, fra la Rotonda Mascagni e la Rotonda Cadorna
 - Viale Bologna, fra il Viale Romagna e la Rotonda I Maggio
 - Viale Roma, fra la Circonvallazione Sacchetti e il Vialetto del Parco della Rimembranza e in prossimità del civico 80
 - Viale Milazzo, fra la Via Caduti per la Libertà e la Via Volturmo
 - Viale Titano, fra la Rotonda con Via Emilia e il Parco Mediterraneo

Luminarie o altre strutture elettriche (es. diffusori sonori)

Sono consentite esclusivamente luminarie o altre strutture elettriche (es diffusori sonori), previa denuncia da parte di esercenti di attività produttive, da presentarsi su apposita modulistica all'Ufficio comunale competente, per il periodo richiesto, comprensivo dei tempi di montaggio e smontaggio e da installare nelle soluzioni e con le prescrizioni che seguono:

Addobbo alberi singoli o gruppo di alberi consecutivi su filare

- Le luminarie o altre strutture devono essere installate su alberi singoli o su gruppi di alberi consecutivi lungo un filare e devono essere poste esclusivamente lungo il tronco o lungo le ramificazioni principali e non nelle chiome e opportunamente fissate.
- L'alimentazione elettrica deve essere in bassa tensione (12-24 V), l'impianto deve essere protetto con interruttore differenziale magnetotermico a monte della linea di alimentazione, idoneo al carico dell'impianto e posizionato ad altezza non inferiore a 3 m dal piano del

marciapiede.

- L'impianto deve essere eseguito a regola d'arte e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi delle norme vigenti e la dichiarazione di corretto montaggio in ottemperanza alle prescrizioni devono essere detenute presso la sede a disposizione degli organi di vigilanza.

Addobbi su alberi posti trasversalmente ad una strada

- Le luminarie o altre strutture devono essere installate trasversalmente su viali per tratti consecutivi non inferiori a 100 m con estremi collocati sulle ramificazioni principali dei due alberi posti ai lati della via e opportunamente fissati.
- Le luminarie o altre strutture devono essere collocate trasversalmente ad una altezza non inferiore a 6 m dal piano viabile.
- L'alimentazione elettrica deve essere in bassa tensione (12-24 V), l'impianto deve essere protetto con interruttore differenziale magnetotermico a monte della linea di alimentazione, idoneo al carico dell'impianto e posizionato ad altezza non inferiore a 3 m dal piano del marciapiede.
- L'impianto deve essere eseguito a regola d'arte e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi delle norme vigenti e la dichiarazione di corretto montaggio in ottemperanza alle prescrizioni devono essere detenute presso la sede a disposizione degli organi di vigilanza.

Norme generali

- Per l'installazione è da evitarsi l'uso di legature in ferro e sono consentiti solo materiali estensibili quali corda, spago, plastica.
- Per la durata dell'autorizzazione il soggetto autorizzato è obbligato a mantenere tutte le installazioni in efficienza. In caso di pericolo o segnalazione di problematiche o danneggiamenti il soggetto autorizzato deve eseguire l'intervento di ripristino nelle 24 ore successive. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione della sanzione.
- Tutti i materiali installati, inclusi quelli utilizzati per le legature, devono essere asportati entro e non oltre il termine della durata dell'autorizzazione. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione della sanzione e l'obbligo di rimozione entro i 15 giorni successivi.

ART. 43 MODALITÀ DI ACCESSO E DI TRANSITO

- Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.
- Gli eventuali parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita determinazione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.
- Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.
- Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.
- In tutti gli spazi verdi, salvo se regolamentati, è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di cavalli.

- In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
- Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:
 - mezzi di soccorso;
 - mezzi di vigilanza in servizio;
 - mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
 - mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
 - mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area in possesso delle prescritte autorizzazioni;

In ogni caso tutti i mezzi indicati ad esclusione dei punti 1-2-3 dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito o l'ordinanza in vigore.
- Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso, il transito e la sosta alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali tracciati con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni
- Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti, fatta eccezione per la Pineta di Pinarella, dove è consentito ovunque l'accesso, il transito e la sosta delle biciclette e mountain bikes
- Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.
- Modalità di accesso in deroga al presente articolo potranno essere autorizzate soltanto per motivi adeguatamente documentati e che non siano in contrasto con la salvaguardia ambientale.
- Restano esclusi dai presenti divieti il personale del Comune o di imprese incaricate dal Comune per motivi di servizio, lavoro o vigilanza.

ART. 44 MODALITÀ DI RACCOLTA DELLA LEGNA E DELLE PIGNE, DEI FUNGHI, DEI TARTUFI, DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Negli spazi a verde pubblico:

- E' consentita la raccolta della legna di piccola pezzatura (diametro inferiore a 10 cm) caduta sul terreno, con il divieto di uso di motoseghe, mentre è vietata la raccolta di legna di grossa pezzatura (diametro superiore a 10 cm).
- E' consentita la raccolta di pigne già cadute a terra, mentre è vietata la raccolta di pigne dagli alberi, salvo casi autorizzati.
- E' vietata la raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco, fatta esclusione per quanto stabilito nel Regolamento d'uso della Pineta di Cervia (vedi **Allegato n.8**) e in eventuali Convenzioni specialistiche in atto tra l'Amministrazione comunale ed associazioni locali.

ART. 45 GIOCHI E ATTIVITÀ SPORTIVE

Negli spazi a verde pubblico:

- Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi

sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

- E' vietato il gioco con aeromodelli e auto modelli, mentre è consentito il gioco con aquiloni.
- Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.
- A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista nell'Allegato 6.
- Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.
- E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
- Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani.
- Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo (es. calcio, tennis o attività similari), se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

ART. 46 MODALITÀ DI CONDUZIONE DEI CANI

- In tutte le aree pubbliche è fatto obbligo per tutti i possessori di cani, di provvedere all'asportazione immediata e totale delle feci dalle aree pubbliche e alla loro conseguente introduzione, utilizzando appositi raccoglitori, nei cestini o cassonetti portarifiuti.
- E' vietato accedere con cani, anche se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, nelle aiuole, nei giardini, nei parchi attrezzati e di particolare pregio, così come evidenziato da apposita segnaletica.
- E' vietata la defecazione dei cani nel raggio di 100 ml. dalle aree attrezzate con giochi per bimbi, anche se non dotate di recinzioni.
- E' consentito accedere con i cani per la cosiddetta "sgambatura" nelle aree pubbliche di minore pregio e lungo i percorsi pedonali, purché pavimentati, dei parchi e lungo i viali. I parchi e giardini in cui è consentito l'accesso dei cani saranno evidenziate con segnaletica specifica. I possessori dovranno in ogni modo provvedere all'asportazione immediata delle deiezioni utilizzando appositi raccoglitori e provvedendo all'introduzione degli stessi nei cassonetti di raccolta dei rifiuti o nei cestini portarifiuti.
- Nelle aree dove è consentito l'accesso, i cani devono essere condotti al guinzaglio, ad esclusione delle zone ove è permessa la caccia e la raccolta dei tartufi secondo le modalità stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia. In tali zone nei periodi consentiti è permesso solo a soggetti in possesso di regolare licenza o autorizzazione di fare accedere cani anche senza museruola o guinzaglio.
- I cani di indole mordace devono inoltre essere muniti di museruola, secondo le modalità previste da norme nazionali.
- In tutte le aree cani gestite dall'Amministrazione, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali, oltre che rispettare le norme di civile comportamento e limitare

rumori nelle ore del riposo.

- E' vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane e zone umide e laghetti.
- Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, o ogni altro provvedimento che può apparire necessario all'occorrenza.

CAPITOLO 8

MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI E DELLE ALBERATE PUBBLICHE

ART. 47 LAVORI DI MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO

Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale degli alberi, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.

L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi e dei lavori attraverso appalti pubblici.

L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni onlus o di volontariato o singoli iscritti all'Albo del volontariato, la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento del Servizio competente per la gestione del verde pubblico.

Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, potrà essere disposta la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, verranno redatti i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.

Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione all'Amministrazione comunale, che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.

Qualora i lavori culturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dall'Amministrazione comunale, all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista.

ART. 48 AREE VERDI IN CONCESSIONE

I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (cimiteri, scuole, impianti sportivi, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento. Per ciò che concerne gli impianti sportivi, la potatura rimane in carico al concessionario gestore che mantiene in ogni caso le responsabilità di cui al precedente paragrafo, mentre gli abbattimenti sono a carico del Servizio competente per la gestione del verde pubblico.

I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Servizio tecnico competente, salvo diversamente disposto da specifiche Convenzioni.

Affinché il Servizio competente per conto dell'Amministrazione possa effettuare gli eventuali abbattimenti, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene sarà ritenuto responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale e di terzi.

Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria, dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

ART. 49 TUTELA DEGLI ALBERI PUBBLICI

E' vietato tagliare i rami degli alberi pubblici, anche di quelle che si protendono sul suolo privato, in deroga all'art. 896 del codice civile.

Analogo divieto vige sulle radici degli alberi pubblici, fatte salve le deroghe che potranno essere concesse dal Servizio Verde e Pinete nell'ambito di specifiche autorizzazioni per esecuzione di interventi essenziali.

Il proprietario del terreno non può pretendere la recisione di rami e radici degli alberi pubblici, che si addentrino nel suo fondo, in deroga all'art. 896 del codice civile.

ART. 50 SANZIONI ACCESSORIE PER DANNEGGIAMENTI AL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO

Nel caso si rilevino danni al patrimonio verde pubblico (alberi, arbusti, piante perenni, fioriture, manti erbosi, elementi di arredo verde come recinzioni, panchine, giochi..), il responsabile potrà essere perseguito a termini di legge fermo restando il diritto del Comune di Cervia a pretendere il risarcimento, prevedendo una sanzione accessoria secondo le modalità che seguono.

Il Servizio competente per la gestione del verde pubblico quantificherà economicamente l'eventuale **danno** provocato al patrimonio relativo al verde pubblico.

Per gli alberi il danno verrà calcolato in base al danno biologico e/o valore ornamentale secondo la metodologia presentata nell'**Allegato 4**, mentre per gli altri elementi danneggiati verrà effettuata apposita stima economica.

In caso di accertamento di danni rilevanti al patrimonio verde pubblico, l'Amministrazione comunale procederà anche alla denuncia presso l'Autorità giudiziaria per procurato **danno ambientale, ai sensi della Legge n. 349/86**, nei casi in cui si ravvisino gli estremi, per avvenuta compromissione dell'ambiente, degli equilibri ecologici che garantiscono la vita di determinate specie di animali e vegetali e dell'armonia estetica dei luoghi.

CAPITOLO 9

TUTELA ALBERI MONUMENTALI

ART. 51 ALBERI TUTELATI

La tutela degli alberi presenti sul territorio comunale cervese individuati da appositi decreti regionali (**Allegato 9**) ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2/77 e art. 39 della L.R. 11/88 è stata affidata al Comune di Cervia che provvede anche alla vigilanza.

L'Amministrazione Comunale, anche su segnalazione di enti e singoli cittadini, potrà proporre alla Regione Emilia Romagna, l'istituzione di ulteriori vincoli su alberature meritevoli di tutela.

In caso di inserimento di pianta privata nella lista degli alberi tutelati dalla Regione Emilia-Romagna la notifica viene effettuata ai proprietari.

Gli alberi di pregio sono soggetti alla particolare tutela dettata dalle norme vigenti.

ART. 52 OGGETTO DELLA TUTELA

La tutela è estesa sia alla parte epigea della pianta che all'apparato radicale. Per quanto riguarda i filari, è obbligatorio da parte del Comune, in accordo con la proprietà, il risarcimento delle fallanze con piantine allevate dal seme prodotto dalle piante tutelate.

Sono ammessi interventi sull'albero che siano mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, nonché potature limitate a casi di effettiva emergenza come schianti di rami, branche malate e pericolose, da attuarsi previa autorizzazione del competente Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante.

All'interno dell'area di insidenza della chioma o dell'area individuata dal comune sono vietate le seguenti opere previste al cap. 5 del presente Regolamento e comunque:

- impermeabilizzazione e compattazione del suolo
- alterazione del livello del terreno
- spandimento di diserbanti
- scavi
- deposito materiali

Qualunque fatto doloso o colposo che provochi il deperimento o la morte dei suddetti esemplari arborei è assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 32 della L.R. 11/88, fatta salva l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 18 della L. 349/86 in materia di danno ambientale.

CAPITOLO 10

VIGILANZA, SISTEMA SANZIONATORIO, NORME FINANZIARIE E MODIFICHE

ART. 53 DEFINIZIONE DELLE SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento dell'Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), **da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.**

Nella tabella di cui all' **Allegato n.6**, viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione.

E' fatta salva l'applicazione di altre sanzioni previste da normative specifiche Nazionali, Regionali e Locali.

Ai trasgressori verranno sequestrati tutti gli eventuali prodotti raccolti abusivamente.

Nel caso si verifichino comportamenti recidivi, il trasgressore sarà passibile dell'applicazione della massima sanzione e perderà ogni diritto all'ottenimento di eventuali autorizzazioni legate al verde urbano pubblico e privato.

Inoltre, se del caso, verrà considerata l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

ART. 54 NORME SULLA VIGILANZA

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. ed eventuali altri soggetti convenzionati.

ART. 55 NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio comunale ed il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e di ripristino ambientale.

L'aggiornamento eventuale, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni verrà deliberato con atto di Giunta Comunale.

ART. 56 MODIFICHE ALL'APPENDICE

Gli articoli inseriti in Appendice possono essere oggetto di modifiche e aggiornamenti che si renderanno necessari, mediante l'approvazione di atti dirigenziali.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 (Art.2)

ELENCO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE VIGENTI SOVRAORDINATE AL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

BENI CULTURALI, PAESAGGIO

Norme nazionali

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto Urbani).
- Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352 (Legge Melandri)".

LEGGI AMBIENTALI E FORESTALI

Norme Nazionali

- R.D.L. del 30 dicembre 1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- R.D. n. 1126/1926 - Regolamento per l'applicazione del R.D. n. 3267/1923.
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 - Conversione in legge, con modificazione del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (Legge GALASSO).
- Legge 18 maggio 1989, n.183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e s.m.i..
- Legge 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

FITOPATOLOGIA

Norme Nazionali

- Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".
- Circolare applicativa del Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato "Ceratocystis fimbriata".
- Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Thaumetopoea pityocampa".
- Decreto del 10 settembre 1999, n. 356 - Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica

URBANISTICA

Norme Comunali

- Piano Regolatore Generale di Cervia ed in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).

ALLEGATO 2 (Art. 3)

VEGETAZIONE OGGETTO DI TUTELA

TABELLA 1

Obbligo di domanda di abbattimento al Comune

ALBERI O ALBERETTI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Abete Tutte le specie	<i>Abies sp.</i>	Maggiociondolo	<i>Laburnum anagyroides</i>
Acero Tutte le specie (escluso Acero americano)	<i>Acer sp.</i>	Magnolia Tutte le specie	<i>Magnolia sp.</i>
Acero americano Diam. >50 cm	<i>Acer negundo</i>	Melia	<i>Melia azedarach</i>
Albero di giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>	Melo da fiore	<i>Malus floribunda</i>
Albizzia	<i>Albizia julibrissin</i>	Nespolo Diam >40 cm	<i>Mespilus germanica</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	Noce Diam >40 cm	<i>Juglans sp.</i>
Betulla Tutte le specie	<i>Betula sp.</i>	Olivello di boemia	<i>Eleagnus angustifolia</i>
Biancospino	<i>Crataegus sp.</i>	Olmo Tutte le specie	<i>Ulmus sp.</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	Ontano Tutte le specie	<i>Alnus sp.</i>
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>	Paulownia	<i>Paulownia tomentosa</i>
Catalpa	<i>Catalpa bignoides</i>	Pero da fiore	<i>Pyrus calleryana</i>
Cedro Tutte le specie	<i>Cedrus sp.</i>	Pino Tutte le specie	<i>Pinus sp.</i>
Ciliegio Diam >40 cm	<i>Prunus avium</i>	Platano Tutte le specie	<i>Platanus sp.</i>
Ciliegio da fiore	<i>Prunus sp.</i>	Pioppo Tutte le specie (escluso pioppo nero)	<i>Populus sp.</i>
Cipresso Tutte le specie	<i>Cupressus sp.</i>	Pioppo nero Diam. >40 cm	<i>Populus nigra</i>
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>	Pruno rosso	<i>Prunus cerasifera pissardi</i>
Falso cipresso	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Quercia Tutte le specie	<i>Quercus sp.</i>
Fico Diam >40 cm	<i>Ficus carica</i>	Robinia Diam. >50 cm	<i>Robinia pseudacacia</i>
Frassino Tutte le specie	<i>Fraxinus sp.</i>	Salice Tutte le specie	<i>Salix sp.</i>
Gelso Tutte le specie	<i>Morus sp.</i>	Sequoia	<i>Sequoia sempervirens</i>
Ginkgo	<i>Ginkgo biloba</i>	Spino di giuda	<i>Gleditsia triacanthos</i>
Ibisco ad alberello	<i>Hibiscus syriacus</i>	Sofora	<i>Sophora japonica</i>
Ippocastano Tutte le specie	<i>Aesculus sp.</i>	Sorbo Tutte le specie	<i>Sorbus sp.</i>
Kako Diam >40 cm	<i>Diospyrus kaki</i>	Tamerice ad alberello	<i>Tamarix gallica</i>
Lagestroemia ad alberello	<i>Lagerstroemia indica</i>	Tassodio	<i>Taxodium distichum</i>
Ligustro ad alberello	<i>Ligustrum japonicum</i>	Tiglio Tutte le specie	<i>Tilia sp.</i>
Liquidambar	<i>Liquidambar styracifolia</i>	Tuia Tutte le specie	<i>Thuja sp.</i>

ARBUSTI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	DIMENSIONE
Agrifoglio	<i>Ilex aquifolium</i>	Altezza > 3 m
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>	Altezza > 6 m
Bosso	<i>Buxus sempervirens</i>	Altezza > 3 m
Tasso	<i>Taxus baccata</i>	Altezza > 4 m

TABELLA 2**Obbligo di comunicazione di abbattimento DIA**

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Acero americano Diam 30-50 cm	<i>Acer negundo</i>
Ailanto Diam >50 cm	<i>Ailanthus altissima</i>
Ciliegio Diam 20-40 cm	<i>Prunus avium</i>
Noce Diam. <30 cm	<i>Juglans sp.</i>
Robinia Diam. 30-50 cm	<i>Robinia pseudacacia</i>
Kako Diam. 20-40 cm	<i>Diospyrus kaki</i>
Fico Diam. 20-40 cm	<i>Ficus carica</i>
Nespolo Diam. 20-40 cm	<i>Mespilus germanica</i>
Pioppo nero Diam 20-40 cm	<i>Populus nigra</i>

TABELLA 3

Specie con particolari caratteristiche oggetto di tutela

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	DIMENSIONI
Acero Tutte le specie (escluso Acero americano)	<i>Acer sp.</i>	Diametro > 50 cm
Frassino Tutte le specie	<i>Fraxinus spp.</i>	Diametro > 40 cm
Quercia Tutte le specie	<i>Quercus spp.</i>	Diametro > 40 cm
Platano Tutte le specie	<i>Platanus spp.</i>	Diametro > 40 cm
Tiglio Tutte le specie	<i>Tilia spp.</i>	Diametro > 50 cm
Pino domestico Pino marittimo	<i>Pinus domestica</i> <i>Pinus marittima</i>	Diametro > 40 cm
Gelso Tutte le specie	<i>Morus spp.</i>	Diametro > 50 cm
Magnolia Tutte le specie	<i>Magnolia sp.</i>	Diametro > 50 cm
Olmo Tutte le specie	<i>Ulmus sp.</i>	Diametro > 40 cm
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>	Diametro > 40 cm
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	Diametro > 50 cm
Cedro Tutte le specie	<i>Cedrus sp.</i>	Diametro > 50 cm
Ginkgo	<i>Ginkgo biloba</i>	Diametro > 40 cm
Ippocastano Tutte le specie	<i>Aesculus sp.</i>	Diametro > 40 cm
Cipresso nero	<i>Cupressus sempervirens</i>	Diametro > 40 cm
Albero di giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>	Diametro > 50 cm
Carpino Tutte le specie	<i>Carpinus b.</i> <i>Ostrya c.</i>	Diametro > 40 cm
Ginkgo	<i>Ginkgo biloba</i>	Diametro > 40 cm
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	Diametro > 50 cm

ALLEGATO 3 (Art. 5)

SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DA UTILIZZARE (in relazione alla zonizzazione del territorio comunale)

Elenco specie ad alto fusto per lotti posti ad est della Statale Adriatica, compresa la frazione di Savio

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO AUTOCTONA A ESOTICA E	DISTANZA DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE DI IMPIEGO	ESIGENZE ED ADATTABILITÀ	CADUCIFOGLIA O SEMPREVERDE
Alberi di 1° grandezza					
Acerò riccio	Acer platanoides A	10-12 ml.	Verde e Pinete,	Resiste al freddo e ai venti	C
Bagolaro	Celtis australis A	12-15 ml.	Alberature stradali ampie, Verde e Pinete	Tollera siccità e inquinanti	C
Ciliegio	Prunus avium A	8-10 ml.	Verde e Pinete	Richiede terreno di medio impasto, teme ristagni idrici	C
Farnia	Quercus robur A	15-18 ml.	Verde e Pinete	Tollera la sommersione temporanea	C
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior A	12-15 ml.	Alberature stradali ampie, parcheggi, Verde e Pinete	Predilige zone umide, eliofila, tollera inquinamenti e brevi ristagni	C
Ippocastano	Aesculus hippocastanum E	10-12 ml.	Verde e Pinete	Tollera il freddo, teme siccità salinità	C
Liquidambar	Liquidambar styracifolia	10-12 ml.	Alberature, Verde e Pinete	Rustica, tollera le basse temperature, teme il freddo	C
Liriodendro	Liriodendron tulipifera	10-12 ml.	Alberature, Verde e Pinete	Sensibile alla siccità	C
Olmo campestre	Ulmus minor A	12-15 ml.	Alberature, Verde e Pinete	Tollera gelate ed inquinamento, a rischio di grafiosi	C
Olmo montano	Ulmus glabra	12-15 ml.	Verde e Pinete	Resistente al freddo	C
Pioppo cipressino	Populus nigra italica A	4-5 ml.	Filari, Verde e Pinete	Rustico, Tollera brevi ristagni idrici	C
Pino domestico	Pinus Pinea A	10-12 ml.	Verde e Pinete	Specie eliofila, tollera siccità	S
Pino marittimo	Pinus pineaster E	10-12 ml.	Verde e Pinete	Tollera la siccità, teme le gelate, predilige terreni sciolti	S
Pioppo bianco	Populus alba A	10-12 ml.	Alberature, parcheggi verde e Pinete	Tollera siccità, salinità, ristagni non prolungati	C
Pioppo nero	Populus nigra A	12-15 ml.	Verde e Pinete	Rustico, Tollera brevi ristagni idrici	C
Platano	Platanus acerifolia E	12-15 ml.	Alberature stradali,, parcheggi, Verde e Pinete	Tollera umidità ed inquinanti, a rischio cancro colorato	C
Rovere	Quercus petraea A	12-15 ml.	Verde e Pinete	Richiede terreni leggeri	C
Salice bianco	Salix alba A	10-12 ml.	Verde e Pinete,	resiste al ristagno	C
Sofora	Sophora japonica	10-12 ml.	Verde e Pinete, viali alberati	Resiste al clima marino ed all'inquinamento	C

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO AUTOCTONA A ESOTICA E	DISTANZA DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE DI IMPIEGO	ESIGENZE ED ADATTABILITÀ	CADUCIFOGLIA O SEMPREVERDE
Tiglio	Tilia sp. A	12-15 ml.	Verde e Pinete, alberature, parcheggi	Tollera l'umidità, predilige terreni profondi	C
Alberi di 2° grandezza					
Albizia	Albizia julibrissin	5-6 ml.	Alberature, Verde e Pinete	Specie rustica	C
Carpino nero	Ostrya carpinifolia A	7-8 ml.	Verde e Pinete	Tollera il calcare, resiste alla siccità	C
Carpino bianco fastigiato *	Carpinus betulus fastigiata A	7-8 ml.	Barriere, alberature, parcheggi, Verde e Pinete	Tollera la siccità, rustica, indifferente al substrato	C
Carpino bianco	Carpinus betulus A	7-8 ml.	Alberature, Verde e Pinete	Tollera la siccità, rustica, indifferente al substrato	C
Farnia fastigiata*	Quercus robur pyramidalis	7-8 ml.	Filari Verde e Pinete	Tollera la sommersione temporanea	C
Frassino ossifillo	Fraxinus oxycarpa A	8-10 ml.	Alberature, parcheggi, Verde e Pinete	Predilige terreni umidi, sopporta le sommersioni	C
Gelso bianco	Morus alba A	8-10 ml.	Verde e Pinete	Predilige suoli profondi, tollera siccità e freddo	C
Gelso nero	Morus nigra A	8-10 ml.	Verde e Pinete	Predilige suoli profondi, tollera siccità e freddo	C
Leccio	Quercus ilex A	8-10 ml.	Alberature stradali, Verde e Pinete	Rustica, tollera vento e siccità	S
Ippocastano rosso	Aesculus x carnea E	8-10 ml.	Verde e Pinete	Tollera il freddo, e siccità	C
Melia azedarach	Melia azedarach E	8-10 ml.	Verde e Pinete	Resiste bene al freddo, all'inquinamento, al vento e tollera lunghi periodi di siccità.	C
Ontano nero	Alnus glutinosa A	8-9 ml.	Verde e Pinete	Tollera inondazioni e inquinamento	C
Orniello	Fraxinus ornus A	7-8 ml.	Alberature stradali,, parcheggi, Verde e Pinete	Tollera siccità, inquinamento, indifferente al substrato	C
Robinia	Robinia pseudacacia E	8-9 ml.	Parcheggi, Verde e Pinete	Tollera siccità, freddo, indifferente al substrato	C
Roverella	Quercus pubescens A	9-11 ml.	Verde e Pinete	Tollerà siccità, teme ristagni prolungati	C
Spino di giuda	Gleditsia triacanthos inermis	8-10 ml.	Parchi, giardini e alberate	Tollera siccità	C
Alberi di 3° grandezza – allevati ad alberello					
Acero campestre *	Acer campestre A	7-8 ml.	Verde e Pinete, alberate, parcheggi	Tollera il freddo	C
Albero di giuda	Cercis siliquastrum	5-6 ml.	Verde e Pinete, piccoli viali	Tollera siccità e inquinanti, predilige terreni calcarei	C
Ciliegio da fiore	Prunus avium	3-4 ml.	Verde e Pinete	Teme ristagni idrici	C
Cipresso nero fastigiato	Cupressus sempervirens Pyramidalis	3-4 ml.	Filari, Verde e Pinete	Resiste a tutti i terreni	S
Ligustro	Ligustrum Japonicum	3 ml.	Verde e Pinete, piccoli viali	Rustico ed adatto ad ogni terreno e resistente al vento	S

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO AUTOCTONA A ESOTICA E	DISTANZA DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE DI IMPIEGO	ESIGENZE ED ADATTABILITÀ	CADUCIFOGLIA O SEMPREVERDE
Melo da fiore	Malus floribunda	3 ml.	Verde e Pinete	Pianta rustica	C
Pero da fiore	Pyrus calleryana	4-5 ml.	Alberature stradali, parcheggi, Verde e Pinete	Rustico ed adatto a tutti i terreni, resistente alla siccità	C
Olivello di boemia	Eleagnus angustifolia E	5-6 ml.	Alberature, giardini e parchi	Specie eliofila tollerà salinità	C
Prugno rosso	Prunus cerasifera pissardii	5-6 ml.	Alberature, parchi giardini	Teme ristagni idrici	C
Tamerice	Tamarix gallica A	5-6 ml.	Giardini alberature frangiventi	Specie eliofila, tollera vento, siccità e salinità	C
Lagerstroemia	Lagerstroemia indica	2,5-3,5 ml.	Verde e Pinete	Tollera siccità e terreno calcareo, teme gelate intense	C

* ALTEZZA A MATURITA' SUPERIORE A 6 M. MA CON SVILUPPO DIAMETRICO RIDOTTO E ADATTE PER SPAZI RIDOTTI

Elenco specie ad alto fusto per lotti posti ad ovest della Statale Adriatica, esclusa la frazione di Savio

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO AUTOCTONA A ESOTICA E	DISTANZA DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE DI IMPIEGO	ESIGENZE ED ADATTABILITA'	CADUCIFOGLIA O SEMPREVERDE
Alberi di 1° grandezza					
Acerò riccio	Acer platanoides A	10-12 ml.	Verde e Pinete,	resiste al freddo e ai venti	C
Bagolaro	Celtis australis A	12-15 ml.	Alberature stradali ampie, Verde e Pinete	Tollera siccità e inquinanti	C
Ciliegio	Prunus avium A	8-10 ml.	Verde e Pinete	Richiede terreno di medio impasto, teme ristagni idrici	C
Farnia	Quercus robur A	15-18 ml.	Verde e Pinete	Tollera la sommersione temporanea	C
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior A	12-15 ml.	Alberature stradali ampie, parcheggi, Verde e Pinete	Predilige zone umide, eliofila, tollera inquinamenti e brevi ristagni	C
Olmo campestre	Ulmus minor A	12-15 ml.	Alberature, Verde e Pinete	Tollera gelate ed inquinamento, a rischio di grafiosi	C
Olmo montano	Ulmus glabra	12-15 ml.	Verde e Pinete	Resistente al freddo	C
Pino da pinoli	Pinus pinea E	12-15 ml.	Verde e Pinete	Tollera siccità, sensibile a basse temperature e inquinamento	S
Pino marittimo	Pinus pinaster E	10-12 ml.	Verde e Pinete	Tollera la siccità, teme le gelate, predilige terreni sciolti	S
Pioppo nero	Populus nigra A	12-15 ml.	Verde e Pinete	Rustico, Tollera brevi ristagni idrici	C
Pioppo bianco	Populus alba A	10-12 ml.	Alberature, parcheggi verde e Pinete	Tollera siccità, salinità, ristagni non prolungati	C
Pioppo cipressino	Populus nigra italica A	4-5 ml.	Filari, Verde e Pinete	Rustico, Tollera brevi ristagni idrici	C
Rovere	Quercus petraea A	12-15 ml.	Verde e Pinete	Richiede terreni leggeri	C
Salice bianco	Salix alba A	10-12 ml.	Verde e Pinete,	resiste al ristagno	C
Tiglio	Tilia sp. A	12-15 ml.	Verde e Pinete, alberature, parcheggi	Tollera l'umidità, predilige terreni profondi	C
Alberi di 2° grandezza					
Acerò comune	Acer campestre A	7-8 ml.	Verde e Pinete, alberate, parcheggi	Tollera il freddo	C
Carpino nero	Ostrya carpinifolia A	7-8 ml.	Verde e Pinete,	tollera il calcare, resiste alla siccità	C
Carpino bianco fastigiato *	Carpinus betulus fastigiata A	7-8 ml.	Barriere, alberature, parcheggi, Verde e Pinete	Tollera la siccità, rustica, indifferente al substrato	C
Carpino bianco	Carpinus betulus A	7-8 ml.	Alberature, Verde e Pinete	Tollera la siccità, rustica, indifferente al substrato	C
Farnia fastigiata*	Quercus robur pyramidalis	7-8 ml.	Filari Verde e Pinete	Tollera la sommersione temporanea	C
Frassino ossifillo	Fraxinus oxycarpa A	8-10 ml.	Alberature, parcheggi, Verde e Pinete	Predilige terreni umidi, sopporta le sommersioni	C
Gelso bianco	Morus alba A	8-10 ml.	Verde e Pinete	Predilige suoli profondi, tollera siccità e freddo	C
Gelso nero	Morus nigra A	8-10 ml.	Verde e Pinete	Predilige suoli profondi, tollera siccità e freddo	C

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO AUTOCTONA A ESOTICA E	DISTANZA DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE DI IMPIEGO	ESIGENZE ED ADATTABILITA'	CADUCIFOGLIA O SEMPREVERDE
Leccio	Quercus ilex A	8-10 ml.	Alberature stradali, Verde e Pinete	Rustica, tollera vento e siccità	S
Melia azedarach	Melia azedarach E	8-10 ml.	Verde e Pinete	Resiste bene al freddo, all'inquinamento, al vento e tollera lunghi periodi di siccità.	C
Ontano nero	Alnus glutinosa A	8-9 ml.	Verde e Pinete	Tollera inondazioni e inquinamento	C
Orniello	Fraxinus ornus A	7-8 ml.	Alberature stradali,, parcheggi, Verde e Pinete	Tollera siccità, inquinamento, indifferente al substrato	C
Roverella	Quercus pubescens A	9-11 ml.	Verde e Pinete	Tollerà siccità, teme ristagni prolungati	C
Alberi di 3° grandezza – allevati ad alberello					
Acero campestre *	Acer campestre A	7-8 ml.	Verde e Pinete, alberate, parcheggi	Tollera il freddo	C
Albero di giuda	Cercis siliquastrum	5-6 ml.	Verde e Pinete, piccoli viali	Tollera siccità e inquinanti, predilige terreni calcarei	C
Ciliegio da fiore	Prunus avium	3-4 ml.	Verde e Pinete	Teme ristagni idrici	C
Cipresso nero fastigiato	Cupressus sempervirens Pyramidalis	3-4 ml.	Filari, Verde e Pinete	Resiste a tutti i terreni	S
Ligustro	Ligustrum japonicum	3 ml.	Verde e Pinete, piccoli viali	Rustico ed adatto ad ogni terreno e resistente al vento	S
Melo da fiore	Malus floribunda	3 ml.	Verde e Pinete	Pianta rustica	C
Pero da fiore	Pyrus calleryana	4-5 ml.	Alberature stradali, parcheggi, Verde e Pinete	Rustico ed adatto a tutti i terreni, resistente alla siccità	C
Prugno rosso	Prunus cerasifera pissardi	5-6 ml.	Alberature, parchi giardini	Teme ristagni idrici	C

* ALTEZZA A MATURITA' SUPERIORE A 6 M. MA CON SVILUPPO DIAMETRICO RIDOTTO E ADATTE PER SPAZI RIDOTTI

ARBUSTI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO AUTOCTONA A ESOTICA E	ALTEZZA MEDIA	DISTANZA IMPIANTO SIEPE S GRUPPO G	CARATTERISTICHE DI IMPIEGO	ESIGENZE ED ADATTABILITÀ	CADUCI FOGLIA O SEMPRE VERDE	EPOCA DI FIORITURA
Abelia	Abelia grandiflora x	1-1.5 ml.	90-100 S 130-150 G	Verde e Pinete	Eliofila, predilige terreni ben drenati	S	Estate
Agazzino	Pyracantha coccinea A	3-4 ml.	60-70 cm S 150 cm G	Siepi, barriere, Verde e Pinete	Rustica, eliofila	S	Frutti in autunno
Agnocasto	Vitex agnus castus	2 ml.	80-90 cm G	Verde e Pinete	Adatta a tutti i terreni e resistente al clima marino	S	Luglio-agosto
Alaterno	Rhamnus alaternus	2-3 ml.	80-90 cm S 100-110 cm G	Verde e Pinete	Resiste all'ambiente marino	S	Marzo-aprile
Alloro	Laurus nobilis E	4-6 ml.	80-100 cm S 120-150 cm G	Siepi, Verde e Pinete	Rustica, resiste al freddo ed al vento	S	
Atriplex	Atriplex halimus	1,5 ml.	60-70 cm G	Verde e Pinete	Resiste all'ambiente marino	S	
Berberis	Vari	1-3 ml.	Varie	Verde e Pinete, siepi	Prediligono terreni sciolti, tollerano suoli poveri e inquinamento	S-C-	
Bosso	Vari	2-3 ml.	80 cm S 90 cm G	Verde e Pinete, siepi	Rustica, resistente al freddo, a lenta crescita	S	
Budleia	Budleia dawidii	2-3 ml.	60-70 cm S 150 cm G	Verde e Pinete, siepi	Adatto a tutti i terreni, resistente al sale	S	Luglio-ottobre
Corbezzolo	Arbutus unedo	2-4 ml.	100-120 cm S 180-200 cm G	Parchi, giardini e siepi	Tollera calcare e inquinamento, teme gelate prolungate	S	Novembre dicembre Frutti invernali
Corniolo	Cornus mas	1,5-2 ml.	90-100 cm G	Verde e Pinete	Resiste al freddo, predilige terreni calcarei ed argillosi	C	Febbraio-marzo
Cotoneaster	Varie	Varie	Varie	Tappezzanti-siepi	Piante rustiche	C	
Eleagno	Eleagnus abbingei x E	3-5 ml.	60-70 cm S 150 cm G	Alberature, Verde e Pinete	Indifferente al substrato, tollera ventosità	S	
Evonimo	Euonymus sp.	0,5-2 ml.	70-120 cm G	Verde e Pinete	Rustica, richiede terreni umidi	C-S	
Fillirea	Phillyrea angustifolia A	2-3 ml.	100-150 cm G	Parchi, giardini	Tollera vento, siccità e inquinamento	S	
Forsizia	Forsythia intermedia x	1,5 ml.	100-120 cm S 100-150 cm G	Siepi, Verde e Pinete	Indifferente al substrato	C	Febbraio-aprile
Fotinia	Photinia serrulata	2-2,5 ml.	90-100 cm S -100-120 cm G	Siepi, Verde e Pinete	Tollera ambienti marini	S	Maggio-giugno
Ginestra	Spartium junceum	2-2,5 ml.	100-150 cm G	Verde e Pinete, scarpate	Resiste alla siccità	S	Giugno
Ginepro comune	Juniperus communis A	3-5 ml.	60-70 cm S 150 cm G	Siepi, barriere e scarpate	Rustica, tollera vento freddo e siccità	S	
Ibisco	Hibiscus syriacus	2-3 ml.	60-70 cm S 150 cm G	Verde e Pinete, siepi	Adatto a tutti i terreni, resistente al sale	C	Giugno-settembre
Iperico	Hypericum sp.	Varie	Varie	Verde e Pinete	Eliofila,	C	Luglio-

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO AUTOCTONA A ESOTICA E	ALTEZZA MEDIA	DISTANZA IMPIANTO SIEPE S GRUPPO G	CARATTERISTICHE DI IMPIEGO	ESIGENZE ED ADATTABILITÀ	CADUCI FOGLIA O SEMPRE VERDE	EPOCA DI FIORITURA
					indifferente al substrato		ottobre
Lantana	Viburnum lantana	3-4 ml.	150-200 cm G	Verde e Pinete	Resiste alla siccità	C	Maggio-giugno
Lavanda	Lavandula spica	0,5 ml.	30-50 cm G	Verde e Pinete	Rustica, indifferente al substrato	S	Luglio-agosto
Lagerstroemia	Lagerstroemia indica E	1,5-2 ml.	120-150 cm G	Verde e Pinete	Tollera siccità e terreno calcareo, teme gelate intense	C	Giugno-ottobre
Lentaggine	Viburnum tinus A	2-4 ml.	80-100 cm S 120-150 cm G	Schermo, siepi Verde e Pinete	Rustica, predilige suoli ben drenati	S	Novembre-aprile
Lentisco	Pistacia lentiscus	1,5-2 ml.	80-90 cm G	Verde e Pinete	Resiste alla salsedine	S	
Ligustro	Ligustrum vulgare A	2-3 ml.	80-100 cm S	Schermo, siepi, Verde e Pinete	Rustica, tollera siccità e calcare	S	Maggio-luglio
Lillà	Syringa vulgaris	2-3 ml.	120-150 cm G	Verde e Pinete	Eliofila, tollera il freddo, sensibile alla siccità	C	Aprile
Melograno	Punica granatum	2-3 ml.	150-200 cm G	Verde e Pinete	Eliofila, tollera suolo calcareo siccità e freddo	C	Giugno Luglio-frutti
Nandina	Nandina domestica	1,5-2 ml.	80-100 cm G	Verde e Pinete	Da piantumare in siti protetti	S	
Nocciolo	Corylus avellana	2,5-3,5 ml.	90-100 cm S 120-150 cm G	Siepi, Verde e Pinete	Indifferente al substrato	C	Febbraio
Oleandro	Nerium oleander	1,5-2 ml.	100-150 cm G S	Siepi, Verde e Pinete	Adatta al pieno sole,	S	Estate
Osmanto	Osmanthus ilicifolius	1,5-2 ml.	90-100 cm S 100-150 cm G	Siepi, Verde e Pinete	Adatta al pieno sole, predilige suoli ben drenati	S	Marzo-aprile
Olivello spinoso	Hippophae rhamnoides A	3-5 ml.	60-70 cm S 150 cm G	Frangivento, barriere, macchie	Tolleranza a salinità e siccità e	C	
Palla di neve	Viburnum opulus	2,5-3 ml.	150-200 cm G	Verde e Pinete	Rustica, predilige terreni freschi, sensibile agli afidi	C	Maggio-giugno
Pittosporo	Pittosporum tobira E	2-3 ml.	60-70 cm S 150 cm G	Frangivento, schermo, siepe	Indifferente al substrato, tollera siccità,	S	Maggio-giugno
Potentilla	Potentilla fruticosa	1 metro	50-70 cm S e G	Verde e Pinete	Adatta a tutti i terreni non aridi	C	Giugno-luglio
Prugnolo	Prunus spinosa	2-2,5 ml.	100 cm S	Siepi, Verde e Pinete	Sopporta la siccità	C	Marzo-aprile
Rose	Varie	0,5-2,5 ml.	Varie	Verde e Pinete	Prediligono suoli sciolti	C	Maggio-ottobre
Rosmarino	Rosmarinus officinale E	1-1,5 ml.	50-70 cm S 100-120 cm G	Siepi, giardini, scarpate	Rustica, tollera siccità	S	Giugno-luglio
Sambuco	Sambucus nigra	3-4 ml.	100-120 cm S 120-140 cm G	Pachi e giardini, siepi	Adatta a tutti i terreni anche aridi o umidi	C	Giugno-luglio
Sanguinello	Cornus sanguinea	2-2,5 ml.	80-100 cm S 100-120 cm G	Siepi, Verde e Pinete	Rustica, Tollera il calcare	C	Maggio-giugno
Scotano	Cotinus coggygria	2-2,5 ml.	100-200 cm G	Verde e Pinete	Eliofila, predilige terreni calcarei, teme ristagni idrici	C	

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO AUTOCTONA A ESOTICA E	ALTEZZA MEDIA	DISTANZA IMPIANTO SIEPE S GRUPPO G	CARATTERISTICHE DI IMPIEGO	ESIGENZE ED ADATTABILITÀ	CADUCI FOGLIA O SEMPRE VERDE	EPOCA DI FIORITURA
Spirea	Spiraea sp	Varie	Varie	Siepi, Verde e Pinete	Eliofila, indifferente al substrato	C	Maggio- agosto
Spincervino	Rhamnus cathartica	2-3 ml.	80-100 cm S 120-150 cm G	Siepi, schermature, Verde e Pinete	Predilige suoli calcarei, aridi	C	
Tasso	Taxus baccata	3-4 ml.	90-100 cm S 100-120 cm G	Verde e Pinete	Particolarmente resistente all'ombra, di lenta crescita	S	
Teucrium	Teucrium fruticans E	1,5- ml.	60-70 cm S 150 cm G	Parchi e girdini, frangiventi	Tollera salinità e vento	S	Giugno- settembre

ALLEGATO 4

METODOLOGIA ESTIMATIVA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DI DANNEGGIAMENTO DI ALBERI IN AMBITO URBANO

STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DI UN ALBERO

La stima del valore di un albero deve tenere conto di 5 indici che sono:

- A) la specie o varietà
- B) la localizzazione
- C) lo stato estetico-sanitario
- D) le dimensioni (diametro tronco a 1 ml. da terra)
- E) deprezzamento legato ad eventuali interventi di cui la pianta necessita

A) Indice secondo la specie

Tale parametro viene preso in considerazione analizzando il prezzo medio di acquisto in vivaio di pianta avente circonferenza 10 -12 cm per latifoglie o 15-18 cm per conifere (altezza 2,5-3,0 ml.) e dividendolo per 10.

Es. prezzo 20,00 €/10 **Indice A) = 2**

B) Indice secondo la localizzazione

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della seguente tabella:

10	8	6	8
centro città	periferia	parchi esterni	zone rurali

C) Indice secondo lo stato estetico-sanitario

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della seguente tabella:

10	Pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare
9	Pianta sana, vigorosa, in filare
8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo
7	Pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
6	Pianta sana, media vigoria, in filare
5	Pianta sana, media vigoria, in gruppo
4	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria
3	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare
2	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in gruppo o solitaria
1	Pianta senza vigore, malata, a fine ciclo vegetativo
0,5	Pianta priva di valore

D) Indice secondo le dimensioni

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della seguente tabella:

Circonferenza in cm.	Indice	Circonferenza in cm.	Indice
Da 10 a 14	0,5	220	21
Da 15 a 22	0,8	240	22
Da 23 a 30	1	260	23
40	1,4	280	24
50	2	300	25
60	2,8	320	26

Circonferenza in cm.	Indice	Circonferenza in cm.	Indice
70	3,8	340	27
80	5	360	28
90	6,4	380	29
100	8	400	30
110	9,5	420	31
120	11	440	32
130	12,5	460	33
140	14	480	34
150	15	500	35
160	16	600	40
170	17	700	45
180	18	800	50
190	19	900	55
200	20		

E) Indice di deprezzamento

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della seguente tabella:

%	Descrizione	Indice
10	Potatura leggera di rami secchi	0,9
30	Potatura forte di branche principali	0,7
50	Dendrochirurgia su cavità	0,5
70	Potatura forte e dendrochirurgia	0,3

Calcolo del valore dell'alberatura

Il valore è dato dal prezzo d'acquisto in vivaio ridotto ad un decimo (A), moltiplicato per l'indice di localizzazione (B), per l'indice di stato estetico (C), per l'indice di dimensione (D), per l'indice di deprezzamento (E).

$$V.O. = A \times B \times C \times D \times E$$

VALUTAZIONE DEI DANNI LIMITATI AD ALCUNE PARTI DELL'ALBERO

Danno biologico alla chioma

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) oppure nel caso che a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza, la Città si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento).

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove: I = Indennizzo spettante alla Città

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

Danno biologico al tronco per cause incidentali

Il valore dell'indennità è calcolato in funzione della dimensione della lesione rapportata alla circonferenza del tronco:

L=LESIONI (%)	I=INDENNITA' (%)
Fino a 10	10
Da 10 a 20	20
Da 20 a 25	25
Da 25 a 30	30
Da 30 a 35	40
Da 35 a 40	50
Da 40 a 45	60
Da 45 a 50	70

I = Indennità

C = Circonferenza a 1 mt di altezza

D = Danno in larghezza

V.O. = Valore ornamentale

L = Lesione

$D:C = x \text{ (Lesione)} : 100$

Indennità = V.o. (valore ornamentale) x (I%)

Danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici vengano danneggiati gli apparati radicali degli alberi.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$D.B. = V.o. \times H$$

dove D.B. = Danno Biologico

V.o. = Valore ornamentale

H = Incidenza percentuale delle radici asportate

Una volta calcolato il valore ornamentale con la procedura descritta in precedenza, la metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, si ricorre ad una formula basata sul *Teorema di Carnot*.

I parametri interessati dalla formula sono:

s e *t* = distanze scavo dal colletto dell'albero.

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco dell'albero. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che *s* e *t* non devono essere maggiori dei valori espressi ai precedenti punti a), b) e c); intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.

m = diametro del fusto al colletto dell'albero, in ml..

n = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in ml. del fronte dello scavo rispetto alla direzione dell'albero.

u = settore angolare danneggiato (coseno).

Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 ml. più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio, il settore circolare interessato.

Applicando il *Teorema di Carnot* sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:

$$\cos \beta = \frac{-b^2 + c^2 + a^2}{2ac} \quad (\text{Teorema di Carnot})$$

$$\cos \beta = \frac{(s + m/2)^2 + (t + m/2)^2 - n^2}{2(s + m)(t + m)}$$

p = settore angolare danneggiato (gradi)

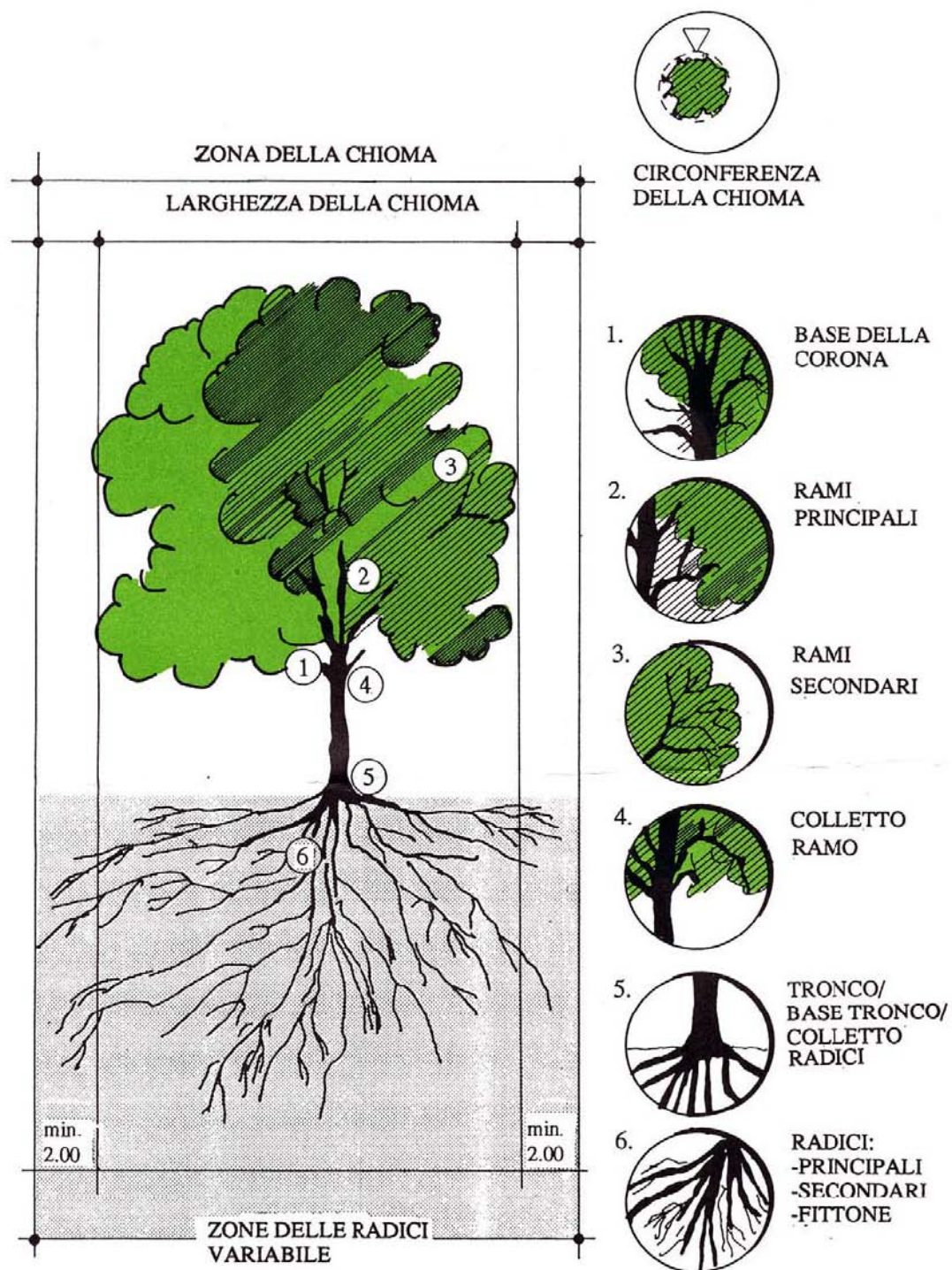
Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Valore ornamentale (Euro)	Distanza scavo da colletto (m)	Distanza scavo da colletto (m)	Diam. fusto al colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza su radici (%)	Danno biologico (Euro)
							cos β	(Gradi)		
		I	s	t	m	n	u	p	H	r
Xxxx	<i>Tilia hybrida</i>	270,00	2,00	2,00	0,50	3,50	- 0,20988	102.	28,3333	76,00

ALLEGATO 5 (Cap. 5)

SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE

Si riportano una serie di schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.



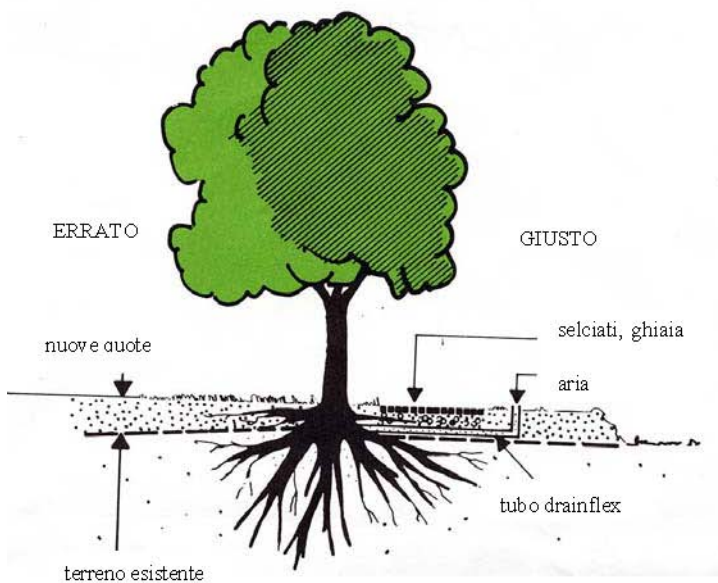
COSTIPAMENTO DEL TERRENO

Nella zona delle radici evitare l'uso di macchine per costipare il terreno: solo lavoro a mano!



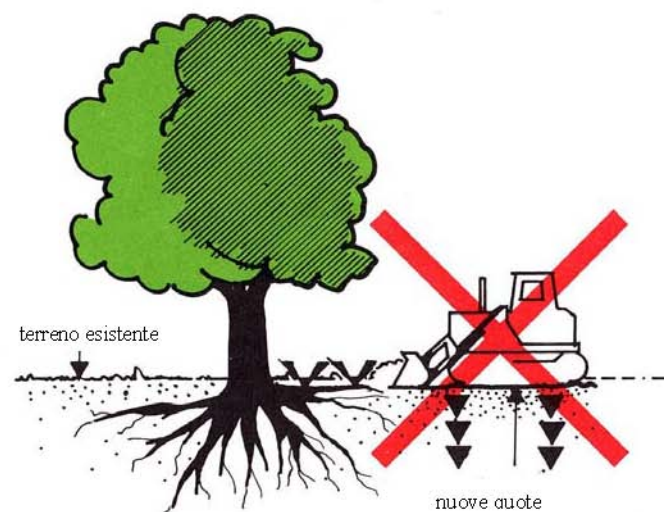
RICARICA DEL TERRENO

Possibilmente da evitare



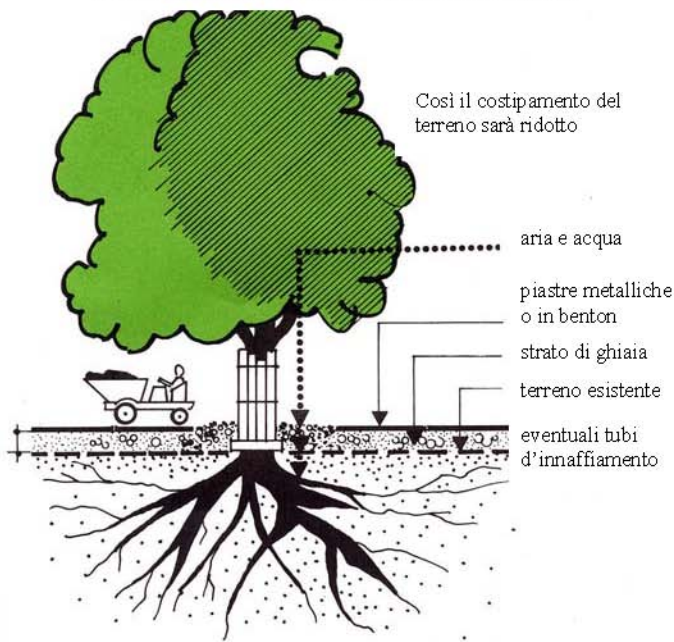
ABBASSAMENTO DEL TERRENO

Astenersi nella zona delle radici e della chioma



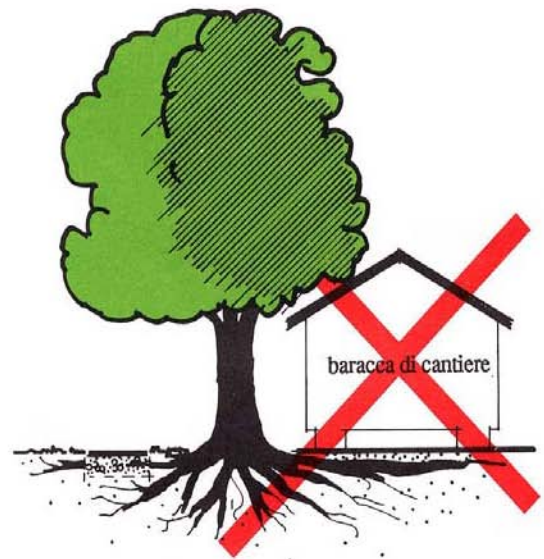
ACCESSI DI CANTIERE

Nelle vicinanze di alberi il transito veicolare deve essere minimo e di breve durata



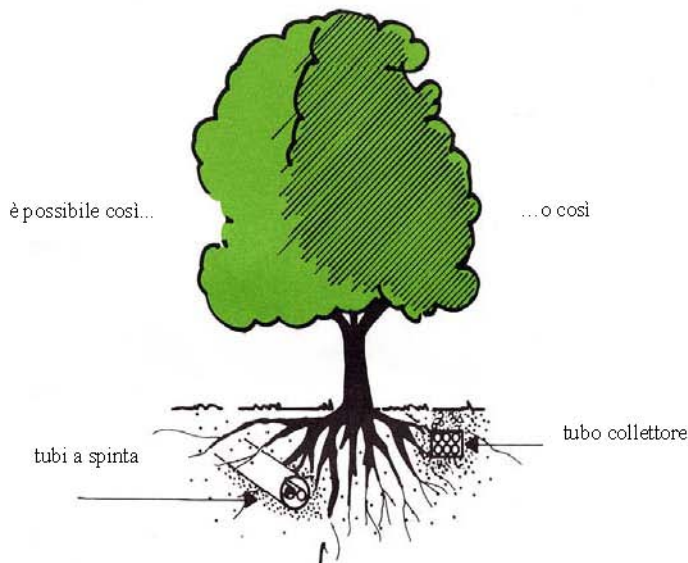
OCCUPAZIONE DEL TERRENO

Evitare la zona delle radici e della chioma



LAVORI DI SCAVO

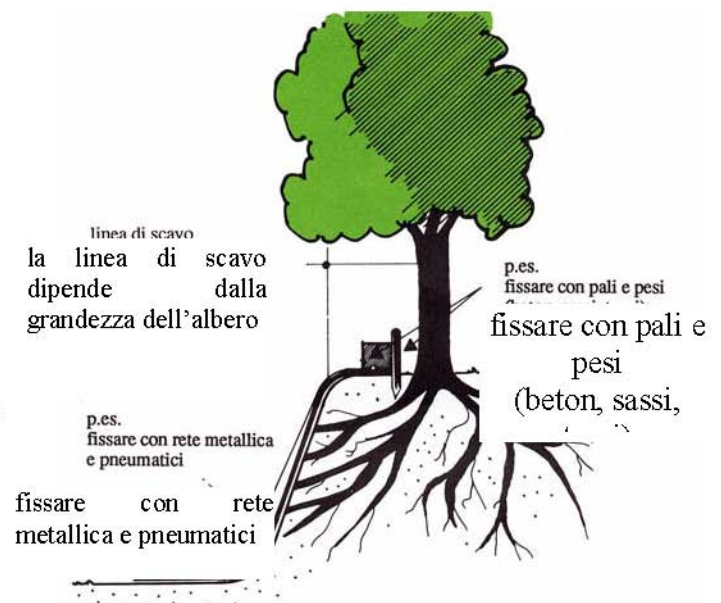
Da evitare nella zona delle radici



SCAVI

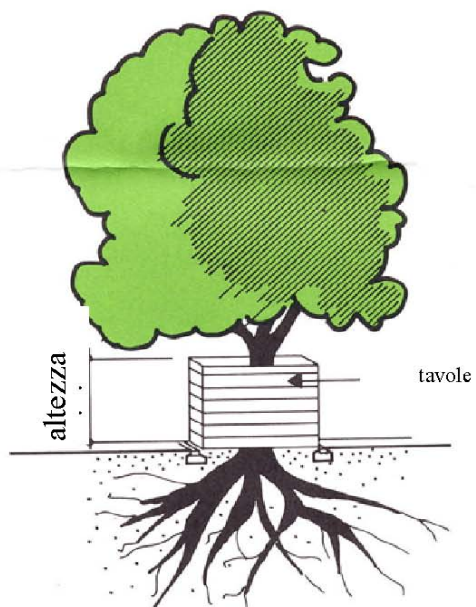
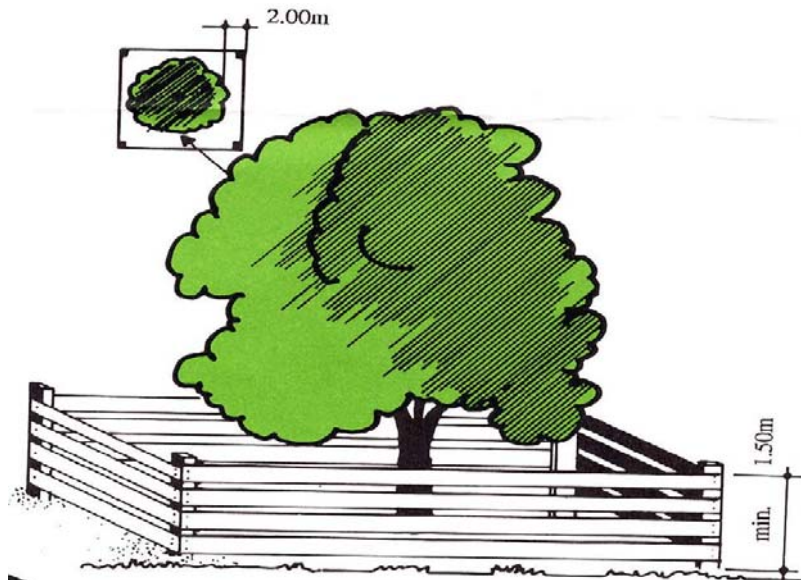
Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo di essiccazione, è indispensabile annaffiare! Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare

Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare



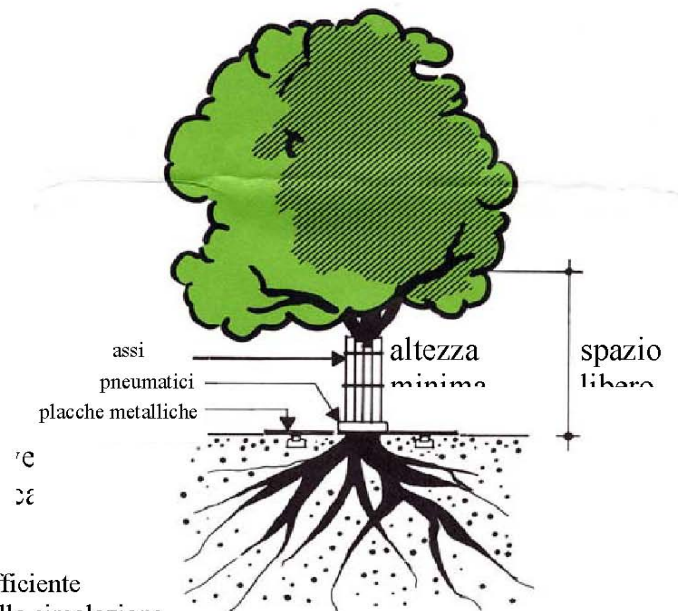
PALIZZATA

Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero



Area di marciapiede con spazio insufficiente
La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi sulla circolazione

SOLO IN CASI ECCEZIONALI!!

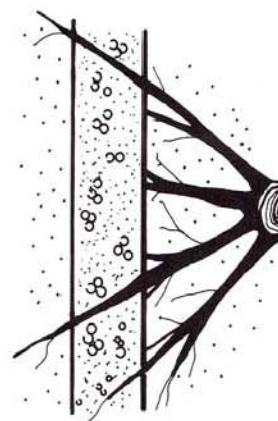
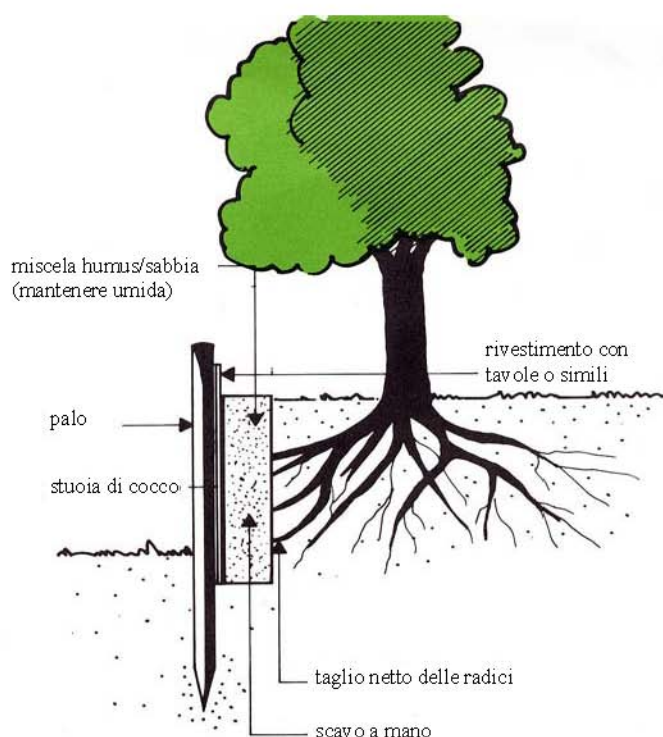


Duranti gli scavi nella zona delle radici usare una miscela di humus/sabbia e innaffiare subito.



falda freatica

RIGENERAZIONE DELLE RADICI



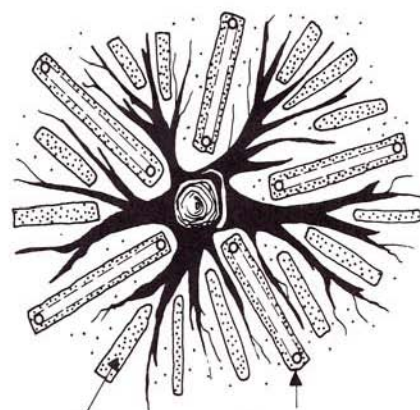
- il taglio di radici è un compito da specialisti
- tagli netti per le radici danneggiate
- riempire gli scavi con una miscela di humus/sabbia 2:1



scavo
miscela humus/sabbia

- riutilizzare il materiale disponibile
- innaffiare subito

AEREAZIONE DELLE RADICI



leca o ghiaietto da giardino

tubo drainflex D 80-100 mm

copertura con iuta
coperchio perforato

profondità 50-100 cm

lunghezza fino a 200 cm fuori dalla chioma

ALLEGATO 6 (Cap. 10)

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Con riferimento al **Capitolo 10 del Regolamento del verde pubblico e privato**, nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'Articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, fatta salva l'applicazione di sanzioni accessorie.

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Articoli	Sanzione (in Euro)	Sanzione accessoria
CAPITOLO 2		
Art.4 - Dotazione di verde	Da 50,00 a 500,00 a pianta	
Art. 6 - Dimensioni all'impianto	Da 50,00 a 500,00 a pianta	
Art. 7 - Distanze d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni	Da 50,00 a 500,00 a pianta	
Art. 8 - Zone di pertinenza degli alberi	Da 50,00 a 500,00 a pianta	
CAPITOLI 3-4		
Presentazione di documentazione progettuale non veritiera o non conformità tra stato di progetto e realizzazione	Da 80,00 a 500,00 a pianta	
Abbattimento non autorizzato di piante private (sanzione a proprietario) per casi di cui Allegato 2 Tabella 1-2 esclusi i casi dell'Allegato 2 Tabella 3	Da 80,00 a 500,00 a pianta	Obbligo ripiantagione sostitutiva e sospensione presentazione pratiche edilizie per 18 mesi
Abbattimento non autorizzato di piante private (sanzione a proprietario) per casi di cui Allegato 2 Tabella 3	Da 80,00 a 500,00 a pianta	- Calcolo valore ornamentale - Denuncia per danno ambientale - Obbligo ripiantagione sostitutiva e sospensione presentazione pratiche edilizie per 18 mesi
Abbattimento non autorizzato di piante private (sanzione a soggetto terzo esecutore intervento)	Da 80,00 a 500,00 a pianta	
Mancata comunicazione a seguito di caduta accidentale albero	Da 50,00 a 500,00 a pianta	
CAPITOLO 5		
Art. 23 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere	Da 80,00 a 500,00	
Art. 24 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche	Da 80,00 a 500,00 a pianta	
Art. 25 - Protezione degli alberi	Da 50,00 a 500,00	
Art. 26 - Deposito di materiali su aree pubbliche	Da 50,00 a 300,00	
Art. 27 - Transito di mezzi	Da 80,00 a 500,00	
Art. 28 - Accessi pedonali, recinzioni e passi carrabili	Da 80,00 a 500,00	
CAPITOLO 6		

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Articoli	Sanzione (in Euro)	Sanzione accessoria
Art.29 - Manutenzione delle aree verdi private	Da 80,00 a 500,00	
Art. 30 - Potature e taglio radici alberature private	Da 80,00 a 500,00 a pianta	
Art. 31 - Regolamentazione della vegetazione spontanea e delle aree incolte	Da 80,00 a 500,00	
Art. 32 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	Da 80,00 a 500,00	
CAPITOLO 7		
Art. 41 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi	Da 50,00 a 500,00	
Art. 42 - Affissione di striscioni pubblicitari e luminarie natalizie	Da 50,00 a 500,00	
Art. 43 - Modalità di accesso e di transito ad esclusione del punto 6	Da 25,00 a 500,00	
Art. 43 - Modalità di accesso e di transito - punto 6	Da 80,00 a 500,00	
Art. 44 - Modalità di raccolta della legna e delle pigne, dei funghi, dei tartufi, dei prodotti del sottobosco	Da 25,00 a 500,00	
Art. 45 - Giochi e attività sportive	Da 50,00 a 500,00	
Art. 46 - Modalità di conduzione dei cani	Da 25,00 a 500,00	
CAPITOLO 8		
Art. 47 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria	Da 50,00 a 500,00	
Art. 49 - Tutela delle alberature pubbliche	Da 80,00 a 500,00 a pianta	
Art. 50 - Sanzioni accessorie per danneggiamenti al patrimonio relativo al verde pubblico a seguito manomissioni suolo pubblico		- Calcolo valore ornamentale (per alberi) o stima danno (per altro) - Denuncia per danno ambientale

ALLEGATO N. 7 (Cap. 6)

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA PER GLI ALBERI ORNAMENTALI E NORMATIVA NAZIONALE ATTUALMENTE ESISTENTE

Con riferimento agli articoli 35 e seguenti del Regolamento sono di seguito descritte le seguenti misure di lotta obbligatoria:

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

1. La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano, considerato che al momento risulta la malattia più grave presente sul territorio cittadino, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" e s.m.i., dalla relativa circolare applicativa nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.
2. Non esistono metodi di cura ed è quindi fatto obbligo, secondo il suddetto decreto, ai proprietari e gestori di fondi su cui insistono dei platani, di eliminare le piante infette, secondo le modalità specificate nella legislazione vigente.
3. Inoltre qualsiasi intervento (potature, scavi, abbattimenti, trapianti, spollonature, ecc.) coinvolga specie del genere *Platanus*, anche in aree indenni, deve essere eseguito solo in casi di effettiva necessità, previa richiesta di autorizzazione al Settore Fitosanitario Regionale.
4. L'infezione si trasmette attraverso ferite, su vari organi dell'albero, che mettano a nudo il legno e tramite contatti radicali tra piante malate e piante sane. La malattia si manifesta all'inizio con disseccamenti di tutte o parte delle foglie, chioma rada, foglie piccole e stentata ripresa vegetativa a primavera. Il fungo parassita invade con il proprio apparato ifale i vasi legnosi e porta a morte la pianta nel giro di tre o quattro anni. Un sintomo evidente della presenza del fungo é, talvolta, ma non sempre, la tendenza del platano a emanare dalla base e dal tronco vigorosi ricacci. Sul fusto possono comparire delle anomale colorazione rosso-bruno-violacee che percorrono il tronco, simili a fiammate.
5. Vengono qui di seguito riportate le modalità previste per l'abbattimento e la rimozione degli alberi infette:
 - gli abbattimenti devono iniziare dalle piante di rispetto e procedere verso le piante sicuramente malate e morte;
 - gli interventi devono essere eseguiti nei periodi in cui è minore l'attività del patogeno, cioè i periodi più asciutti dell'anno che nella nostra regione coincidono con i mesi più freddi (dicembre, gennaio, febbraio) o più caldi (luglio);
 - considerata l'alta capacità di trasmissione della malattia da parte della segatura al fine di ridurne la dispersione nell'ambiente, si deve operare in giornate non ventose e limitare allo stretto necessario il numero di tagli, in modo particolare nelle parti infette delle piante. È consigliabile utilizzare attrezzi da taglio che non producano segatura oppure che siano dotati di idonei dispositivi per ridurne la dispersione;
 - prima di iniziare l'abbattimento, allo scopo di raccogliere la segatura ed i frammenti di legno infetti, il terreno circostante (per un'estensione sufficiente a contenere la ricaduta della segatura) deve essere ricoperto con un robusto telo di plastica del diametro di alcuni ml., immediatamente irrorato con un prodotto a base di Tiophanate di metile (150 g/hl di prodotto commerciale al 70% di principio attivo). Nel corso delle operazioni di abbattimento deve essere reiterata l'applicazione della soluzione disinfettante sul telo di plastica, sul terreno circostante e sul materiale accumulato in attesa del trasporto. Analogamente si dovrà procedere disinfettando la superficie del suolo su cui era collocato il telo di plastica dopo il suo allontanamento;
 - le ceppaie dovranno essere estirpate tramite cavaceppi o ruspe. Nel caso in cui l'estirpazione avvenisse successivamente al periodo di apertura del cantiere (possibilmente non oltre i 60 giorni dalla chiusura dello stesso), sarà necessario irrorarle al termine degli abbattimenti di un prodotto a base di Tiophanate di metile (alle dosi sopracitate) e ricoprirle con mastice o colle vinaviliche in attesa delle loro rimozione. Se, invece, l'estirpazione non fosse assolutamente possibile sarà opportuno procedere alla devitalizzazione, tagliando il ceppo a raso suolo ed applicando una miscela costituita da un prodotto a base di Glifosate ed un prodotto a base di Tiophanate di metile alle dosi sopracitate. Le ceppaie dovranno essere poi ricoperte con colle vinaviliche o mastici;
 - dopo l'estrazione delle ceppaie, deve essere allontanato quanto più possibile il materiale vegetale infetto misto a terra all'interno e sull'orlo della buca, dopodiché la stessa ed il terreno circostante dovranno essere disinfettati con prodotto a base di Tiophanate di metile alle dosi sopracitate;

- prima del trasporto il materiale, già caricato sull'autocarro dovrà essere irrorato, unitamente alla segatura di risulta, con fungicida a base di Tiofanate metile ed il carico dovrà essere coperto con teloni. Il trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante;
 - il materiale di risulta degli abbattimenti (tronchi, ramaglie, segatura, ceppaie) dovrà essere eliminato secondo le modalità previste dal D.M. 17 aprile 1998, previa autorizzazione del Responsabile tecnico.
6. I proprietari (pubblici o privati) di fondi su cui insistono dei platani sono tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale presenza di sintomi sospetti al Settore Fitosanitario Regionale.

Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico

1. La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica" e s.m.i..
2. L'insorgenza della malattia denominata "Colpo di fuoco batterico", causato da *Erwinia amylovora*, per la sua estrema pericolosità e per consentire il rapido avvio di un'azione di prevenzione, deve essere immediatamente segnalata al Settore Fitosanitario Regionale.
3. La malattia, che colpisce alcune rosacee, si manifesta con un disseccamento improvviso delle foglie su rami interi delle piante; le foglie seccate rimangono pendule e tenacemente attaccate al ramo, in quanto non hanno avuto il tempo di differenziare il tessuto di abscissione come si verifica normalmente nella stagione autunnale quando le latifoglie perdono le foglie.
4. Al fine di contenere il diffondersi della malattia devono essere adottate le seguenti misure:
 - a. controllare periodicamente le piante ed allertare gli Enti competenti ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;
 - b. in caso di nuovi impianti, privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili di rosacee;
 - c. in caso di potatura di specie sensibili, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all'inizio ed al termine dell'esecuzione dell'intervento e per ogni singola pianta, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%) o sali quaternari d'ammonio, al fine di evitare di trasmettere il patogeno a piante ancora sane; il periodo migliore per eseguire tali interventi è quello autunno-invernale e comunque prima della ripresa vegetativa.

Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

1. La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino, deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal D.M. del 30.10.2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa*".
2. Tale lotta è obbligatoria "nelle aree in cui la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali".
3. Per la lotta alla processionaria occorre intervenire in diversi momenti dell'anno.
4. In inverno (indicativamente tra dicembre e l'inizio di febbraio): è il periodo in cui ci si accorge della presenza dell'insetto, quando sono ben visibili sulla chioma, soprattutto nelle porzioni esterne, i nidi formati dalle larve. Altrettanto ben visibili sono le "processioni" che si osservano sui tronchi, sull'erba, sul selciato nel periodo primaverile che precede il loro interrimento nel suolo.
5. La massima pericolosità dell'insetto coincide con il periodo immediatamente precedente all'apertura del nido. In questa fase occorre accuratamente evitare ogni contatto con le larve, altamente urticanti; pertanto, se da un lato è di fondamentale importanza, ove tecnicamente possibile, tagliare e bruciare i nidi larvali, dall'altro occorre operare con la massima cautela adottando adeguate misure protettive. Il taglio dei nidi riduce la pressione esercitata dall'insetto, ma non abbate completamente l'infestazione.
6. A fine estate (indicativamente nella seconda metà di settembre): è il momento di effettuare 1 - 2 trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*. Dosi di 100-150 grammi di prodotto diluiti in 100 litri di acqua forniscono ottimi risultati nei confronti delle larve di prima e seconda età. Dosi superiori (fino a 300-350 g/hl di acqua) sono indispensabili nel caso di trattamenti su larve di maggior età. Gli interventi vanno eseguiti nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. Trattandosi di un prodotto biologico, ha una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile; pertanto, in caso di forte infestazioni o di piogge successive al trattamento, è bene eseguirlo nuovamente dopo 4-5 giorni.
7. Si ricorda che il *Bacillus thuringiensis var. kurstaki* è del tutto innocuo per l'uomo, i vertebrati e gli insetti utili in genere. Risulta quindi particolarmente interessante per l'impiego in ambiente urbano.

8. Gli interventi messi in atto contro la processionaria non possono tuttavia evitare il ripresentarsi in futuro di nuove infestazioni, pertanto non sono in grado di abbattere completamente la popolazione dell'insetto. Al contrario, devono perseguire l'obiettivo di contenerne per quanto possibile la diffusione e, di conseguenza, l'azione dannosa.

NORMATIVA NAZIONALE CONCERNENTE LE PRINCIPALI MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA

DECRETO 17 APRILE 1998 - DISPOSIZIONI SULLA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PLATANO "CERATOCYSTIS FIMBRIATA"

(omissis)

Articolo 1

La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno "Ceratocystis fimbriata" Ell. et Halsted f.sp. platani Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Articolo 2

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "Ceratocystis fimbriata" sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsivoglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Articolo 3

La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero per le Politiche Agricole.

Articolo 4

Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente ed obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante e del materiale di risulta, nonché le modalità di disinfezione degli attrezzi. Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio degli abbattimenti.

I platani colpiti dal cancro colorato ed i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Articolo 5

Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.

I proprietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgono l'apparato radicale, devono chiedere, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione.

In caso di mancata risposta da parte del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.

Articolo 6

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

Il Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà ad emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 7

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

È facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 8

Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, è abrogato.

Articolo 9

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

CIRCOLARE APPLICATIVA DEL D.M. 17 APRILE 1998 CONCERNENTE LE NOTE TECNICHE PER LA SALVAGUARDIA DEL PLATANO DAL CANCRO COLORATO - "CERATOCYSTIS FIMBRIATA"

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Decreto Ministeriale 17 aprile 1998 che istituisce la lotta obbligatoria al "Cancro colorato" causato da *Ceratocystis fimbriata*, vengono redatte le seguenti note tecniche volte alla tutela dei platani in Italia.

ABBATTIMENTO PLATANI INFETTI

L'abbattimento dei platani infetti da *Ceratocystis fimbriata* e dei loro contermini deve avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti.

In particolare si devono rispettare le seguenti norme:

- effettuare gli abbattimenti nei periodi asciutti dell'anno, così come definiti dai locali Servizi Fitosanitari al fine di impedire la diffusione del patogeno;
- riservare alle operazioni di abbattimento tutta la superficie atta a contenere la ricaduta della segatura;
- gli abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante di rispetto e procedendo verso le piante sicuramente malate o morte;
- ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta; è consentito, in sostituzione, l'utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Inoltre, sempre al fine di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura, è opportuno che la stessa venga bagnata, con idonea soluzione disinfettante secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- evitare comunque la dispersione di segatura, effettuando il minor numero possibile di tagli, in particolar modo nelle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero della segatura;
- dopo il taglio dei soggetti infetti e dei contermini procedere preferibilmente all'estirpazione delle ceppaie tramite cavaceppi o ruspe e successivamente disinfettare le buche con idonei prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Qualora tale operazione fosse impossibile, tagliare il ceppo e le radici affioranti, ad almeno 20 cm. sotto il livello del suolo, procedendo poi alla disinfezione delle buche con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Nel caso in cui le operazioni sopra descritte non potessero trovare pratica applicazione tagliare le ceppaie e le radici affioranti al livello del suolo devitalizzando la parte residua tramite idonei diserbanti ed anticrittogamici addizionati a mastici o colle viniliche, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti deve essere disinfettata con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale; analogamente devono essere disinfettati tutti gli attrezzi usati per l'esecuzione dei tagli;
- i Servizi Fitosanitari competenti possono concedere deroghe relativamente all'abbattimento dei contermini monumentali.

TRASPORTO DEL LEGNAME INFETTO

Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, il trasporto del legname e degli altri residui dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante, adottando le seguenti precauzioni volte ad evitare la disseminazione del patogeno:

- trattamento di tutto il materiale con idonei prodotti, secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale;
- copertura del carico con teloni o utilizzazione di un camion telonato.

I mezzi che effettuano lo spostamento del legname dovranno essere muniti di apposita "autorizzazione allo spostamento locale" rilasciata dal competente Servizio Fitosanitario Regionale, secondo quanto previsto all'art. 15 del D.M. 31 gennaio 1996.

SMALTIMENTO DEL LEGNAME INFETTO

I proprietari delle piante devono comunicare al Servizio Fitosanitario la modalità di smaltimento del legname, che deve essere scelta fra le seguenti:

- distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento od in area appositamente individuata nei pressi ma adeguatamente lontana da altri platani;
- incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali termiche (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);

- conferimento ad una industria per la trasformazione in carta-cartone, pannelli truciolari trinciati o sfogliati dopo trattamento termico (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- smaltimento in discarica assicurandone l'immediata copertura (copia della bolla di conferimento in discarica andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- conferimento all'industria per il trattamento Kiln Dried (KD): essiccazione a caldo, in forno, fino a raggiungere un'umidità inferiore al 20%, secondo un programma tempo/temperatura ufficialmente approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale, con marchio KD apposto sul legname trattato (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale).

In casi particolari, previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario, il legname in attesa dello smaltimento può essere accumulato in cataste ubicate lontano da piante di platano, trattate periodicamente con idonei formulati e sottoposte a frequenti controlli.

POTATURE DEI PLATANI

1 - Aree già infette da cancro colorato

In aree (strade o porzioni di esse, parchi, ecc.) ove sono presenti focolai di cancro colorato è vietata la potatura dei platani fino alla completa eliminazione dei focolai dell'infezione. Tale pratica è consentita solo ed esclusivamente nei casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e sarà effettuata disinfettando le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm. con fungicidi indicati dal Servizio Fitosanitario e ricoprendole con mastici o colle viniliche, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

2 - Aree esenti da cancro colorato

In dette aree tutte le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante.

Le superfici di taglio devono essere disinfettate con fungicidi efficaci e, nel caso di tagli superiori ai 10 cm. di diametro, a questi dovranno essere applicati fungicidi addizionati a mastici o colle viniliche secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario.

Nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi utilizzati per la potatura devono essere sempre disinfettati con sali quaternari di ammonio all'1 % o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

REIMPIANTI

Sono sconsigliati i reimpianti di platano nei siti ove sono stati effettuati abbattimenti di piante affette da *Ceratocystis fimbriata*.

Nel caso di nuovi impianti di platano, onde ridurre la necessità di procedere a successivi interventi di contenimento della chioma e garantire uno sviluppo equilibrato dell'albero, è consigliabile attenersi alle seguenti indicazioni:

- distanza tra le piante di almeno 12 ml.;
- distanza di almeno 6 ml. dal fronte dei fabbricati;
- adottare le più corrette tecniche agronomiche al fine di consentire le migliori condizioni di vita per le piante (aerazione del suolo, concimazioni, irrigazioni etc.).

ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALI PER LA SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE DI PLATANO

- Devono essere limitate al massimo le operazioni di scavo in prossimità dei platani e soprattutto devono essere osservate tutte le cautele al fine di evitare ferite alle radici principali al colletto ed al tronco delle piante;
- in caso di ferite e di recisioni delle radici principali, queste devono essere rifilate e trattate con fungicidi idonei;
- nei nuovi impianti, onde evitare possibili lesioni alla parte basale del tronco ed alle radici, si devono predisporre, attorno alla circonferenza basale delle piante, cordoli o altri manufatti di protezione, che consentano comunque lo sviluppo diametrico del tronco;
- evitare l'apposizione di oggetti nei tronchi e nelle branche, così da non provocare ferite alle piante;
- eliminare inoltre i manufatti (es. fili di ferro, pali segnaletici, cartelli pubblicitari, ecc.) che, per la loro posizione immediatamente a contatto con il tronco possano con il tempo causare danni ai tronchi stessi a seguito della crescita delle piante.

DISPOSIZIONI FINALI

I Servizi Fitosanitari Regionali potranno dettagliare ulteriormente le norme previste nella circolare al fine di adattare alle situazioni specifiche del proprio territorio e di fornire validi suggerimenti per gli operatori.

In particolare i Servizi Fitosanitari potranno individuare i fitofarmaci più idonei per la disinfezione delle attrezzature, delle ferite di potatura o delle aree interessate dalle operazioni di abbattimento; inoltre potranno stabilire precisi tempi e modalità, nonché individuare altri Enti e/o Amministrazioni locali con i quali collaborare per svolgere i controlli sulle operazioni di abbattimento e potatura o per svolgere il monitoraggio del territorio.

Le Regioni sono tenute a dare la massima divulgazione dei sintomi della malattia e della pericolosità del patogeno mediante ogni mezzo di informazione.

DECRETO 10 SETTEMBRE 1999, N. 356: REGOLAMENTO RECANTE MISURE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO (ERWINIA AMYLOVORA), NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

(omissis)

Articolo 1 - Scopo generale

1. La lotta contro il batterio *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco delle pomacee, è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.

Avvertenza: il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

2. Note alle premesse:

- La Legge 18 giugno 1931, n. 987 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1931, n. 194 - reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
- Il R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1933, n. 295 - concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.
- Il R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 40 - reca modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.
- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.
- Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997 - reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale". - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993 - reca attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
- Il D.M. 31 gennaio 1996 - pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996 - riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
- Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale".

Articolo 2 - Ispezioni sistematiche

1. I Servizi Fitosanitari Regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvaesia*, con particolare attenzione ai vivai.
2. Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell'allegato I.
3. Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di monitoraggio descritta nell'allegato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea.
4. I risultati di dette indagini devono essere comunicati al Servizio Fitosanitario Centrale entro il 30 dicembre di ogni anno.
5. Gli allegati I e II di cui ai precedenti commi 2 e 3, potranno essere modificati ed integrati dal Ministero per le politiche agricole con apposito provvedimento.

Articolo 3 - Denuncia dei casi sospetti

1. È fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvederà ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali.
2. Le Regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del colpo di fuoco sulle pomacee.
3. In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il Servizio Fitosanitario Regionale al fine di scongiurare la disseminazione di *Erwinia amylovora* può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.

Articolo 4 - Accertamento ufficiale di un caso

1. Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di *Erwinia amylovora* in un campione di materiale vegetale, il Servizio Fitosanitario Regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui è stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta. In caso di infezioni o focolai primari in zona precedentemente indenne i servizi fitosanitari devono far estirpare e distruggere, in considerazione del rischio fitosanitario, anche le piante ospiti asintomatiche attorno alle piante visibilmente infette fino ad un raggio di 10 ml..
2. In caso di vivai, il Servizio Fitosanitario Regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a 10 ml..
3. Il Servizio Fitosanitario Regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico-amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al Servizio Fitosanitario Centrale.

Articolo 5 - Zona di sicurezza

1. La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km² (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza può essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugno-luglio e settembre-ottobre.
2. La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.

Articolo 6 - Trattamento del focolaio

1. Il Servizio Fitosanitario Regionale deve ispezionare, per il resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe.
2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno cinquanta cm dal limite prossimale visibile della lesione.
3. I servizi fitosanitari regionali devono predisporre specifici interventi volti all'eradicazione.

Articolo 7 - Trasporti vietati

1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.
2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.
3. In deroga al primo comma, il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti verso zone non protette dell'Unione Europea o verso Paesi terzi.

Articolo 8 - Movimentazione di alveari

1. È vietato lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni.
2. I servizi fitosanitari regionali determineranno annualmente i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione.

Articolo 9 - Distruzione dalle piante infette

1. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del Servizio Fitosanitario Regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento.
2. Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato.
3. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via chimica o fisica.

Articolo 10 - Indagine epidemiologica

1. Il Servizio Fitosanitario Regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio primario su vegetali messi a dimora nei due anni prima in un territorio precedentemente indenne, deve effettuare un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.
2. Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il Servizio Fitosanitario Regionale deve effettuare altre due ispezioni nonchè due nell'anno seguente, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio che effettuerà le dovute ispezioni.
3. I Servizi Fitosanitari Regionali devono trasmettere al Servizio Fitosanitario Centrale i risultati della indagine epidemiologica.
4. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai Servizi Fitosanitari delle Regioni di destinazione.

Articolo 11 - Detenzione di colture

1. È vietata la detenzione e la manipolazione di colture di *Erwinia amylovora*.
2. Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente che provvederà alla conferma (allegato I).

Articolo 12 - Deroghe

1. Il Servizio Fitosanitario Centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'articolo 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonchè lavori di selezione varietale purchè tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).

Nota agli articoli 12 e 13:

- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Articolo 13 - Cessazione zone di sicurezza

1. Nelle aree non riconosciute più come "zone protette", ai sensi della direttiva 77/93/CEE, e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di costituire zone di sicurezza.

Nota agli articoli 12 e 13:

- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Articolo 14 - Contributi per l'estirpazione

1. Le Regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per l'estirpazione dei frutteti colpiti dalla malattia.

Articolo 15 - Denuncia degli inadempienti

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale è facoltà delle Regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Il decreto ministeriale 27 marzo 1996, e successive modifiche, citato nelle premesse è abrogato.

Nota all'art. 15:

- Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I - MATERIALI E METODI

1. Isolamento ed identificazione

1.1 Prelievo dei tessuti infetti dal materiale sintomatico.

Nel corso della stagione vegetativa il materiale sintomatico può consistere in fiori, frutti, foglie, germogli, branche e tronchi, in presenza od in assenza di essudato. In presenza di essudato, prelevarne con ansa qualche goccia e sospenderlo in 3 ml. di acqua distillata sterile fino ad ottenere una sospensione leggermente opalescente. In assenza di essudato, si trova il limite delle lesioni e si asportano con bisturi sterile 5 pezzetti di corteccia al bordo dei tessuti infetti, dopo aver asportato gli strati superficiali suberificati. Si preferiscano aree umide ed isole arrossate su branche e tronchi, aloni idropici su fiori e frutti.

1.2. Isolamento.

Macerare 5 pezzetti di tessuto (isodiametrici, di circa 3 mm) in acqua distillata sterile in mortaio, dapprima in 0,1 ml. e poi dopo aggiunta di 0,4 ml. Preparare una diluizione decimale in acqua distillata sterile (1:9; v:v) della sospensione dei pezzetti o delle gocce di essudato. Inseminare le sospensioni concentrate e le loro diluizioni decimali su piastre di agar nutritivo al saccarosio (ANS) e mettere le piastre ad incubare in aerobiosi a 27 C. Dopo 48 ore individuare le colonie biancastre, aventi 3-5 mm di diametro, elevate a forma di cupola, lucenti e di aspetto mucoso. Siffatte colonie diconsi comunemente leviformi. Purificare le colonie leviformi su piastre di ANS con almeno due trapianti successivi di colonia singola a morfologia tipica. Ottenere da ogni isolamento almeno 5 colture pure. Conservare le colture pure a --80 C in brodo nutritivoglicerina (15%) od a 4 C liofilizzate.

1.3. Identificazione.

Sottoporre le colture pure ai saggi: presenza di ossidasi, produzione di pigmento fluorescente, ipersensibilità su foglie di tabacco, patogenicità su pere ed agglutinazione su vetrino con antisiero specifico per *Erwinia amylovora*.

Le colture a colonie leviformi, ossidasi negative, non producenti pigmento fluorescente, causanti ipersensibilità su tabacco, marciume ed essudato su pere ed agglutinate dall'antisiero specifico possono essere identificate provvisoriamente come *Erwinia amylovora*.

L'identificazione provvisoria è necessaria e sufficiente per la definizione di una zona contaminata.

1.4. Conferma della identificazione.

Chiunque identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio isolato da materiale vegetale deve inviare la coltura pura ad uno dei seguenti centri diagnostici nazionali per la conferma della identificazione.

Istituto di patologia vegetale - Laboratorio di fitobatterologia Via Filippo Re, 8 - 40126 Bologna.

Istituto di patologia vegetale Via Valdisavoia, 5 - 95123 Catania.

Dipartimento di protezione delle piante dalle malattie Via Amendola, 165/A - 70126 Bari.

Per la spedizione ogni coltura pura, fresca o liofilizzata, deve essere imballata entro un incavo di pannello di polistirolo di adeguato spessore, pressato ai lati da due pezzi di cartone incollati tra loro lungo i bordi mediante nastro adesivo. La coltura pura imballata deve essere messa in sacchetto di polietilene sigillato e spedito con urgenza entro busta foderata. Una spedizione può comprendere più colture. Il centro diagnostico deve essere informato della spedizione con almeno tre giorni di anticipo.

Il direttore dell'istituto, cui afferisce il centro diagnostico, comunica per iscritto agli interessati l'esito dei saggi di conferma entro 14 giorni dal ricevimento delle colture pure. La risposta può essere ritardata di 7 giorni in caso di contaminazione delle colture. Presso i centri diagnostici la identificazione è confermata mediante saggi comparativi dei profili elettroforetici delle proteine cellulari totali o dei profili degli esteri metilici dei grassi cellulari totali o per la presenza di peculiari sequenze nucleotidiche mediante loro amplificazione con reazione a catena della polimerasi conformemente alle tecniche più aggiornate ed affidabili indicate dalla letteratura specialistica.

1.5. Standard di riferimento.

Ogni saggio morfologico, fisiologico, patogenetico, immunologico e molecolare di identificazione deve essere fatto in presenza di appropriati controlli positivi e negativi, rappresentati da colture pure o loro estratti.

I protocolli della tecnica di isolamento e dei saggi di identificazione sono oggetto di corsi di addestramento a numero chiuso presso i centri diagnostici, che provvedono a predisporre, conservare ed inviare su richiesta gli standard di riferimento. Le spese per la partecipazione ai corsi di addestramento e per l'acquisizione degli standard di riferimento sono a carico degli interessati.

2. Formulario e protocolli

2.1. Agaracqua.

Ha la seguente composizione: Agar 0,5 g; Acqua distillata, 100 ml. Sterilizzare in autoclave a 121 C per 15 minuti.

2.2. YDC-agar.

Ha la seguente composizione: Estratto di lievito, 1 g; Glucosio, 2 g; Carbonato di calcio (Polvere finissima; Merck 2063), 2 g; Agar 1,5 g; Acqua distillata, 100 ml. Sterilizzare in autoclave a 121 C per 15 minuti. Agitare bene per tenere in sospensione il carbonato di calcio prima di farla solidificare a becco di clarino in tubo.

2.3. Colture batteriche.

Le colture pure dei batteri isolati e le colture di riferimento possono essere coltivate ordinariamente su strisci di YDC-agar in tubo incubate a 25-27 C e conservate temporaneamente a temperature ambiente o più a lungo a 4 C. Su YDC agar *Erwinia amylovora* ha buona crescita già dopo 24 ore. Per il saggio presenza di ossidasi si allevino le colture su strisci di KB agar (vedi produzione di pigmento fluorescente).

2.4. Agar nutritivo al saccarosio (ANS).

Aggiungere 50 g di saccarosio ad ogni litro di agar CM3 (Oxoid) e sterilizzare in autoclave a 121 C per 15 minuti; alternativamente preparare il substrato aggiungendo 8 g di Bacto-Nutrient Broth (Difco; Cat. 0003-17-8), 50 g di saccarosio e 15 g di Agar ad 1 lt di acqua distillata. Dopo aver sciolto l'agar a 100 C, regolare a pH 7 con aggiunta di 3N NaOH. Sterilizzare in autoclave a 121 C per 15 minuti.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo: *Pseudomonas fluorescens*.

Erwinia amylovora e *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* producono su ANS colonie levaniformi.

2.5. Presenza di ossidasi.

Preparare 10 ml. di soluzione 1% di tetrametilpifenilendiammonio cloruro (es. Merck 821102) (TMFD) in acqua distillata entro un tubo accuratamente pulito. Ritagliare pezzetti (circa 3 X 3 cm) di carta Whatman n. 1 pulita e riporli entro una capsula petri sterile. Dopo aver posto un pezzetto di carta su una superficie di vetro pulita sterile, depositare al centro del pezzetto una goccia della soluzione di TMFD. Mentre la soluzione sta diffondendo radialmente e la carta è ben impregnata, spalmare al centro della area umida una ansata della coltura pura da identificare, avente 18-24 ore di età. Usare una ansa di platino. In presenza di ossidasi, entro 10 secondi compare una macchia porpora violacea scura nell'areola dove è stata deposta la massa batterica. Si ha reazione debolmente positiva quando la macchia compare dopo 10-30 secondi. Se non compare macchia entro 30 secondi, la reazione è negativa.

Controllo negativo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo positivo: *Pseudomonas fluorescens*.

2.6. Produzione di pigmento fluorescente.

Si saggia sull'agar nutritivo B di King, Ward e Raney (KB agar) avente la seguente composizione: Proteose Peptone (Difco, Cat. 0122-17-4), 20 g; Glicerina 10 g; K₂HPO₄ 1,5 g; MgSO₄ · 7H₂O, 1,5 g; Agar 15 g; Acqua distillata, 1 litro. Dopo aver sciolto l'agar a 100 (elevato a) 0 C, regolare a pH 7,2 con aggiunta di 3N NaOH. Sterilizzare in autoclave a 121 (elevato a) 0 C per 15 minuti. Attorno alle colonie delle pseudomonadi fluorescenti cresciute su questo substrato si ha diffusione radiale di pigmenti gialli o verdi o bruni che a luce ultravioletta hanno fluorescenza verde o bleu. L'alone fluorescente è visibile spesso anche alla luce normale di laboratorio. Si tenga presente che certi isolati di *Pseudomonas syringae* non producono pigmento fluorescente su KB agar o lo producono con ritardo e la loro reazione può essere interpretata come negativa.

La presenza di aloni fluorescenti deve essere osservata dopo almeno 3 giorni di incubazione a 27 C.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo: *Xanthomonas campestris* pv. *pruni*.

2.7. Patogenicità su pera.

Si usino pere immature di cv. Passa Crassana o Conference da 1-2 settimane dopo la caduta dei petali fino a 2-3 settimane prima della maturità fisiologica. Le piccole pere verdi (maggior diametro di 2-3 cm) possono essere raccolte, immerse in soluzione di ipoclorito sodico per 5 minuti, sciacquate in acqua distillata sterile, asciugate con carta bibula sterile e conservate in frigorifero a 4 C. entro contenitori chiusi per parecchi mesi (non oltre gennaio dell'anno successivo). Durante questo periodo esse tendono a maturare gradualmente e divengono man mano meno idonee al saggio. Possono esser usate anche pere delle stesse cultivar conservate nei frigoriferi industriali. Per il saggio si usino perine intere immature oppure fette trasversali tagliate, capsule Petri aventi sul fondo carta bibula immersa in 2-3 mm di acqua distillata. Le perine siano deposte sulla cavità di piccole capsule Petri già predisposte sulla carta bibula in modo che il frutticino non sia a contatto con l'acqua. Le fette di pera, aventi spessore di circa 1 cm, vanno adagiate su uno strato di agar acqua sterile solidificato al fondo di capsule Petri di adeguate dimensioni. La conservazione entro queste capsule Petri assicura alle perine (od alle fette) una adeguata camera umida postinoculazione.

Per l'inoculazione si conficchi per 3-4 mm la punta di un ago attraverso una goccia di 10 ml di sospensione batterica (concentrazione 10 (elevato a) 8 batteri/ml) entro i tessuti della perina (o della fetta). Su ogni perina (o fetta) possono aversi 4 punti di inoculazione per isolato. Dopo l'inoculazione le capsule Petri siano conservate a 27 C entro sacchetti di polietilene chiusi. In presenza di *Erwinia amylovora* si può osservare sulle perine (o sulle fette) dopo 3-5 giorni la presenza di goccioline lattiginose di essudato. Una perina inoculata con *Erwinia amylovora* tende a marcire per intero entro una settimana. L'area di perina che *Erwinia amylovora* riesce ad infettare a seguito di inoculazione sperimentale è tanto più grande quanto più giovane è il frutto; di conseguenza le lesioni tendono ad essere circoscritte man mano si avvicina la maturità di raccolta.

Gli isolati di *Pseudomonas syringae* causano entro 1-7 giorni sulle perine (o sulle fette) aree imbrunite di aspetto secco attorno al foro d'inoculazione, senza alcuna produzione di essudato. Per gli isolati di piante ospiti diverse da biancospino e pero è opportuno ripetere a dose doppia le prove di patogenicità su perine o fette di pera, nei casi in cui la prima inoculazione non causa alcun sintomo riferibile ad *Erwinia amylovora*.

Controllo positivo: *Erwinia amylovora* (Ceppo padano).

Controllo negativo I: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo II: Acqua distillata.

2.8. Antisiero.

Si usi un antisiero od anticorpi monoclonali preparati usando come antigene una coltura pura o molecola purificata di *Erwinia amylovora*, messi a punto per la reazione di agglutinazione, di cui sia stata saggiata la specificità con un congruo numero di batteri saprofiti associati a pomacee.

Antisiero o anticorpi monoclonali possono essere richiesti ai centri diagnostici od acquistati in commercio da ditte specializzate. L'antisiero e gli anticorpi monoclonali devono essere conservati ed usati secondo le indicazioni dei centri diagnostici o delle ditte produttrici.

2.9. Agglutinazione su vetrino.

Si usino vetrini portaoggetto per microscopia, trasparenti, puliti, ma non troppo sgrassati per evitare che le gocce d'acqua depositate sopra si espandano troppo e creino un film troppo sottile.

Depositare separatamente su uno stesso vetrino una goccia di antisiero specifico diluito circa da 1:20 a 1:30 (v:v) con soluzione fisiologica (0,85 g di NaCl in 100 ml. di acqua distillata) ed una goccia di sospensione densa di cellule del batterio da identificare.

La sospensione deve essere lattiginosa, ben visibile ad occhio nudo, ed avere una concentrazione dell'ordine di 10 (elevato a) 10 batteri/ml. Mescolare delicatamente con ansa sterile le due gocce e poi imprimere al vetrino un movimento di oscillazione. In caso di agglutinazione, si nota la formazione di flocculi biancastri entro 1-2 minuti.

Se la flocculazione è immediata, i flocculi sono vistosi e grossolani. Se la flocculazione è ritardata (dopo circa 30 secondi), i flocculi sono piccoli e minuti, osservabili facendo scorrere a film lungo il vetrino la mistura di reazione. Controllo positivo: *Erwinia amylovora* (ceppo padano).

2.10. Ipersensibilità su foglie di tabacco o baccelli verdi di fagiolo.

Il saggio si effettua su foglie adulte di piante di tabacco (*Nicotiana tabacum* L.), preferibilmente delle cultivar Samsun o White Burley.

Si prepari in acqua distillata sterile in provetta di vetro una sospensione di coltura pura, avente concentrazione dell'ordine di 10 (elevato a) 8 batteri/ml. La coltura deve essere ben cresciuta ed avere 24h di età. Questa concentrazione è riconoscibile con buona approssimazione allorché osservando controluce si nota che la torbidità è uniforme ed intensa e che, agitando la provetta, i vortici generati dalle cellule sospese sono facilmente distinguibili; i vortici non sono più osservabili quando la concentrazione è di 10 (elevato a) 7 batteri/ml. o di 10 (elevato a) 9 batteri/ml.

Al mattino, con siringa da 1 ml. ed ago sottile (numeri da 16 a 20) si infiltro la sospensione appena preparata in zona circoscritta di una area internervale di foglia; più colture possono essere infiltrate in altrettante aree internervali di una stessa foglia.

L'area internervale infiltrata deve essere marcata con appropriata etichetta autoadesiva al bordo della foglia.

Durante l'infiltrazione è opportuno disporre sotto alle foglie ed attorno alla pianta fogli di materiale assorbente (es. carta bibula, giornali pluristratificati) in modo da raccogliere eventuali gocce disperse.

Dopo l'infiltrazione, asciugata la superficie della foglia da eventuali gocce residue di sospensione batterica con pezzetti di carta bibula, le piante siano conservate a temperatura di 22-28 C con alternanza di ore di luce (da 8 a 14) e di buio.

In caso di ipersensibilità, già dopo 24 ore si osserva che la intera zona internervale infiltrata con la coltura pura è collassata ed imbrunita. Questa risposta è comunemente indicata come necrosi ipersensibile confluyente. Nei giorni successivi la zona ipersensibile dissecca ulteriormente ed assume consistenza papiracea.

Erwinia amylovora e *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (od altre patovar), ma non i batteri saprofiti, causano necrosi confluyente ipersensibile.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo: Acqua distillata.

2.11. Distruzione dei materiali infetti o contaminati.

I campioni di piante infette, le piante o le foglie di tabacco, le perine o le fette di pera usati per gli isolamenti e l'identificazione, tutti i materiali assorbenti contaminati e qualsiasi altro oggetto venuto in contatto con i germi di *Erwinia amylovora* devono essere raccolti in sacchetti autoclavabili e sterilizzati in autoclave a 121 C per 15 minuti.

Allegato II

1. Rete nazionale di monitoraggio

Deve essere approntata secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 4 agosto 1991, integrate da quelle del presente allegato. La rete nazionale si compone di tre reti interregionali continentali (setentrionale, tirrenica e adriatica) e di due reti insulari (Sardegna e Sicilia). La rete interregionale settentrionale è composta dalle reti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Val d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La rete interregionale tirrenica è composta dalle reti delle regioni: Calabria, Campania, Lazio, Toscana ed Umbria. La rete interregionale adriatica è composta dalle reti delle regioni Abruzzo, Lucania, Molise e Puglia.

2. Reti regionali di monitoraggio

Ogni rete regionale è costituita da punti e linee, è gestita dal Servizio Fitosanitario Regionale e si avvale di un centro diagnostico.

2.1. Punti di monitoraggio.

Sono piante ospite di *Erwinia amylovora*, singole od a gruppi, distanti tra loro circa km 5. Devono essere disposte preferibilmente lungo vie di comunicazione ed essere facilmente identificabili da un ispettore in auto. Ogni punto ha una propria scheda su cui sono annotati coordinate geografiche, punti di riferimento, fotografie, strade di accesso e risultati delle ispezioni.

2.2. Linee di monitoraggio.

Sono costituite da piante ospite di *Erwinia amylovora* distribuite continue od a breve interdistanza su lunghi tratti di strade, autostrade, corsi d'acqua e linee ferroviarie. Ogni linea ha una propria scheda come i punti.

2.3 Ispettori.

Sono membri del Servizio Fitosanitario Regionale o persone da esso autorizzate a compiere le ispezioni dei punti e delle linee.

2.4 Ispezioni.

Sono fatte in auto lungo itinerari prestabiliti secondo la distribuzione dei punti e delle linee di monitoraggio nel territorio. Ogni punto o linea è ispezionato due volte all'anno, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre.

2.5 Centri diagnostici.

Ogni rete regionale ha un centro diagnostico cui gli ispettori inviano i campioni sospetti. I centri effettuano l'analisi batteriologica dei campioni, comprendente l'isolamento di *Erwinia amylovora* e la sua identificazione provvisoria per la costituzione delle zone contaminate.

DECRETO 30 ottobre 2007 – Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

(omissis)

Art. 1.

1. La lotta contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa* (Den. et Schiff) e' obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per attuare il presente decreto, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali nonché di altri idonei soggetti.

Art. 2.

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono, nelle aree individuate ai sensi del comma 1 art. 1, le modalità di intervento della lotta obbligatoria.

2. Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

Art. 3.

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, garantiscono la massima divulgazione relativamente alle tecniche di prevenzione e contenimento dell'insetto.

Art. 4.

1. Eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sono effettuati secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.

Art. 5.

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 6.

1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta

ALLEGATO 8 (Cap. 7)

REGOLAMENTO D'USO DELLA PINETA DI CERVIA (adottato con atto C.C. n. 16 del 18/04/2000)

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	
Art. 2 - Modalità di accesso e di transito	
Art. 3 - Manifestazioni	
Art. 4 - Regolamentazione dell'attività di caccia e pesca	
Art. 5 - Regolamentazione delle attività selvicolturali	
Art. 6 - Raccolta di funghi e tartufi.....	
Art. 7 - Raccolta di strobili di pino domestico.....	
Art. 8 - Raccolta di altri prodotti del sottobosco	
Art. 9 - Raccolta di legna da ardere e di legname da lavoro.....	
Art. 10 - Salvaguardia della flora spontanea	
Art. 11 – Divieto di installazione di pannelli pubblicitari	
Art. 12 – Norme per la segnaletica interna alla pineta	
Art. 13 - Attività vietate	
Art. 14 - Autorizzazioni	
Art. 15 - Sanzioni	

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le prescrizioni contenute nel presente corpo normativo si applicano al territorio della pineta comunale di Cervia, così come perimetrata nelle tavole allegate al Piano di Gestione Naturalistica della Pineta di Cervia.

Art. 2 - Modalità di accesso e di transito

Durante tutto l'anno l'accesso ed il transito a piedi sono consentiti dall'alba al tramonto.

L'accesso ed il transito in bicicletta e specificamente in mountain-bike sono consentiti su tutti i sentieri della pineta di Cervia ed esclusivamente sui sentieri del Pero, del Nespolo, della Quercia, del Prugno, delle More e dell'Acacia all'interno della pineta di Milano Marittima. Sugli altri sentieri il transito è consentito solamente al personale del Comune o di imprese o a persone incaricate o autorizzate dal Comune stesso per motivi di servizio, di lavoro o di vigilanza.

L'accesso ed il transito a cavallo sono vietati su tutti i sentieri, per lo meno fino alla realizzazione di un idoneo tracciato lungo la fascia tagliafuoco sul confine orientale della pineta di Milano Marittima.

L'accesso ed il transito con mezzi motorizzati sono vietati su tutti i sentieri durante tutto l'anno.

L'uso di mezzi motorizzati è consentito solamente al personale del Comune o di imprese o a persone incaricate o autorizzate dal Comune stesso per motivi di servizio, di lavoro o di vigilanza; tali soggetti dovranno essere in possesso ed esporre la specifica autorizzazione.

Gli intestatari dei capanni da pesca autorizzati situati sulle sponde del Canale Immissario delle Saline potranno accedere al capanno con mezzi motorizzati per eseguire periodici lavori di manutenzione, previa apposita autorizzazione nominativa ove sia riportato il percorso e previo accordo con i vigili forestali, per un massimo di sei volte l'anno.

Inoltre, proprietari di capanni da pesca autorizzati aventi gravi disfunzioni fisiche quali portatori di handicap, ultrasessantenni con gravi problemi certificati dal medico ed invalidi riconosciuti ai sensi di legge, potranno essere autorizzati ad accedere in pineta con mezzo motorizzato per il raggiungimento del capanno.

Modalità di accesso in deroga al presente articolo potranno essere autorizzate soltanto per motivi di studio adeguatamente documentati.

Art. 3 - Manifestazioni

Per lo svolgimento di manifestazioni che prevedano accesso di pubblico o di raduni particolarmente numerosi (afflusso superiore alle 50 persone) dovrà essere richiesta con almeno trenta giorni di anticipo apposita autorizzazione che verrà valutata in merito alla compatibilità con la tutela dell'ambiente naturale.

Le installazioni di strutture di tipo precario quali banchi di vendita ambulanti e simili sono vietate.

Art. 4 - Regolamentazione dell'attività di caccia e pesca

Nei limiti posti dalle modalità di accesso sopra descritte, nella pineta sono regolamentate le seguenti attività:

- caccia, secondo la normativa nazionale e regionale in materia;
- pesca, secondo la normativa nazionale e regionale in materia e in riferimento ai "Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel territorio del Parco Regionale del Delta del Po" ed agli "Indirizzi per la pesca professionale, l'itticoltura e la molluschicoltura nel Parco Regionale del Delta del Po".

Art. 5 - Regolamentazione delle attività selvicolturali

Le attività selvicolturali sono regolamentate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e dal "Regolamento delle aree forestali del Parco Regionale del Delta del Po".

Art. 6 - Raccolta di funghi e tartufi

La raccolta dei funghi epigei è regolamentata dal "Regolamento provvisorio per la raccolta dei funghi epigei nel territorio del Parco e Pre-Parco Regionale del Delta del Po" che stabilisce il limite massimo di prelievo giornaliero pro-capite in Kg 3,000.

Analogamente la raccolta dei tartufi è regolamentata dal "Regolamento provvisorio per la ricerca e la raccolta dei tartufi nel territorio del Parco e Pre-Parco Regionale del Delta del Po" che stabilisce il limite massimo di prelievo giornaliero pro-capite in Kg 1,000.

Art. 7 - Raccolta di strobili di pino domestico

Il prelievo degli strobili è consentito soltanto per uso personale o per la raccolta del seme per scopi vivaistici, escludendo quindi la commercializzazione o l'utilizzo per attività produttive.

La raccolta è permessa solamente nei soprassuoli boschivi coetanei a struttura monoplana e densità colma, di età minima di 30 anni e massima di 80 anni, dove la caduta a terra degli strobili generalmente non dà luogo alla germinazione dei semi ed alla conseguente rinnovazione naturale.

La raccolta è comunque vietata se nei soprassuoli in questione sono stati effettuati interventi di riduzione della densità e di disetaneizzazione quali diradamenti selettivi e tagli rasi a piccole buche.

Il divieto resta valido nelle pinete disetanee ed in quelle coetanee che possiedono le seguenti caratteristiche:

- fustaie monoplane stramature a densità normale o rada con eventuale presenza di piano dominato di leccio;
- sottobosco prevalentemente erbaceo con gruppi di arbusti sparsi di taglia bassa (altezza 0,5-1m) quali fillirea, ginepro, agazzino, ligustro, emero, crespino, scotano, biancospino.

In ogni caso la raccolta deve interessare solamente gli strobili caduti a terra e deve essere effettuata nel periodo novembre-maggio.

Art. 8 - Raccolta di altri prodotti del sottobosco

La raccolta dei prodotti del sottobosco deve essere effettuata nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 2/77 e successive modifiche e comunque non deve eccedere i seguenti quantitativi giornalieri pro-capite:

- MUSCHI Kg 0,100
- MORE Kg 1,000
- BACCHE DI GINEPRO Kg 0,200
- ASPARAGI Kg 0,500

La raccolta dei prodotti di cui al presente articolo ed agli artt. n. 6 e 7 è consentita esclusivamente con l'uso di cestino di vimini.

Il prelievo di qualsiasi prodotto della pineta è consentito soltanto per uso personale, escludendo quindi la commercializzazione o l'utilizzo per attività produttive.

Art. 9 - Raccolta di legna da ardere e di legname da lavoro

La raccolta della legna secca al suolo di piccola pezzatura, col divieto di uso di motoseghe, potrà avvenire previa autorizzazione dei vigili forestali per quanto riguarda l'area e l'orario di raccolta e l'uso di mezzi motorizzati per la asportazione; la raccolta potrà avvenire da metà novembre a fine febbraio, condizioni stagionali permettendo.

La raccolta di legna di grossa pezzatura, potrà avvenire soltanto in conseguenza di interventi selvicolturali effettuati nell'ambito del Piano di Gestione Naturalistica, dietro apposita autorizzazione e pagamento al Comune di una quota al quintale stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Salvaguardia della flora spontanea

Sono vietate l'estirpazione e l'asportazione, anche parziale, di piante, fatta eccezione per gli interventi selvicolturali stabiliti dal Piano di Gestione Naturalistica.

Sono permesse, consenziente l'Amministrazione Comunale, la raccolta e l'asportazione delle piante appartenenti alla flora spontanea per scopi di studio.

Chi intende compiere tali pratiche deve richiedere autorizzazione alla Provincia di Ravenna, indicando il luogo ed il periodo di tempo in cui opererà, le specie e le quantità di piante che intende asportare. La Provincia potrà autorizzare le suddette attività, dando prescrizioni specifiche, o vietarle.

Vanno comunque rispettati i divieti previsti in materia di protezione della flora spontanea protetta stabiliti dalla L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 e successive modificazioni.

E' inoltre espressamente vietata la raccolta delle seguenti specie vegetali, ancorché non protette:

- Pungitopo (*Ruscus aculeatus*);
- Limonio (*Limonium* sp. pl.);
- Apocino veneto (*Trachomitum venetum*);
- Salsapariglia (*Smilax aspera*);
- Lentaggine (*Viburnum tinus*).

Art. 11 – Divieto di installazione di pannelli pubblicitari

E' vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

Art. 12 – Norme per la segnaletica interna alla pineta

Sono vietate all'interno della pineta forme di segnaletica che possano comportare danni al soprassuolo.

La segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere esclusivamente in materiali biodegradabili e comunque rimossa al termine dell'evento.

Art. 13 - Attività vietate

Nel territorio della pineta comunale di Cervia, così come perimetrata nelle tavole allegate al Piano di Gestione Naturalistica della Pineta di Cervia sono espressamente vietate le seguenti attività:

- tagliare o danneggiare alberi e arbusti sia verdi sia secchi e raccogliere terriccio e/o materiali litoidi;
- accendere fuochi, salvo casi eccezionali previa apposita autorizzazione;
- fumare durante tutto l'anno;
- fare rumori molesti;
- danneggiare in qualsiasi modo i manufatti, gli edifici ed i cantieri di taglio e di rimboschimento;
- esercitare ogni tipo di pesca nelle bassure o raccolte d'acqua interne;
- ferire, uccidere o catturare esemplari appartenenti a specie animali, fatta eccezione per le vipere a scopo di difesa o per ricerche scientifiche autorizzate dal Comune;
- raccogliere uova o nidiacei o disturbare le nidificazioni in atto;
- raccogliere lumache per uso alimentare;
- abbandonare rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, materiali tossici e nocivi, materiali inerti, sottoprodotti e scarti di lavorazione fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura.

Art. 14 - Autorizzazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento divengono valide soltanto le autorizzazioni rilasciate con apposita modulistica, datate e firmate dall'Assessore competente.

Ogni nuova autorizzazione non può avere durata superiore a due anni.

Di tali autorizzazioni, redatte in tre copie, una viene consegnata al richiedente, una ai vigili forestali ed una resta agli atti del Servizio Parchi e Giardini.

Art. 15 - Sanzioni

Chiunque non rispetti il regolamento è punibile con la sanzione da **€25,00 a €500,00** (vedi Regolamento delle sanzioni amministrative adottato con atto C.C. n. 53 del 31/07/2003) ed in caso di danni al patrimonio verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

E' fatta salva l'applicazione di altre sanzioni previste da normative specifiche Nazionali, Regionali e Locali, ed in particolare quanto previsto all'art. 3 della Legge 950/67.

Al trasgressore verranno requisiti tutti gli eventuali prodotti raccolti abusivamente.

Nel caso si verifichino comportamenti recidivi, il trasgressore sarà passibile dell'applicazione della massima sanzione e perderà ogni diritto all'ottenimento, nell'ambito della Pineta, di eventuali autorizzazioni e licenze.

ALLEGATO 9 (Cap. 9)

ALBERI MONUMENTALI PRESENTI NEL COMUNE DI CERVIA (tutelati ai sensi della L.R. 2/77 e 11/88)

D.P.G.R. n. 964 del 1983 e D.P.G.R. n. 323 del 1986

Filari di farnia siti lungo il Canale del Duca in località Castiglione

Genere: *Quercus*
Specie: *robur*
Comune: Cervia (RA)
Località: Via Ragazzena angolo Via Viazza Castiglione di Cervia
Altezza media degli esemplari: 18-22 m
Diametro medio: 50-70 cm
Lunghezza area: 1000 m
Larghezza area: 40 m
Provv. Tutela: Decreto Presidente Giunta Regionale n. 964/83 e 323/86

D.P.G.R. n. 550 del 1990

Pioppo bianco sito in località Pisignano via Crociarone 8

Genere: *Populus*
Specie: *alba*
Comune: Cervia (RA)
Località: Via Crociarone 8 Pisignano di Cervia
Altezza: 30 m
Diametro 142 cm
Provv. Tutela: Decreto Presidente Giunta Regionale n. 550/90

Decreto Dirigenziale. n.1078 del 1996

Gelso sito nel parco pubblico di via Caduti per la Libertà 131

Genere: *Morus*
Specie: *Alba*
Comune: Cervia (RA)
Località: Via Catullo angolo Via Caduti per la Libertà Pinarella di Cervia
Altezza: 8 m
Diametro 130 cm
Provv. Tutela: Decreto Presidente Giunta Regionale n. 1078/96

APPENDICE

APPENDICE 1

PROGETTAZIONE DEL VERDE NEGLI AMBITI DI INTERVENTO SOGGETTI A STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO

ART. 1 PROCEDURE E CRITERI GENERALI

La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e del P.R.G. vigente.

La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.

E' inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.

La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate (vedi **Allegato n. 3**), resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e, in più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.

I progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione concernenti parchi e giardini pubblici o che prevedono il coinvolgimento di aree verdi o alberate esistenti o la realizzazione di nuove aree verdi è consigliabile che prevedano all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori nei progetti più rilevanti o come consulente nei progetti di minore rilevanza, un tecnico del Servizio competente alla gestione del verde pubblico.

I progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie o autorizzazioni edilizie che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, ecc.) dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato degli alberi eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato alla progettazione del verde (con preferenza

per Dottore Agronomo e Forestale nei casi in cui la presenza di interventi di carattere arboricoltura sia prevalente).

In tutti i casi, in base alle peculiarità della progettazione ed in base al prevalente interesse ambientale, urbanistico o estetico che si intenda perseguire, i progetti del verde potranno essere redatti da un tecnico abilitato del settore con l'affiancamento di altre figure professionali.

ART. 1.1 IL PROGETTO DI SISTEMAZIONE A VERDE: ITER AUTORIZZATIVO

PROGETTO PRELIMINARE

Tutti i progetti su area pubblica o privata in cessione all'Amministrazione non elaborati direttamente dal Servizio competente relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti, devono essere sottoposti a verifica da parte del Servizio competente, che esprime parere tecnico sia in fase preliminare che esecutiva.

Per ciò che concerne le aree verdi previste nell'ambito della pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, un tecnico del Servizio competente parteciperà alla Conferenza dei Servizi indetta dal Settore competente previa **verifica del progetto preliminare** ed espressione del **parere preliminare** per l'approvazione successiva del Piano. In caso siano previste prescrizioni o integrazioni che devono essere recepite nel progetto preliminare, gli aggiornamenti progettuali dovranno essere visti preventivamente alla presentazione dall'Ufficio del Servizio competente.

CESSIONE PREVENTIVA AREE

Le aree dovranno essere cedute vuote, prive di qualsivoglia tipo di materiale o rifiuto, rese accessibili con accessi carrabili, provviste di recinzione metallica perimetrale e cancello di chiusura dell'accesso carrabile, fornite di allacciamento al pubblico acquedotto, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio competente.

Sull'area deve essere effettuato lo sfalcio dell'erba, devono essere eliminate eventuali vegetazioni infestanti e il terreno deve essere riempito e livellato secondo le quote del piano stradale finito in modo da eliminare eventuali avvallamenti o depressioni.

In caso di presenza di alberi, che dovranno essere indicate nella tavola del rilievo dendrometrico del progetto preliminare, il Servizio competente definirà in sede di espressione di parere preliminare i soggetti arborei da mantenere in sito e quelli da abbattere.

Le piante da mantenere dovranno essere rilevate topograficamente, soggette a indagine VTA visiva e/o strumentale secondo le indicazioni del Servizio competente, effettuati eventuali interventi di potatura o messa in sicurezza prescritti dalle perizie tecniche, preliminarmente alla cessione.

Il rilievo topografico e le schede VTA dovranno essere consegnate in duplice copia e supporto informatico al Servizio in occasione del sopralluogo di cessione.

Preventivamente alla cessione, dovrà essere eseguito un sopralluogo congiunto fra i proprietari cedenti e i rappresentanti dei Servizi competenti del Comune di Cervia per la verifica dell'ottemperanza di quanto previsto, con conseguente sottoscrizione di **verbale da parte degli intervenuti, che consente la continuazione dell'iter di acquisizione delle aree.**

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista incaricato, prima dell'invio del progetto esecutivo delle opere a verde allo Sportello Unico per il rilascio del permesso di costruire, dovrà richiedere un incontro preliminare con l'Ufficio del Servizio Competente, al fine di recepire le indicazioni progettuali del Servizio.

Il progetto dell'opera da realizzare, completo degli elaborati, deve essere trasmesso allo Sportello Unico che provvederà ad inoltrarlo al Servizio competente per la verifica del progetto.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione il Servizio competente analizza il progetto e rilascia il relativo parere tecnico vincolante allo Sportello Unico, completo di eventuali prescrizioni o integrazioni.

ART. 1.2 ELABORATI PROGETTUALI

PROGETTO PRELIMINARE

Gli elaborati costituenti il **Progetto preliminare** di sistemazione a verde, completi ed approfonditi in ogni loro parte, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti inviati in duplice copia cartacea al Servizio competente:

- a. Relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare, descrivendo lo stato di fatto e la valutazione delle eventuali preesistenze arboree;
- b. Rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto del contesto nel quale ricade l'ambito stesso, in scala non inferiore a 1:500, dotata delle curve di livello, delle presenze naturalistiche e paesistiche e degli eventuali vincoli presenti in base alla normativa ambientale vigente e indicazione degli alberi da mantenere e di quelle da eliminare;
- c. Planimetria generale del progetto redatta in scala non inferiore a 1:500, per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso che i particolari costruttivi, la disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi e dei gruppi di arbusti, la distribuzione dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, degli impianti, arredi ed attrezzature;
- d. Documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti.

PROGETTO ESECUTIVO

Gli elaborati costituenti il **Progetto esecutivo** di sistemazione a verde, completi ed approfonditi in ogni loro parte, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti inviati in duplice copia cartacea e supporto informatico (CD) (con planimetrie in formato CAD (.dwg) compatibile con gli standard in uso comunali ed eventualmente georeferenziate) al Servizio competente:

- a. Relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare. In particolare, devono essere chiaramente individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto), le servitù aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto meccanizzato, tutti i particolari e gli obiettivi progettuali delle opere sia di demolizione che di costruzione, specificando:
 - Dichiarazione di conformità alle norme contenute nel presente Regolamento;
 - Criteri progettuali;
 - Indicazione delle scelte effettuate in relazione a: specie arboree ed arbustive, arredi, attrezzature, impianti specializzati, ecc;

- Metodologie tecniche utilizzate per la messa a dimora del verde, la realizzazione degli impianti specializzati (es. irrigazione, drenaggio..), la messa in opera degli arredi ed attrezzature;
 - Metodologie tecniche utilizzate per la salvaguardia, la conservazione, il mantenimento ed il miglioramento del verde esistente mantenuto in essere (es. valutazioni di stabilità , potature di risanamento, protezioni di cantiere, ecc.).
- b. Schede con valutazioni di stabilità degli alberi esistenti da mantenere e di quelle di nuovo impianto redatte da tecnico abilitato utilizzando la tecnica VTA visiva e/o strumentale o altre tecniche (es. Picus, SIA SIM), secondo quanto verrà indicato dal Servizio competente, in analogia con la metodologia applicata dal Comune di Cervia;
 - c. Capitolato tecnico: deve contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.; (i riferimenti puntuali possono essere desunti dal capitolato e dalle prescrizioni tecniche delle Manutenzioni Ordinarie del Verde Pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del progetto);
 - d. Computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento specifico all'Elenco Prezzi Forestali della Regione Emilia Romagna in vigore oppure al Prezziario di Assoverde in vigore oppure a specifica ricerca di mercato;
 - e. Rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto del contesto nel quale ricade l'ambito stesso, in scala non inferiore a 1:200, dotata delle curve di livello, delle presenze naturalistiche e paesistiche e degli eventuali vincoli presenti in base alla normativa ambientale vigente e indicazione degli alberi da mantenere e di quelle da eliminare;
 - f. Planimetria generale del progetto redatta in scala non inferiore a 1:200, per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso che i particolari costruttivi specificando:
 - la disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi e dei gruppi di arbusti (distinguendo quelli di nuovo impianto da quelli esistenti), i percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e loro dimensionamento;
 - la disposizione generale degli impianti, arredi ed attrezzature;
 - la viabilità, i passi carrabili e pedonali, gli impianti tecnologici (aerei e sotterranei), in particolare quelli che interessano l'area di pertinenza delle alberature.
 - g. Planimetria dell'impianto di irrigazione e drenaggio redatta in scala non inferiore a 1:200, in cui siano riportate le principali caratteristiche impiantistiche.
 - h. Particolari costruttivi (planimetrie e sezioni) redatti in scala adeguata non inferiore a 1:100, riguardanti ad esempio:
 - Rappresentazione tipo dell'alberata stradale o pedonale (evidenziando scelte tecniche di impianto, distanze medie tra alberi, recinzioni private, passi carrai, incroci, impianti tecnologici aerei e sotterranei..);
 - Realizzazione sentieristica, arredi, attrezzature;
 - Realizzazione di particolari interventi a verde (es. barriere fonoassorbenti, movimenti terra..)
 - i. Documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;
 - j. Piano di manutenzione.

ART. 1.3 REALIZZAZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative al verde pubblico dovrà avvenire solo a permesso di costruire rilasciato su progetti esecutivi redatti secondo le modalità previste dal D. Lgs. 163/06 e s.m. e i. (Codice De Lise sui contratti pubblici) e composti dagli elaborati descritti nella sezione terza del D.P.R. 554/99 (Regolamento di attuazione), art. 25 e successivi e s.m., nonché nel rispetto di quanto previsto negli allegati di progetto e delle condizioni e prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

La Direzione dei lavori delle opere di verde pubblico dovrà essere affidata a tecnici idonei per competenza professionale (Dottore agronomo, forestale).

L'esecuzione dovrà altresì avvenire sotto la sorveglianza del Servizio competente e ai tecnici comunali dovrà essere garantito l'accesso al cantiere per la verifica e il controllo delle opere in corso di realizzazione, con possibilità di sospendere i lavori che risultino eseguiti in difformità dai progetti. Il Servizio si riserva anche il diritto di imporre la demolizione di quanto non risultasse corrispondente alla presente convenzione ed ai progetti esecutivi approvati; e qualora non vi fosse uniformità nei diversi allegati al progetto relativamente alle caratteristiche delle opere da eseguire sarà l'Amministrazione ad indicare quale elaborato deve essere preso in considerazione.

L'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione deve essere comunicato, con almeno 15 giorni di anticipo, al Servizio competente del Comune di Cervia, comunicando la data di inizio lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, il nominativo del direttore lavori per le opere agronomiche, il programma temporale delle opere a verde con evidenziate le varie fasi di lavoro e la data approssimativa di fine lavori. Eventuali interventi rilevanti che possono presupporre attività di controllo (es. piantagioni arboree) dovranno essere comunicati 5 giorni prima con comunicazione scritta al Servizio competente del Comune di Cervia.

La manutenzione, il funzionamento e la gestione delle opere realizzate, la garanzia di attecchimento per tutte le piante ed il tappeto erboso, oltre all'immediato ripristino delle opere deteriorate, sono a carico dei soggetti attuatori fino al collaudo definitivo favorevole ed alla presa in consegna delle stesse da parte del Comune e dagli altri Enti interessati, come pure gli oneri di allacciamento, contratto e consumo delle utenze relative alle opere impiantistiche previste nelle aree di verde pubblico fino alla consegna degli impianti al Comune.

Durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione il Servizio competente, mediante la predisposizioni di ordini di servizio che dovranno essere obbligatoriamente firmati per accettazione dal soggetto attuatore, potrà introdurre modifiche riguardanti le dotazioni tecnologiche derivanti da eventuali aggiustamenti, integrazioni o miglioramenti tecnologici che si rendano necessari per la corretta esecuzione delle stesse, senza che il soggetto attuatore possa avanzare obiezioni, comunque nei limiti fissati dalla Convenzione Urbanistica sottoscritta.

ART. 1.4 COLLAUDO E ASSUNZIONE IN CARICO

Le opere realizzate da parte dei privati sulle aree da cedere al Comune divengono parte del patrimonio dell'Ente, entrano nella rete dei servizi dell'Amministrazione comunale, assumono carattere e valenza di opere pubbliche e pertanto la loro cessione viene assoggettata al rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Il collaudo delle opere a verde non potrà avvenire prima di dodici mesi dal suo impianto, al fine di verificare un corretto attecchimento delle essenze arboree messe a dimora.

Pertanto il soggetto attuatore dovrà comunicare ufficialmente al Servizio competente la conclusione dei lavori relativi alle opere a verde, in modo da fare decorrere i tempi previsti da tale data.

Le realizzazioni a verde facenti parte del progetto autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola d'arte da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde pubblico.

Il collaudatore deve avere competenza specifica anche in campo agronomico ed impiantistico a verde, ed in caso fosse necessario si avvarrà di una figura professionale competente (Dottore agronomo, forestale) per svolgere le operazioni di collaudo delle opere a verde.

Unitamente alla richiesta di collaudo saranno consegnate in duplice copia cartacea (e supporto informatico CD il rilievo a terra as-built in formato CAD (dwg) compatibile con gli standard in uso comunali ed eventualmente georeferenziato) al Servizio competente:

- il rilievo a terra delle opere eseguite, comprese le alberature, gli arredi, le opere impiantistiche e strutturali, con evidenziati i punti fissi di riferimento rispetto ai quali le opere siano individuate univocamente
- l'eventuale tipo di frazionamento approvato dall'U.T.E., con indicazione delle particelle cedute all'Ente
- le certificazioni di qualità, passaporto fitosanitario del materiale vegetale, manuali d'uso, garanzie dichiarazioni di corretta esecuzione ed autorizzazioni attinenti ai materiali impiegati per la realizzazione delle opere a verde.

Il sopralluogo per il collaudo deve avvenire alla presenza del Direttore dei Lavori e di un tecnico del Servizio competente e dovrà essere redatto apposito verbale. Qualora dovessero essere riscontrate delle difformità, nelle caratteristiche delle opere, rispetto alle descrizioni riportate negli allegati ai progetti, dovranno essere riportate, motivate, nel verbale.

Qualora nel corso del predetto sopralluogo i tecnici e/o funzionari del Servizio competente accertino e documentino delle difformità non sanabili rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati, il Richiedente dovrà procedere tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio carico, alle demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate. In tali circostanze, ogni onere manutentivo permane a carico del soggetto attuatore.

I soggetti attuatori dovranno dare comunicazione scritta dell'avvenuta effettuazione dei lavori di ripristino al collaudatore, che dovrà provvedere al collaudo delle opere, in precedenza riscontrate difformi, entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, con le medesime modalità.

In caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate ed eseguite e riscontrato nel contempo l'attecchimento del materiale vivaistico previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la sottoscrizione congiunta di un documento con il quale il Servizio competente dichiara di prendere in carico da quel momento le opere realizzate ed il materiale vegetale messo a dimora.

Per quanto riguarda le utenze delle reti tecnologiche a servizio delle opere a verde, in occasione delle operazioni di collaudo verranno comunicati ai soggetti gestori il cambio di intestazione di contratto e i consumi registrati fino a quel momento, che verranno addebitati al soggetto attuatore. Le opere di urbanizzazione non si intendono regolarmente allacciate alle reti pubbliche generali corrispondenti se non sono stati eseguiti i versamenti relativi ai diritti di allacciamento e di contratto.

CRITERI DI PROGETTAZIONE **DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO**

ART. 2 LINEE GUIDA PROGETTUALI

Al fine di agevolare la redazione di elaborati coerenti con le esigenze e le finalità del verde pubblico, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento, di seguito si riportano le principali linee guida progettuali ritenute valide per l'elaborazione dei progetti di verde negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi.

I criteri da seguire per la progettazione del verde pubblico sono da ritenersi indicativi e potranno essere soggetti a modifiche e integrazioni, in particolare nella qualità e quantità dei materiali, se richieste dall'Amministrazione per progetti urbanistici di rilevante importanza per la città.

ART. 2.1 SCELTA DELLE SPECIE

1. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi debbono essere privilegiate le specie autoctone (vedi elenco in **Allegato n. 3**) nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.
2. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.

Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri:

- almeno il 50% di alberi di prima grandezza; 30% di seconda, 20% di terza;
 - almeno il 60% di specie autoctone o particolarmente idonee all'ambiente;
 - dimensione dei fusti, da circonferenza di 20/25 cm e 40/45 cm, secondo le richieste avanzate dal Servizio competente.
3. I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:
 - l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
 - la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
 - la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
 - la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc..

ART. 2.2 SCELTA DEGLI ALBERI IN VIVAIO

1. Così come tutto il materiale vivaistico messo a dimora, anche gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto allevamento in campo (per circonferenza minima di 20-25 cm le piante devono essere allevate con sesto 2,00 ml. x 1,80-2,00 ml.) supportato e completato da un adeguato numero di trapianti (minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima) nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio e verificata sul cantiere d'impianto.
2. Per piante di dimensioni superiori il sesto di impianto deve essere progressivamente adeguato al loro sviluppo, i trapianti devono essere almeno 4, l'ultimo dei quali effettuato non oltre tre anni prima.
3. In particolare, gli esemplari scelti devono possedere:
 - un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm. 2;
 - un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;
 - una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa e con potatura a tutta cima (freccia dominante) e con massa fogliare sufficiente;

- una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto; ad esempio per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25 cm, l'altezza deve essere di circa 4,5-5,5 ml.; per una pianta con circonferenza del fusto di 40-45 cm, l'altezza deve essere di circa 7-8 ml..

- Il rispetto di questi criteri base dovrà essere accertato da un responsabile del Servizio competente alla gestione del verde pubblico sul cantiere d'impianto, al fine di controllare anche che non vi siano stati danni durante la movimentazione e il trasporto degli alberi.**
- Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita irregolare e spiralata, possono determinare futuri problemi alla pianta, così come si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle della pianta.

ART. 2.3 CARATTERISTICHE DEGLI ALBERI ALL'IMPIANTO

Per gli alberi ad alto fusto

- In linea di principio sono da preferire alberi da forniti+ in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento; infatti le piante in contenitore se da un lato sono svincolate dalla stagionalità tipica degli alberi in zolla, presentano per contro alcuni svantaggi legati soprattutto alle precedenti fasi di coltivazione in vivaio come il fatto di aver passato più di una stagione vegetativa nello stesso vaso e quindi aver generato radici strozzanti.
- Da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un pronto "effetto" (intendendosi per pronto effetto l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde).
- Per quanto riguarda le dimensioni e l'età degli alberi sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso degli alberi di maggiori dimensioni.
- Le dimensioni degli alberi ad alto fusto in zolla da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra 20-25 e 40-45 cm di circonferenza del fusto, secondo quanto prescritto dal Servizio Competente.
- Le caratteristiche tecnico-agronomiche e fitosanitarie degli esemplari arborei possono essere puntualmente desunte dalle prescrizioni tecniche in vigore per la Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico in corso al momento della scelta nel vivaio di origine.

Per gli arbusti

All'impianto gli arbusti devono avere adeguata dimensione con altezza minima di 80-100 cm e vaso minimo 18 cm per specie a crescita regolare o vaso 18 cm per specie tappezzanti.

ART. 2.4 EPOCA, MODALITÀ D'IMPIANTO E DISTANZE

- Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).
Al momento del collaudo non verranno considerate idonee le essenze che non risulteranno di dimensione, specie e varietà e che siano danneggiate da urti, ustioni solari o che abbiano sofferto per carenza d'acqua.
- Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario seguire la seguente procedura:

Per gli alberi ad alto fusto bisogna effettuare la preparazione di buca di alloggiamento che dovrà essere opportunamente scassata e preparata almeno 6 mesi prima della messa a dimora dell'alberatura (salvo la dimostrazione dell'avvenuto assestamento del terreno), per le seguenti dimensioni minime mt. 3,00x3,00, salvo deroghe impartite dal servizio competente, indipendentemente dalla dimensione dell'asola di contenimento dell'albero e per una profondità media di ml. 1,50, debitamente assestata e preparata con 50% terreno vegetale e 50% lapillo vulcanico, mentre nell'area intorno alla zolla si utilizzeranno terricci e torbe e concimazione di fondo con concime organominerale; l'ancoraggio dovrà essere realizzato con sistema di tutoraggio sotterraneo con ancore in acciaio o in caso di problematiche accettate dal Servizio comunale, sarà consentito in tutoraggio con pali in legno scortecciato di abete, pino o castagno nella quantità di 2 pali diam. min. 8 cm collegati da smezzole in legno diam. min. 8 cm mentre le legature dovranno essere di corde in fibre vegetali o materie plastiche; attorno al fusto dovrà essere realizzato un "tornello" scolmato e pacciamato con corteccia vegetale di conifere nello spessore minimo di cm. 15 su sottostante tessuto speciale per alberature oltre all'apposizione di tubo drenante per irrigazione di soccorso in materiale plastico corrugato Ø > 8 cm che verrà avvolto a ciambella attorno alla zolla, fatto fuoriuscire per almeno 10 cm dal terreno e provvisto di adeguato tappo esterno di chiusura collegato al tubo; la potatura di trapianto dovrà essere effettuata con la tecnica del taglio di "ritorno a tutta cima" e comunque concordata con la D.L.; la collocazione della pianta in modo che il colletto venga posizionato al livello del piano di campagna, tagliando al colletto l'involucro della zolla o aprendolo sui fianchi senza

rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. Le piante saranno collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. precedente orientamento dell'albero in vivaio, ecc.); alle piante dovranno, inoltre, essere approntate le necessarie cure postimpianto (adeguate innaffiature di soccorso anche in presenza di impianto irriguo automatico con almeno 1/2 mc. di acqua cad/ad intervento, controllo legature, ecc...) fino all'avvenuto attecchimento ed al collaudo.

Per gli arbusti o i cespugli bisogna effettuare la preparazione di buca di alloggiamento che dovrà essere opportunamente scassata e preparata almeno 6 mesi prima della messa a dimora dell'alberatura (salvo la dimostrazione dell'avvenuto assestamento del terreno), per le seguenti dimensioni minime mt. 0,50 x 0,50 e per una profondità media di ml. 0,50, (che saranno ridotte in caso di uso di arbusti tappezzanti) debitamente assestata e preparata con 50% terreno vegetale e 50% lapillo vulcanico, mentre nell'area intorno alla zolla si utilizzeranno terricci e torbe e concimazione di fondo con concime organominerale.

Nella preparazione delle buche ci si dovrà assicurare che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto.

Successivamente avverrà la collocazione dell'albero in modo che il colletto venga posizionato al livello del piano di campagna. Le piante saranno collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. precedente orientamento dell'albero in vivaio, ecc.), avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

In caso di creazione di aiuola arbustata, si dovrà provvedere alla stesura di pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale (cocco o similari) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare l'uso di teli intrecciati in plastica), alla creazione di aiuola con materiale di separazione e rivestimento di corteccia di conifere o altro materiale con altezza non inferiore a 5 cm, il tutto come da indicazione fornite dal Servizio.

Eventuali spuntature e correzioni di forma dovranno essere autorizzate dal Servizio; alle piante dovranno, inoltre, essere approntate le necessarie cure post-trapianto (adeguate innaffiature, asportazione di malerbe, ecc...) fino all'avvenuto attecchimento ed al collaudo.

Su indicazione del Servizio potranno essere richieste particolari impianti arbustivi, es. tappezzanti su sistema prevegetato per scarpate costituito da un materassino di 5 cm di spessore in fibra di cocco, totalmente degradabile, che supporta le piante radicate al suo interno.

Presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da 15/20 arbusti ogni 150 mq (sesto d'impianto indicativo 1/2 piante/mq), da alternarsi con un gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15 (sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq);

Come zonizzazione evitare di porli in punti dell'area in cui viene reso più complesso l'intervento manutentivo e pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.;

Privilegiare l'impiego di rosai copri suolo o tappezzanti sempreverdi (sesto indicativo: 5 piante/mq) piuttosto che di arbusti.

3. Per le distanze d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni, le zone di pertinenza degli alberi e le distanze degli alberi dalle reti tecnologiche, si rimanda rispettivamente agli art. 8 e 9 del presente Regolamento.

ART. 2.5 VERDE PENSILE

1. Si definisce verde pensile la " tecnologia per realizzare opere a verde su superfici non in contatto con il suolo naturale".
2. Oggetto d'inverdimento pensile possono essere, quindi, non solo coperture, tetti e terrazze, ma anche parcheggi interrati, gallerie, passanti ferroviari, piazze, altre forme di arredo urbano, ecc..
3. In situazioni progettuali di questo tipo, tale tecnica è da preferirsi al semplice ricarico (anche se abbondante) di terreno vegetale in quanto il verde pensile assicura, attraverso una stratigrafia estremamente contenuta e alleggerita, la costituzione di un insieme "substrato - riserva d'acqua" ottimale e duraturo negli anni per una più che soddisfacente crescita di specie arboree, arbustive ed erbacee. In tale ottica esistono in commercio diverse tipologie brevettate che si basano su alcune caratteristiche comuni:
 - telo antiradice: resistenza all'azione meccanica delle radici sulle guaine (ossia teli antiradice con resistenza alle azioni chimiche e meccaniche quali, ad esempio, teli in PVC o poliolefine);
 - strato drenante: comprensivo al suo interno di adeguata riserva d'acqua sempre garantita e comunque proporzionale allo spessore della stratigrafia sovrastante;
 - tessuto divisorio: per dividere permanentemente lo strato drenante e di accumulo dell'acqua dallo strato di coltivo;

- terriccio alleggerito permanente: con fattore di compattazione basso e con scarsa o nulla presenza di particelle fini;
 - l'altezza totale della stratigrafia: deve essere studiata e proporzionata in funzione alla tipologia di verde che si intende realizzare (verde estensivo, verde intensivo, ecc.).
4. In linea di massima gli interventi di manutenzione ed agronomici di un giardino pensile non sono dissimili da quelli adottati per il verde in piena terra. In aggiunta occorre però prevedere interventi di manutenzione specialistica rivolti agli elementi tecnici che compongono gli impianti di drenaggio e di irrigazione.
 5. La sussistenza del verde di progetto dovrà essere garantita da impianto automatico di irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dal Servizio Competente.

ART. 2.6 IL VERDE PER PARCHEGGI

Oltre alla documentazione richiesta in Appendice agli articoli 1.1 e 1.2, in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali il progetto deve rispettare le seguenti prescrizioni nonché le ulteriori prescrizioni di P.R.G.:

Superfici e dimensioni

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alle prescrizioni riportate nell'articolo 8.

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera e il fusto degli alberi dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di ml. 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di ml. 4-4,50 per quelle di seconda grandezza e di ml. 3-3,50 per quelle di terza grandezza.

La sussistenza del verde di progetto dovrà essere garantita da impianto automatico di irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dal Servizio Competente.

Parcheggi sotterranei

I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente ai disposti normativi del P.R.G., non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono essere collocati a distanza dal fusto degli esemplari presenti non inferiore a quelle di cui all'articolo 24.

Tale distanza si riferisce a quella del filo di scavo e non del manufatto da realizzare. Le entrate e le uscite devono essere comunque collocate al di fuori dell'area verde interessata. Eventuali deroghe dovranno essere approvate a livello del progetto preliminare dal Consiglio Comunale.

Specie da escludere e da privilegiare e tipologie di impianto nelle aree destinate a parcheggio

Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

- resistenza del legno;
- chioma folta e ombrosa;
- fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi a inverno rigido;
- buona reattività alla potatura;
- assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose -deiezioni;
- scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
- assenza di spine.

Sono viceversa sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus), il Populus pyramidalis, ecc. in quanto poco adatte al clima locale, con portamento non consono alle aree di parcheggio, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

ART. 2.7 VIALI ALBERATI

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno dei singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio della scalarità delle realizzazioni. Dovrà inoltre essere favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

Criteri progettuali e gestionali

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale ma anche nella loro successiva gestione.

Oltre alla documentazione prevista in Appendice agli articoli 1.1 e 1.2, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere accompagnato da una relazione (elaborata da un Dottore agronomo, forestale) attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o a quella di progetto.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse. La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.

Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti.

Nella progettazione dovrà essere rispettato il Codice Stradale, il Regolamento Edilizio Comunale e garantito il triangolo di visibilità.

La sussistenza delle alberature previste dovrà essere garantita da impianto automatico di irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dal Servizio Competente, con una rete indipendente dagli arbusti presenti.

Nel caso di realizzazione di nuove banchine alberate con aree di sosta, con fermate del trasporto pubblico, con nuove piste ciclabili, è possibile derogare alle norme del presente Regolamento soltanto nei casi espressamente previsti da normativa vigente in merito alla circolazione stradale o all'accessibilità dei disabili e comunque dietro specifico parere vincolante del Servizio Competente.

Sono sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus), in quanto poco adatte al clima locale, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno, salvo specifiche richieste avanzate dal Servizio competente.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

Dimensioni, ingombri e superfici a disposizione

La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di ml. 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di ml. 4-4,50 per quelle di seconda grandezza e di ml. 3-3,50 per quelle di terza grandezza.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alle prescrizioni riportate nell'articolo 8.

In funzione della larghezza del marciapiede, si potrà determinare il tipo delle alberature; più precisamente si suggerisce:

- a. larghezza marciapiede minore di mt. 2,00: alberi di 3° grandezza o nessuna alberatura
- b. larghezza marciapiede da mt. 2,00 a mt. 2,50: si collocheranno alberature appartenenti alla 2°-3° classe di grandezza;
- c. larghezza marciapiede maggiore di mt. 2,50: si collocheranno alberature di dimensioni medio grandi,

appartenenti alla 1° e 2° classe di grandezza;

Le dimensioni dell'asola di alloggio, contenente terreno vegetale, variano a seconda della dimensione e del tipo della alberatura proposta, secondo la classificazione sottoindicata:

- b. per piante di piccolo fusto (3° classe di grandezza) si prescrivono superficie minima corrispondente a circa 1 mq. e profondità minima = H. mt. 1,50 di spazio netto vegetale disponibile;
- c. per piante di medio ed alto fusto (2° e 1° classe di grandezza) si prescrivono superficie minima (non necessariamente di forma quadrata) corrispondente a circa 5-6 mq., e profondità = H. mt. 1,50 di spazio vegetale disponibile.

Anziché ubicare le piante in asole ridotte è preferibile, comunque, realizzare una fascia verde tipo "nastro continuo" delle dimensioni minime sottoportate:

- mt. 1,00 (al netto dei cordoli) per il contenimento di alberelli di piccolo fusto appartenenti alla 3° o 2° classe di grandezza;
- mt. 1,50 (al netto dei cordoli) per il contenimento di alberi di medio fusto appartenenti alla 2° classe di grandezza;
- mt. 2,00 (al netto dei cordoli) per il contenimento di alberi di alto fusto appartenenti alla 1° o 2° classe di grandezza.

Nei marciapiedi e nei percorsi pavimentati sia in zona circostante le alberature che all'interno delle asole di alloggio, nei casi ove si prevedano alberature di medio ed alto fusto, si dovranno evitare pavimentazioni asfittiche (quali: asfalto, cemento, porfido, ecc...) o posate su gettate in cls., ecc., ma si dovrà dare la preferenza a materiali e metodologie che consentano interscambi di acqua ed aria (ad esempio: pavimentazioni forate specifiche o porose per alberature, ecc...), tutte comunque posate su allettamento in sabbia di fiume, con sottostante tessuto/non tessuto e misto granulare stabilizzato, oppure grigliati inerbiti, (sia in cemento che in plastica) su allettamento di terreno vegetale di medio impasto integrato con terricci vegetali.

ART. 2.8 CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E L'ALLESTIMENTO DI AREE VERDI, AREE GIOCO E AREE CANI

Preesistenze

Nel caso fosse rilevata di presenza di alberature di pregio nell'area di intervento dovrà essere perseguita la loro salvaguardia, mediante la predisposizione di indagini vegetazionali, statiche e fitosanitarie, ed il corretto inserimento nel progetto complessivo del piano esecutivo.

Inoltre in fase progettuale dovranno essere analizzati i vincoli legati alle strutture e agli impianti tecnologici esistenti, al fine di evitare future interferenze negative con i soggetti arborei di nuovo impianto.

Aree gioco

1. Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione in attuazione delle direttive europee, in particolare UNI EN 11123 "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree gioco all'aperto", mentre le attrezzature ludiche impiegate dovranno essere costruite e installate nel rispetto delle norme di sicurezza UNI EN 1176-07 "Attrezzature per aree da gioco – guida all'installazione, ispezione, manutenzione e utilizzo", UNI EN 1177 "Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto" e UNI EN 1176-1 "Attrezzature per aree da gioco – Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova".
2. Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative.
3. I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:
 - adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa;
 - installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area gioco;
 - facile e sicura raggiungibilità;
 - sicura accessibilità;
 - adeguato posizionamento e orientamento;
 - formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
 - formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali;
 - creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio, pallavolo, ecc.);
 - creazione all'interno dell'area gioco di aree o spazi di ritiro;

- creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
 - presenza di fontanella con acqua potabile;
 - presenza di servizi igienici (almeno nelle aree di maggiori dimensioni);
 - salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;
 - utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione (erba sintetica, gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne all'area di sicurezza delle attrezzature;
 - tutti i pali di sostegno delle attrezzature non saranno infissi direttamente nel terreno, bensì dovranno essere collocati in appoggio su plinti (attraverso pezzi speciali) metallici in ferro zincato a caldo, onde limitare la marcescenza del legno.
4. Per le aree verdi, a seconda della loro superficie, verrà inoltre richiesta una installazione minima di attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma, secondo quantità e caratteristiche tecniche, merceologiche e strutturali stabilite dal Servizio Competente.
 5. Le attrezzature ludiche in legno dovranno essere fornite da ditte in possesso di adeguata certificazione di provenienza del legno FSC o PEFC, che deve essere presentata all'atto della documentazione di collaudo.

Aree cani

1. Per la progettazione e l'allestimento di parchi di grandi dimensioni, occorre inserire anche la progettazione di un'area riservata ai cani e loro padroni, per lo sgambamento degli animali;
2. I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:
 - posizionamento in zona di facile e sicura raggiungibilità;
 - adeguato ombreggiamento delle aree destinate al gioco degli animali;
 - presenza di attrezzature per l'attività di Agility secondo gli standard in uso presso l'Amministrazione comunale e l'associazione nazionale di Agility;
 - presenza di recinzione, di almeno un accesso carrabile, per i mezzi di servizio, dotato di adeguata chiusura e accesso pedonale con cancello, secondo gli standard in uso presso l'Amministrazione comunale;
 - installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata dell'area;
 - installazione di opportuno dispenser per raccolta deiezioni sull'entrata dell'area;
 - formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
 - presenza di fontanella con acqua potabile, se autorizzata dal gestore del Servizio idrico integrato;
 - tutti i pali di sostegno delle attrezzature non saranno infissi direttamente nel terreno, bensì dovranno essere collocati in appoggio su plinti (attraverso pezzi speciali) metallici in ferro zincato a caldo, onde limitare la marcescenza del legno.
3. Per le aree verdi, a seconda della loro superficie, verrà inoltre richiesta una installazione minima di attrezzature ludiche per cani e pavimentazione antitrauma, secondo quantità e caratteristiche tecniche, merceologiche e strutturali stabilite dal Servizio Competente.
4. Le attrezzature in legno dovranno essere fornite da ditte in possesso di adeguata certificazione di provenienza del legno FSC o PEFC, che deve essere presentata all'atto della documentazione di collaudo.

Impianti e reti tecnologiche

In ogni area verde dovranno essere previsti:

- sistemi di drenaggio e scolo acque
- impianto di illuminazione
- impianto di irrigazione
- ventuale fontanella con acqua potabile, se autorizzata dal gestore del Servizio idrico integrato;
- eventuali allacciamenti per acqua, fognatura bianca e nera, energia elettrica se necessari

Le caratteristiche degli impianti previsti verranno definite dai Servizi competenti.

Sentieristica

Le aree verdi attrezzate dovranno essere localizzate in zone facilmente accessibili a tutti i tipi di utenti, poste lontano da strade a intenso traffico, recintate e provviste di almeno un accesso carrabile, per i mezzi di servizio, dotato di adeguata chiusura e diversi accessi pedonali.

I percorsi pedonali dovranno essere progettati in modo tale e costruiti con materiali che ne consentano la percorribilità a tutti i frequentatori.

I vialetti pedonali e le aree di sosta saranno realizzati preferibilmente con i seguenti materiali standard: stabilizzato con finitura in polvere di frantoio di colore chiaro provvisto di cordolatura, autobloccante con cordolatura, porfido con cordolatura in porfido, cemento con finitura colorata tipo Levocell o ossidata con cordolatura in legno

Non si esclude la possibilità di utilizzare altri materiali di maggior pregio concordati con il Servizio Competente.

Ogni opera dovrà essere conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 384 del 27.04.78 relativa al superamento delle barriere architettoniche.

Preparazione del terreno e inerbimento

La sistemazione del terreno dovrà avvenire tenendo conto del naturale assestamento, realizzando baulature perché le acque non ristagnino, ma vengano convogliate verso caditoie collegate alla rete delle acque chiare.

Su richiesta del Servizio Competente verranno previsti adeguati movimenti terra, con funzione di schermatura o di miglioramento dell'aspetto esteriore dell'area.

Il terreno delle aree a verde pubblico potrà essere costipato dal transito di mezzi meccanici, solo ed esclusivamente se asciutto. In caso la quota delle aree sia bassa e si dovessero effettuare ricarichi di terreno si dovrà preventivamente dissodare il terreno onde assicurare la necessaria permeabilità e provvedere poi al successivo riempimento.

Si procederà al riempimento dell'area verde fino al livello minimo di rispetto stradale con terreno vegetale selezionato.

Il terreno di riporto dovrà essere di medio impasto e comunque pulito e scevro da impurità e macerie.

La formazione del tappeto erboso, dove previsto dal progetto, dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi.

Il prato dovrà presentarsi perfettamente inerbito, con presenza di erbe infestanti e sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno o ad altre cause.

La realizzazione di tappeto erboso dovrà essere effettuata secondo le indicazioni previste nel Capitolato in uso presso l'Amministrazione comunale per le opere a verde.

ART. 2.9 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

1. Generalmente deve sempre essere previsto, salvo indicazione contraria da parte del Servizio Competente. In particolare, occorre prevedere la realizzazione di un impianto di irrigazione su tutte le aree verdi realizzate al di sopra di una soletta (parcheggi pertinenziali, sottopassaggi stradali o ferroviari ecc.).

Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione. Occorrerà porre inoltre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici. L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile; occorrerà in particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, rotatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di acqua sul sedime stradale per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori dotati di sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in caso di rottura e in materiale non deteriorabile da roditori).

2. Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standardizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione di nuova realizzazione per evitare l'onere derivante dalla necessità di costituire un magazzino di pezzi di ricambio necessario per il mantenimento in efficienza degli impianti stessi.
3. Ogni impianto di irrigazione dovrà essere dotato di allacciamenti idrici, elettrici ed eventualmente telefonici esclusivamente dedicati ad esso ed intestati a carico dell'Amministrazione comunale e dovrà privilegiare, dove possibile, la realizzazione di bacini per l'approvvigionamento tramite captazione da cisterne sotterranee di raccolta di acque piovane.
4. Se nel corso della realizzazione di nuovi progetti di aree verdi si riscontrasse la necessità di installazione di fontanelle, occorrerà che esse siano dotate di un punto di fornitura idrico svincolato da quello dell'impianto di irrigazione.
5. Per rendere possibile la presa in carico di un impianto da parte del Servizio competente alla gestione del verde pubblico, dovranno obbligatoriamente essere forniti:
 - disegno esecutivo (ex built) dell'impianto realizzato, recante anche l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate unitarie dei settori;

- un progetto, le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
6. Ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN 12484 nei capitoli 1-2-3-4-5, che devono essere recepite nel capitolato speciale di appalto allegato al progetto per la parte relativa alla realizzazione dell'impianto.

ART. 2.10 IDENTITÀ VISIVA DEI PARCHI E ARREDI

Segnaletica

Al fine di poter dotare di omogenea segnaletica e di favorire una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini dei parchi esistenti e di progetto, il Comune di Cervia ha adottato una cartellonistica uniforme per le aree verdi, distinguendo in 3 diverse tipologie di supporti grafici:

- aree verdi sprovviste di aree gioco e accessibili ai cani
- aree provviste di aree gioco e non accessibili ai cani (inclusa cartellonistica specifica per aree gioco)
- aree riservate ai cani

Pertanto, qualsiasi progetto o singolo intervento che preveda la modifica, la sostituzione o l'inserimento di nuova cartellonistica in parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali deve far riferimento e seguire le norme tipologiche di cartellonistica scelte dal Servizio Competente.

Arredi

Gli arredi da collocarsi all'interno di nuovi parchi (panchine, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, recinzioni, portabiciclette, staccionate, gazebo, dispenser per cani, ecc.) devono conformarsi alle tipologie esistenti ed utilizzate dal Comune di Cervia secondo le linee guida definite dal Servizio competente.

Gli arredi in legno dovranno essere forniti da ditte in possesso di adeguata certificazione di provenienza del legno FSC o PEFC, che deve essere presentata all'atto della documentazione di collaudo.

APPENDICE 2

MODULISTICA

AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO DI ALBERO PRIVATO

(art. 19 Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato)

COMUNICAZIONE (DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' ABBATTIMENTO DI ALBERO PRIVATO

(art. 20 Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato)

COMUNICAZIONE CADUTA ACCIDENTALE DI ALBERO PRIVATO

(art. 21 Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato)

**AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO
DI ALBERO PRIVATO**

(art. 19 Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato)

MARCA DA
BOLLO
VIGENTE

AL SINDACO DEL COMUNE DI CERVIA

da presentare al Protocollo Generale del Comune

Il/La sottoscritto/a.....nato/a.....il.....
Residente ain.Via.....N.....
Tel. Cell.Mail.....
in qualità di (1).....codice fiscale/ P.IVA.

CHIEDE

di essere autorizzato all'abbattimento del/i seguente/i albero/i

situato/i ain.Via.....N.....

N. in planimetria	Specie	Circonfer.(2)	Altezza	MOTIVAZIONI PER ABBATTIMENTO (vedi art. 17 Regolamento)

Schema Dotazione Minima di Verde

Es. Superficie Totale - Superficie Coperta a norma di PRG = Superficie scoperta : 100 = Dotazione Minima Alberi

Superficie Totale (mq)	Superficie Coperta a norma di PRG (mq)	Superficie scoperta (mq)	Dotazione minima di alberi

ELEMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA

- **N. 1 copia planimetria del lotto**, ridotta alle scale opportune (minimo scala 1:100) in cui siano riportate la disposizione dei singoli alberi (in verde le piante conservate, in giallo quelle da abbattere ed in rosso quelle da eventualmente da piantumare) in relazione agli edifici, ai confini ed alle alberature pubbliche. Nella planimetria inoltre gli alberi da abbattere dovranno essere numerati progressivamente e di ciascuno dovrà essere indicata la specie, l'altezza e la circonferenza del fusto misurata a 130 cm da terra. Dovrà inoltre essere evidenziata la distanza (3) del fusto della pianta da eventuali edifici danneggiati
- **Documentazione fotografica** costituita da fotografia dell'intera sagoma degli alberi da abbattere e da foto di dettaglio con evidenziati i difetti che ne pregiudichino la stabilità

EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE

- **Perizia tecnica a firma di tecnico abilitato** nel caso di gravi danni a parti strutturali dell'edificio
- **Perizia statica-fitosanitaria** a firma di tecnico abilitato nel caso di gravi difetti strutturali dell'albero
- **Sentenza giudiziale**
- **Verbale di assemblea** (in caso di domande presentate da Amministratori condominiali)

(1) La presente richiesta deve essere presentata esclusivamente da: Proprietario (inserire codice fiscale) - un Comproprietario a nome degli altri, in caso di multiproprietà (inserire codice fiscale comproprietario) - Legale rappresentante per società (inserendo la partita IVA) - Amministratore di condominio (inserendo codice fiscale del condominio).

- (2) Circonferenza del tronco misurata all'altezza di 1,30 ml dal piano di campagna.
- (3) Distanza presa tra la parte esterna del fusto e la parte strutturale dell'edificio danneggiata.

La presentazione della domanda vale per il sottoscritto quale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 241/90.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00, attesta di essere consapevole che la falsità in atti e le auto dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiaro inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

CERVIA LÌ_____

FIRMA_____

DOCUMENTO N. _____

La firma deve essere apposta in presenza del personale addetto al ricevimento esibendo un documento valido, in alternativa deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento del sottoscrittore (ART. 38 D.P.R. 445/00).

Informativa ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

COMUNICAZIONE AVVIO DI PROCEDIMENTO L. 241/90

Comune di Cervia

L'Ufficio competente è il Servizio Verde e Pinete Via Jelenia Gora, 8 48016 Milano Marittima (Ra).

Responsabile del Procedimento: Dott. For. Alberto Mieti

Il termine entro il quale si concluderà il procedimento di **Autorizzazione all'abbattimento di albero privato** in Via_____n._____ è di **30 gg.** dalla data protocollo generale.

In assenza di prescrizioni, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di 30 giorni il provvedimento di diniego o di autorizzazione con prescrizioni, ovvero non procede alla richiesta di integrazioni o ulteriori comunicazioni.

La validità di procedere con l'abbattimento è di anni uno dal termine dei 30 giorni dalla presentazione della domanda in assenza di comunicazioni o dalla data di notifica della autorizzazione e, in presenza di permesso di costruire, prorogabile fino alla validità dello stesso.

L'istanza di presentazione della domanda (in caso di silenzio assenso) o l'autorizzazione dovranno essere disponibili in cantiere all'atto dell'intervento ed esibite in caso di richiesta.

Per eventuali informazioni o per la visione degli atti relativi al Suo procedimento può rivolgersi direttamente presso il Servizio Verde e Pinete nei giorni di MARTEDI' e GIOVEDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e GIOVEDI' dalle ore 15,00 alle ore 17,15 durante l'orario invernale (Tel. Fax 0544/992885).

**COMUNICAZIONE (DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA')
PER ABBATTIMENTO DI ALBERO PRIVATO**

(art. 20 Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato)

MARCA DA
BOLLO
VIGENTE

AL SINDACO DEL COMUNE DI CERVIA

da presentare al Protocollo Generale del Comune

Il/La sottoscritto/a.....nato/a.....il.....
Residente ain.Via.....N.....
Tel. Cell.Mail.....
in qualità di (1).....codice fiscale/ P.IVA.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del verde urbano pubblico e privato del Comune di Cervia di procedere,
non prima di 30 (trenta) giorni dalla presente comunicazione all'abbattimento del/i seguente/i albero/i situato/i
ain Via.....N.....

N. in planimetria	Specie	Circonfer.(2)	Altezza	MOTIVAZIONI PER ABBATTIMENTO (vedi art. 17 Regolamento)

DICHIARA

Che l'/gli albero/i da abbattere presentano caratteristiche incluse nell'elenco previsto nell'Allegato 2- Tabella
2 del suddetto Regolamento.

ELEMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DENUNCIA

- **Documentazione fotografica** costituita da fotografia dell'intera sagoma degli alberi da abbattere e da foto di dettaglio con evidenziati i difetti che ne pregiudichino la stabilità

EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE

- **Verbale di assemblea** (in caso di domande presentate da Amministratori condominiali)

(1) La presente richiesta deve essere presentata esclusivamente da: Proprietario (inserire codice fiscale) - un Comproprietario a nome degli altri, in caso di multiproprietà (inserire codice fiscale comproprietario) - Legale rappresentante per società (inserendo la partita IVA) - Amministratore di condominio (inserendo codice fiscale del condominio).

- (2) Circonferenza del tronco misurata all'altezza di 1,30 ml dal piano di campagna.
- (4) Distanza presa tra la parte esterna del fusto e la parte strutturale dell'edificio danneggiata.

La presentazione della domanda vale per il sottoscritto quale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 241/90.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00, attesta di essere consapevole che la falsità in atti e le auto dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiaro inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

CERVIA LÌ _____

FIRMA _____

DOCUMENTO N. _____

La firma deve essere apposta in presenza del personale addetto al ricevimento esibendo un documento valido, in alternativa deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento del sottoscrittore (ART. 38 D.P.R. 445/00).

Informativa ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Parte da compilare e trattenere a cura del richiedente

COMUNICAZIONE AVVIO DI PROCEDIMENTO L. 241/90

Comune di Cervia

L'Ufficio competente e' il Servizio Verde e Pinete Via Jelenia Gora, 8 48016 Milano Marittima (Ra).

Responsabile del Procedimento: Dott. For. Alberto Mieti

Il termine entro il quale si concluderà il procedimento di **Comunicazione (DIA) abbattimento di alberi privati** in Via _____ n. ____ è di **30 gg.** dalla data protocollo generale.

In assenza di prescrizioni, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di 30 giorni il provvedimento di diniego, ovvero non procede alla richiesta di integrazioni o ulteriori comunicazioni.

La validità di procedere con l'abbattimento è di anni uno dal termine dei 30 giorni dalla presentazione della domanda in assenza di comunicazioni.

L'istanza di presentazione della domanda dovrà essere disponibile in cantiere all'atto dell'intervento ed esibita in caso di richiesta.

Per eventuali informazioni o per la visione degli atti relativi al Suo procedimento può rivolgersi direttamente presso il Servizio Verde e Pinete nei giorni di MARTEDI' e GIOVEDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e GIOVEDI' dalle ore 15,00 alle ore 17,15 durante l'orario invernale (Tel. Fax 0544/992885).

**COMUNICAZIONE DI CADUTA ACCIDENTALE
DI ALBERO PRIVATO**

(art. 21 Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato)

AL SINDACO DEL COMUNE DI CERVIA

da presentare al Protocollo Generale del Comune

Il/La sottoscritto/a.....nato/a.....il.....
Residente ain.Via.....N.....
Tel. Cell.Mail.....
in qualità di (1).....codice fiscale/ P.IVA.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del verde urbano pubblico e privato del Comune di Cervia che a seguito di

..... accaduto in data..... sono caduti il/i
seguente/i
albero/i situato/iin
Via.....N.....

Specie	Circonfer.(2)	Altezza

ELEMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA COMUNICAZIONE

- Documentazione fotografica costituita da fotografia dell'intera sagoma degli alberi caduti

(1) La presente richiesta deve essere presentata esclusivamente da: Proprietario (inserire codice fiscale) - un Comproprietario a nome degli altri, in caso di multiproprietà (inserire codice fiscale comproprietario) - Legale rappresentante per società (inserendo la partita IVA) – Amministratore di condominio (inserendo codice fiscale del condominio).

(2) Circonferenza del tronco misurata all'altezza di 1,30 ml dal piano di campagna.

La presentazione della domanda vale per il sottoscritto quale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 241/90.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00, attesta di essere consapevole che la falsità in atti e le auto dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiaro

inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

CERVIA LÌ_____

FIRMA_____

DOCUMENTO N. _____

La firma deve essere apposta in presenza del personale addetto al ricevimento esibendo un documento valido, in alternativa deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento del sottoscrittore (ART. 38 D.P.R. 445/00).

Informativa ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Parte da compilare e trattenere a cura del richiedente

COMUNICAZIONE AVVIO DI PROCEDIMENTO L. 241/90

Comune di Cervia

L'Ufficio competente e' il Servizio Verde e Pinete Via Jelenia Gora, 8 48016 Milano Marittima (Ra).

Responsabile del Procedimento: Dott. For. Alberto Mieti

Il termine entro il quale si concluderà il procedimento di **Comunicazione caduta accidentale di albero privato** in Via_____n.____ è di **30 gg.** dalla data protocollo generale.

Per eventuali informazioni o per la visione degli atti relativi al Suo procedimento può rivolgersi direttamente presso il Servizio Verde e Pinete nei giorni di MARTEDI' e GIOVEDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e GIOVEDI' dalle ore 15,00 alle ore 17,15 durante l'orario invernale (Tel. Fax 0544/992885).